



Corso di laurea in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto dell'Esecuzione Penale

Le pene sostitutive delle pene detentive brevi alla luce della riforma Cartabia.

Prof.ssa Paola Balducci

RELATORE

Prof. Maurizio Bellacosa

CORRELATORE

Maria Giovanna Renzi
Matr. 166443

CANDIDATO

*A Giacomo,
mio fratello, che per me è tutto.*

*“Ognuno di noi ha un suo posto,
è lì che sarà felice.”*

INDICE SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	III
---------------------	-----

CAPITOLO 1

L'ESECUZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE: UNA SECONDA GENESI TRA ESIGENZE DI RIFORMA E LE ORMAI NOTE FINALITÀ RIEDUCATIVE

1.1. La riforma Cartabia e la finalità delle misure sostitutive della pena	1
1.2. Un breve excursus sul panorama legislativo precedente	5
1.3. La rivisitazione dell'architettura sanzionatoria: tra le rimodulazioni lessicali e lo scollamento dalla sospensione condizionale	9
1.4. L'ambito applicativo: i presupposti oggettivi	13
1.5. I presupposti soggettivi	17
1.6. Il (vasto) potere discrezionale del giudice, tra criteri di ragguaglio e un persistente ampio margine di manovra	19
1.7. La collocazione nel procedimento penale	23
1.8. La disciplina del regime transitorio	27
1.9. La semilibertà sostitutiva	28
1.10. La detenzione domiciliare sostitutiva	30
1.11. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo	33
1.12. Le prescrizioni comuni e la revoca	37
1.13. La pena pecuniaria sostitutiva	39
1.14. Uno sguardo agli altri Paesi europei	42

CAPITOLO 2

IL RAFFRONTO CON LE MISURE ALTERNATIVE E ALTRE QUESTIONI GIURISPRUDENZIALI

<u>2.1. Le misure alternative alla detenzione</u>	<u>45</u>
<u>2.2. La liberazione anticipata</u>	<u>46</u>
<u>2.3. L'affidamento in prova al servizio sociale ordinario</u>	<u>48</u>
<u>2.3.1. L'affidamento in prova nei casi particolari</u>	<u>55</u>
<u>2.4. La detenzione domiciliare (ordinaria e speciale)</u>	<u>60</u>
<u>2.5. La semilibertà</u>	<u>66</u>
<u>2.6. La liberazione condizionale</u>	<u>68</u>
<u>2.7. Analogie e differenze con le pene sostitutive</u>	<u>70</u>
<u>2.8. Gli spazi di manovra nei casi di sovrapposizione dei due istituti</u>	<u>73</u>

CAPITOLO 3

IL SISTEMA CARCERARIO ITALIANO: LA FABBRICA DELL'ESCLUSIONE

<u>3.1. Il finalismo rieducativo della pena</u>	<u>82</u>
<u>3.2. Il trattamento penitenziario e i diritti del detenuto</u>	<u>85</u>
<u>3.3. La triste ma non più sorprendente situazione delle carceri italiane</u>	<u>96</u>
<u>3.4. L'effettivo impatto della riforma Cartabia sul problema del sovraffollamento</u>	<u>108</u>
<u>3.5. Le varie criticità nell'applicazione delle misure sostitutive</u>	<u>109</u>
<u>3.6. Rilievi finali</u>	<u>114</u>

<u>Conclusioni</u>	<u>119</u>
---------------------------	------------

<u>Bibliografia</u>	<u>i</u>
----------------------------	----------

Prolegomeni

L'obiettivo del presente elaborato consiste nel tentativo di far nascere nel lettore una consapevolezza circa quella che ad oggi risulta essere l'effettiva (e insufficiente) applicazione delle misure sostitutive alla detenzione.

Aggiornate e reintrodotte dalla riforma Cartabia ex d.lgs. n. 150/2022, con uno scopo ben preciso, tale istituto non è ancora riuscito a trovare, nella pratica dei tribunali italiani, la sperata utilizzazione.

Alle tanto chiacchierate istanze di rieducazione della pena e di diminuzione dello spaventoso sovraffollamento carcerario, la magistratura, forte nella sua ampia discrezionalità nonché, forse, un po' impaurita dalla novità dello strumento, risponde prediligendo la comoda opzione di rimandare la scelta tra il carcere e le sue alternative all'iter ormai consueto: ossia, il procedimento che si svolge presso giudice di esecuzione e tribunale di sorveglianza, a seguito di una sentenza passata in giudicato.

D'altro canto, l'istituto, ancora troppo fresco di novità, manca di una base giurisprudenziale consolidata, fatto che ha contribuito ulteriormente ad alimentare la tendenza dei giudici verso altre decisioni.

Il primo capitolo analizza nello specifico i quattro istituti della semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, e pena pecuniaria sostitutiva.

Si offre, inoltre, uno sguardo sulla finalità dell'istituto, anche alla luce di tutta la predetta riforma, e se ne analizza l'innovativa collocazione nel procedimento penale, oltre al regime transitorio e ai presupposti che ne permettono la concessione.

Infatti, punto di forza delle misure sostitutive è il fatto che simile decisione circa la loro applicazione risulti anticipata alla fase di cognizione, così da permettere ai soggetti che dispongono già di un numero di anni inferiore alla soglia massima prevista di poterne usufruire nell'immediato, in presenza delle ulteriori condizioni richieste.

La collocazione di tale disposizione in mano al giudice di uno stadio del procedimento, ben diverso e molto pregresso rispetto al consueto iter delle misure alternative, vuole evitare la permanenza in carcere ai condannati a pene detentive brevi, soggiorno che risulta altrimenti il contesto primo in cui radicare nel soggetto tendenze criminogene.

Questa prima parte dell'analisi si conclude con un'analisi di istituti simili presenti in alcuni degli altri ordinamenti europei, per operare un confronto.

Il secondo capitolo si incentra, invece, sulla complessità del rapporto tra le dette pene sostitutive e le misure alternative alla detenzione.

In prima battuta, si effettua un'analisi dei singoli istituti alternativi alla detenzione che prevede il nostro ordinamento: in particolare, la liberazione anticipata, l'affidamento in prova al servizio sociale ordinario e nei casi particolari di tossicodipendenti e alcolodipendenti, la detenzione domiciliare ordinaria e speciale, compresa l'assistenza all'esterno dei figli minori, la semilibertà, e la liberazione condizionale.

Si procede, poi, rivolgendo l'attenzione alle analogie e differenze con le misure sostitutive, poiché certo non infrequenti anche nella prassi sono i potenziali casi di intersezione tra i due istituti, motivo per cui occorre notare quando ciò rischia di tradursi in pericolose interferenze e quale sia la disciplina di raccordo.

Il terzo capitolo, da ultimo, non certo per importanza, pone l'accento sull'attuale situazione delle carceri italiane, proponendosi l'obiettivo di far saltare all'occhio come vi sia l'urgenza di contrastarla. In tal senso si evidenzia l'utilità del nuovo istituto delle pene sostitutive.

Se, da un lato, occorre tenere sempre a mente la finalità rieducativa della pena, nonché l'obiettivo primo e susseguente di reinserimento sociale del condannato, dall'altro è da non sottovalutarsi come primaria sia, in questo senso, la tipologia di trattamento penitenziario che il nostro sistema carcerario si propone di offrire.

Eseguendo una breve trattazione dei diritti dei detenuti previsti nel regolamento penitenziario, segue, purtroppo per contrasto, un confronto con la reale situazione degli istituti di pena in Italia.

Evidente è che, per rendere la permanenza in simili luoghi un momento di cambiamento e crescita del detenuto, non è possibile che il soggetto si ritrovi a vivere in condizioni disumane e tali per cui è risultato più volte necessario l'intervento della Corte EDU: intervento che dovremmo direttamente chiamare condanna.

Si sottolinea come, nel delicato caso di una persona che in carcere dovrebbe permanere solo pochi mesi, in attesa della decisione sull'istanza di misure alternative, sia assolutamente deleterio vivere una situazione di estremo disagio, innegabile in ragione del sovraffollamento e tutte le conseguenti problematiche nel rapporto tra detenuti e polizia penitenziaria. Pertanto, l'unica condizione di senso a cui accettare l'opzione che passino dal carcere dovrebbe consistere nella proposizione di un contesto quantomeno accettabile.

Risultando, poi, anche dubbio e poco realistico che i programmi dell'amministrazione penitenziaria possano sortire qualcuno degli effetti sperati, vista la scarsità di personale e un

così breve lasso di tempo, non è chiaro per quale motivo non si opti, già nella fase di cognizione, per la concessione misure sostitutive in ogni caso in cui è possibile. Questo vorrebbe essere, infatti, lo scopo primo della riforma.

In questo capitolo, però, si vedrà come sia ancora problematica questa opzione per la magistratura: nonostante in vari casi si tenti di richiederla, le statistiche sulla frequenza con cui viene accolta si mostrano estremamente basse.

Seguirà, dunque, un quadro sulle possibili motivazioni retrostanti una sì scarsa applicazione, per concludere con una riflessione sull'urgenza di un reale intervento nel sistema processuale che possa portare a un'effettiva svolta risolutiva di un sistema ormai viziato e di una mentalità ancor più corrotta, in cui ancora poco è lo spazio per sperare.

CAPITOLO 1

L'ESECUZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE: UNA SECONDA GENESI TRA ESIGENZE DI RIFORMA E LE ORMAI NOTE FINALITÀ RIEDUCATIVE

1.1. La riforma Cartabia e la finalità delle misure sostitutive della pena

Ormai da anni continuava a essere ribadita la necessità del superamento del tradizionale assetto carcere-centrico¹: solo di recente il legislatore italiano pare essersi impegnato nell'auspicato "cambio di rotta", mediante la legge delega 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», a cui è stata data attuazione attraverso il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, meglio noto come riforma Cartabia².

Anche nella dottrina più accreditata è indiscusso che la pena detentiva non funzioni – chiaro il richiamo al *nothing works* degli studiosi americani³ – in quanto, oltre a risultare la sanzione penale economicamente e socialmente più costosa, si dimostra in più poco performante sul piano della diminuzione della recidiva⁴.

¹ In tal senso, Manna, *Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa*, cit., 2 ss.; Spangher, Bonafede, Lattanzi, *Cartabia: tre concezioni (molto diverse) della riforma del processo penale*, in www.penaledp.it, 22 luglio 2021; Palazzo, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in www.sistemapenale.it, 8 settembre 2021, p. 2; Pulitanò, *Una svolta importante nella politica penale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 15 giugno 2021, p. 1; Romano, *La riforma del sistema penale secondo la Commissione Lattanzi*, in www.lalegislazionepenale.eu, 23 giugno 2021, p. 1. T. Travaglia Ciciriello, *Le pene sostitutive tra aspettative e incertezze*, in D.Castronuovo-D. Negri (a cura di), *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, Napoli, 2023, p. 275, che nel ricordare che «l'impianto sanzionatorio attuale sconta difetti cronicamente riconosciuti, primo tra tutti la sua carcerocentricità», rileva che occorrerebbe «incidere sulla prima fase della previsione legale, ampliando il ventaglio edittale delle pene e, così, liberando il giudice della cognizione dalla subordinazione costante alla pena detentiva», mentre «tutte le riforme si sono sempre fermate nelle retrovie e hanno operato nelle fasi successive delle pene, ovvero la sua sostituzione o l'esecuzione "alternativa" di una pena nata pur sempre come carceraria». In argomento, sulla recente trasformazione subita dal sistema sanzionatorio, sintetizzabile nella perdita di centralità della pena carceraria, R. Bartoli, *Non più carcere-centrico l'attuale volto della pena*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, n. 6, p. 745 ss.

² In dottrina, sull'iter che ha portato alla legge in parola, si vedano Canzio, *Le linee del modello "Cartabia"*. *Una prima lettura*, in www.sistemapenale.it, 25 agosto 2021; De Francesco, *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, in www.lalegislazionepenale.eu, 23 agosto 2021, p. 1 ss.; Fiandaca, *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in www.sistemapenale.it, 21 giugno 2021; La Rocca, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *Arch. pen.*, 2021, p.3, p. 1 ss.; Palazzo, *Pena e processo nelle proposte della "Commissione Lattanzi"*, in www.lalegislazionepenale.eu, 7 luglio 2021, p. 1 ss.; ID., *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit., p. 1 ss.; Pulitanò, *Una svolta importante nella politica penale*, cit., p. 1 ss.; Romano, *La riforma del sistema penale secondo la Commissione Lattanzi*, cit., p. 1 ss.

³ Si allude alla c.d. "*Nothing Works*" doctrine, che prende il nome dal noto lavoro di Martinson, *What works? — questions and answers about prison reform*, in *The Public Interest*, 1974, p. 22 ss.

⁴ Fondamentali, a tale riguardo, gli studi di Paliero: in particolare, si vedano Paliero, *L'economia della pena (un work in progress)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 1336 ss. e, soprattutto, p. 1370 ss. sulla diseconomicità del diritto penale; ID., *Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in

Ciò prende le mosse dalla oggettiva considerazione che la pena carceraria si rivela tale - ossia «disumana, sproporzionata e “costosa” (laddove difetta il nesso di congruità rispetto alle reali esigenze repressive e preventive)» - proprio nei casi in cui la sua durata «è troppo brev[e] per rendere possibile un efficace trattamento rieducativo, ma sufficientemente lung[a] da assicurare il contagio criminale e favorire la recidiva»⁵ sotto il profilo individuale e sociale.⁶

Che «la “certezza della pena” non sia la “certezza del carcere”»⁷ è una consapevolezza oramai piuttosto diffusa.

Per questi motivi si è inteso sperimentare nuovi paradigmi che si scollassero il più possibile dall’assetto segregazionista e ne costituissero valide alternative, per un verso mediante l’introduzione della *restorative justice*⁸, per altro verso rimodulando le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. In particolar modo, ha provveduto in questo senso la riforma Cartabia, l’art. 1 comma 17 della l. 27 settembre 2021 n. 134⁹, entrata in vigore il 19 ottobre 2021.

Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 510 ss. e, nello specifico, p. 549 ss. sui costi delle sanzioni penali, analisi da cui si evince la «macroscopica vantaggiosità» (p. 553) delle opzioni non detentive rispetto alla pena detentiva.

A riguardo, si veda anche Dova, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, cit., p. 26 e 216 ss., ove si riferisce del profondo impatto negativo della segregazione carceraria sul rischio di recidiva. Nella dottrina anglosassone, Robinson, Shapland, *Reducing recidivism: a task for restorative justice?*, in *The British JC*, 2008, p. 48, p. 337 ss.; Sherman, Strang, *Restorative justice: the evidence*, London, 2007, p. 11 ss.

⁵ A. Gargani, *Le “pene sostitutive” tra finalità rieducative, istanze deflative e rischio di ineffettività*, cit., p. 232.

⁶ Lo evidenzia T. Travaglia Ciciriello, *Le pene sostitutive tra aspettative e incertezze*, cit., p. 277, che ammonisce come in questi casi occorre «ricercare strumenti punitivi in grado di evitare l’alterazione del rapporto tra il soggetto e la comunità».

⁷ M. Cartabia, *Linee programmatiche sulla giustizia*, in www.altalex.it, 17 marzo 2021, p. 14.

⁸ Sui lavori della Commissione Lattanzi con specifico riguardo al tema della giustizia riparativa, Del Tufo, *Giustizia riparativa ed effettività nella Proposta della Commissione Lattanzi (24 maggio 2021)*, in *Arch. pen.*, 2021, 2, p. 1 ss.; Manna, *Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa*, cit., pag. 1 ss.

⁹ Art. 1, comma 17:

Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;
- b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;
- c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;
- d) ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall’ordinamento penitenziario per l’accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;
- e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, attuativo dei principi in essa enunciati, è stato ridisegnato anche il quadro generale delle cd. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, introdotto e regolamentato sino ad oggi dalla l. n. 689/1981.

L'intento di detto intervento nella sua interezza consiste nel voler deflazionare la carcerazione cosiddetta breve, cioè a dirsi quella disposta nei confronti di soggetti che già rientrano nel limite di anni per poter richiedere l'accesso a una delle misure alternative.

Con questi nuovi istituti, si vuole permettere ai condannati a pene non particolarmente importanti di usufruire della possibilità di evitare il passaggio dal carcere, e ottenere, dunque, immediatamente un'alternativa.

È infatti noto come il passaggio dal carcere per un breve arco di tempo abbia esiti totalmente opposti allo sperato effetto risocializzante e rieducativo che l'ordinamento italiano si propone di portare avanti. Soprattutto per queste situazioni di rapido passaggio, infatti, spesso la persona

domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;

f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;

g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del Codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;

l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;

m) prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo;

n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

si trova a vivere dinamiche estremamente spiacevoli, anche perché il luogo di detenzione in cui, nella quasi totalità dei casi di questo genere, finisce il condannato, essendo il più prossimo alla città di riferimento per svolgimento del processo o residenza del soggetto, è spesso tra i più gravati da sovraffollamento.

Di conseguenza, i soggetti rimangono in balia delle più spiacevoli circostanze carcerarie, la cui diretta conseguenza è l'effetto opposto a quello possibilmente riparativo. Già si sa che il momento di ingresso in carcere può risultare il più complicato, viste le tendenze, purtroppo quasi sempre connaturate a questi contesti, dei detenuti già presenti da un periodo più prolungato a porre in essere vessazioni contro quanti sono invece arrivati da poco: se poi ad esse si va a sommare una situazione al limite dei diritti umani, cosa che spesso avviene per via del sovraffollamento, si aggiunge un ampio carico di stress su tutti i detenuti, rendendo facile il passo che porta ad esacerbare certi comportamenti spiacevoli da parte di chiunque, amministrazione penitenziaria compresa, rendendo ancora meno agevole la sopportazione di certe dinamiche.

In particolare, con questa riforma si vuole anche arginare il fenomeno dei c.d. "liberi sospesi", i condannati che, per effetto del disposto dell'art. 656 comma 5 c.p.p., si trovano in attesa di una decisione sulla concedibilità di una misura alternativa da parte del tribunale di sorveglianza, che dovrebbe intervenire entro quarantacinque giorni dalla proposizione dell'istanza, ma che di fatto giunge anche dopo anni.

Ciò origina precisamente dall'iter con cui si possono richiedere queste ultime misure disciplinate nella l. n. 354/1975. Esse, in conseguenza della sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 c.p.p., risulterebbero applicabili al condannato nell'immediato, motivo per cui la diatriba sulla sostituzione risulta, infatti, collocata nella fase esecutiva. Questo spostamento e l'azione palesemente concorrente della sospensione condizionale della pena rendono inevitabile una marginalità applicativa delle misure sostitutive.

Problema in questo frangente sono le tempistiche con cui la magistratura risponde: essendo spesso molto lunghe, finiscono per frustrare le finalità della sanzione applicata a consistente distanza dai fatti per cui era intervenuta la condanna. E, di fatti, in relazione a questo aspetto, può facilmente emergere anche un dubbio sull'efficacia delle misure sostitutive: nel caso in cui un soggetto non abbia prestato consenso alla sostituzione della pena durante la fase di cognizione, può comunque residuare l'aspettativa di ottenere una misura alternativa alla detenzione nella fase esecutiva. Tale questione si ricollega alla problematica del consenso già affrontata in precedenza, poiché, nella presente situazione, verrebbe messa in secondo piano la

volontà della persona (di non ricorrere ad alcuna misura differente dalla pena detentiva), qualora la magistratura di sorveglianza optasse invece per l'assegnazione di una misura alternativa.

Di qui, lo scopo deflattivo di questa parte della riforma, ossia, cercare, da un lato, di aumentare il ricorso alle - per anni ignorate- pene sostitutive per smorzare anche quanto più possibile il sovraffollamento, e, al contempo, di risolvere le impasse processuali che si creano per l'accumulo di tutte le richieste di misure alternative presso il tribunale di sorveglianza. Infatti, l'anticipazione alla fase di merito della decisione sulla pena da eseguire, vuole assicurare un intervento quando più tempestivo e prossimo al fatto di reato, decongestionando al tempo stesso il carico di lavoro della giurisdizione di sorveglianza. Marta Cartabia, in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, ha rimarcato l'opportunità di una *“seria riflessione sul sistema sanzionatorio”* che ci orienti *“verso il superamento dell'idea del carcere come unica effettiva risposta al reato. La certezza della pena non è la certezza del carcere”*. La detenzione in carcere *“per gli effetti desocializzanti che comporta, deve essere invocata come extrema ratio. Occorre valorizzare piuttosto le alternative al carcere”*¹⁰.

1.2. Un breve excursus sul panorama legislativo precedente

Questi obiettivi non sono però una novità degli ultimi anni. Le riforme alla materia del diritto penitenziario sono state molteplici e hanno molto innovato l'assetto originario della l. 26 luglio 1975, n. 354. Questo poiché si sono rivelate necessarie profonde trasformazioni con l'obiettivo di adeguamento alla Carta Costituzionale e alle principali Convenzioni ratificate dall'Italia finalizzate al progressivo depotenziamento dello strumento della detenzione inframuraria, con motivazioni sia politiche sia etiche sia dovute alle problematicità della complessa gestione delle carceri.

Infatti, a seguito della modifica del tessuto sociale, negli ultimi anni nel nostro paese, con il nome atecninco di “emergenza carceri” si è fatto riferimento al fenomeno sociale di aumento della popolazione carceraria, attenzionato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, poiché diffuso anche in più parti dell'Europa e lesivo dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a esecuzione penale, concausa, nei casi più gravi, di scelte autosoppressive.

¹⁰ Cfr. E. Novi, *Cartabia, una “rivoluzione costituzionale”*, *Il Dubbio*, 16 marzo 2021.

La prima condanna per l'Italia giungeva nel 2009, con la sentenza *Sulejmanovic c. Italia*, per violazione dell'art. 3 CEDU, a norma del quale “nessuno può essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti” e riteneva la evidente mancanza di spazio personale “talmente flagrante da integrare da sola una violazione dell'art. 3”. Seguiva qualche intervento del governo, dopo i quali comunque l'esigenza permaneva, per cui la stessa Corte EDU faceva seguire con la sentenza *Torreggiani* l'imposizione per l'Italia di adottare in concreto misure adeguate a fronteggiare la compressione dei diritti fondamentali della popolazione detenuta in termini di spazio vivibile in cella (i posti sono calcolati sul criterio di $9m^2$ per singolo detenuto + 5 per gli altri) e alle dotazioni minime di garanzia, ossia luce, riscaldamento e acqua calda.¹¹ Inoltre, si sottolineava il carattere sistemico delle dette violazioni e si imponevano rimedi sia in linea coi parametri indicati dalla corte sia attuando un sistema di ricorsi interni idonei a garantire un rimedio preventivo e compensatorio.

Tra le varie seguenti introduzioni, l'art. 35-ter o.p.¹² che prevede il rimedio risarcitorio per detenzione inumana e degradante, per cui il magistrato di sorveglianza può riconoscere la riduzione di pena di un giorno ogni dieci di pregiudizio subito ovvero, qualora la pena non sia da ridursi, una somma di denaro nella misura fissa di euro otto ogni giorno di pena.

¹¹ F. Vigano, *Sentenza pilota della Corte edu sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in Riv. Dir. Penale e uomo, 9 gennaio 2013.

¹² Art. 35-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati):

1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.

3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.

Inoltre, prima dell'intervento della riforma Cartabia, già la Commissione Lattanzi perseguiva lo scopo di ridimensionare il ruolo della pena detentiva: venne istituita a marzo 2021 con il compito, fra gli altri, di *“elaborare proposte di riforma in materia... di sistema sanzionatorio penale”*. Compito che la Commissione soddisfò attraverso proposte che riguardano largamente le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Infatti, la situazione alla vigilia della riforma rifletteva un generale senso di disillusione verso le sanzioni sostitutive della legge 689 del 1981, ritenute un fallimento *“per ragioni diverse, in buona parte riferibili all'evoluzione del sistema sanzionatorio e al mancato coordinamento con altre misure – in primis, la sospensione condizionale della pena, applicabile come la sostituzione fino a due anni –”*¹³.

La relazione segnala che, agli atti del 15 aprile 2021, solo due erano i soggetti in stato di semidetenzione e 104 i sottoposti a libertà controllata: numeri nella stessa definiti *“insignificanti”*¹⁴ rispetto alle oltre 64.000 persone che avevano ottenuto misure di esecuzione penale esterna (cd. di comunità).

La problematica risalente, invece, della pena pecuniaria sostitutiva corrispondeva al fatto che era effettivamente divenuta dal 2009 un *“privilegio per i soli condannati abbienti”*¹⁵, con la riforma dell'art. 135 c.p.

Su questo quadro, definito da E. Dolcini *“desolante”*¹⁶, si orienta la l. 27 settembre 2021 n. 134 che, quindi, sceglie di *‘sdoppiare’* le attuali misure alternative alla detenzione, prevedendo nuove pene sostitutive, applicabili dal giudice di cognizione, di contenuto identico a quello delle misure alternative, in modo coerente con le Proposte della Commissione Lattanzi (art. 9 *bis* co. 1¹⁷). Sia i lavori della detta Commissione, sia poi le poco successive proposte del

¹³ Così *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. AC 2435*, cit., p. 64.

¹⁴ *Ibidem*, p. 64 s.

¹⁵ Così Corte cost. 11 febbraio 2020, n. 15.

¹⁶ E. Dolcini, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia*, in *Sist. Pen.*, 2 settembre 2021, p.4.

¹⁷ Art. 9-*bis* (Disposizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi):

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata; b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive: la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati; d) prevedere che il giudice, con la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva irrogata non è superiore a quattro anni, possa applicare, a titolo di sanzioni sostitutive, la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova ai servizi sociali o la semilibertà; mutuare per quanto compatibile la disciplina sostanziale e processuale prevista per le omonime misure alternative alla detenzione dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e prevedere: 1. che la sostituzione della pena detentiva non possa essere disposta più di una volta; 2. che la sostituzione della pena detentiva non possa essere disposta nelle ipotesi in cui è preclusa la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura

governo scontavano la scelta politica di presentare la riforma sotto forma di emendamenti al disegno di legge Bonafede AC 2435¹⁸. Questo rendeva già segnati i binari dell'intervento legislativo, ma la riforma ha scelto di inserirsi in questo quadro come punto di rottura, toccando anche l'architettura sistematica dei codici penale e processuale.

Appare, quindi, evidente che il processo di rivisitazione organica della disciplina delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi muove dalla presa d'atto del sostanziale fallimento di questi strumenti: a fine 2021, secondo le statistiche tratte dal sito del Ministero della Giustizia, quattro risultavano i condannati in semidetenzione e centodue i sottoposti a libertà controllata, con un'incidenza pari al 0,2% del numero complessivo dei soggetti in area esterna penale.

Finora, infatti, la sovrapposizione della sfera di operatività delle sanzioni sostitutive e della sospensione condizionale della pena rendeva di fatto le prime meno convenienti della seconda in ogni modo. Anche la sovrapposizione con talune misure alternative alla detenzione, in

penale; 3. che siano coinvolti gli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, al fine di consentire l'applicazione delle predette misure nel giudizio di cognizione; 4. che sia esclusa l'applicazione della sospensione condizionale della pena; e) prevedere specifici reati per i quali la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà possa aver luogo anche all'esito del giudizio ordinario, quando la pena inflitta non è superiore a quattro anni; prevedere gli opportuni adeguamenti alla disciplina in materia processuale e di esecuzione penale; f) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritenga di determinare la durata della pena detentiva entro il limite di tre anni, possa sostituire anche d'ufficio tale pena con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato vi acconsente; mutuare per quanto compatibile la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale sanzione sostitutiva di una pena detentiva, debba avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita; prevedere che la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità possa avvenire anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, o con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; prevedere che in tali casi il lavoro di pubblica utilità non possa avere durata superiore alla metà della pena detentiva sostituita e che il suo positivo svolgimento comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato; escludere l'applicazione della sospensione condizionale della pena; g) prevedere che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritenga di determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno, possa sostituire anche d'ufficio tale pena con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, sia adottato il sistema per quote giornaliere e che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato, da determinarsi sulla base delle sue condizioni economiche di vita, anche in rapporto al nucleo familiare, sia compreso tra un minimo di 3 euro e un massimo di 3.000 euro; prevedere che la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria possa avvenire anche con il decreto di condanna e con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e che, in tali casi, il valore giornaliero sia compreso tra un minimo di 1 euro e un massimo di 1000 euro; escludere l'applicazione della sospensione condizionale della pena; h) prevedere che la mancata esecuzione del lavoro di pubblica utilità, della detenzione domiciliare, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni comporti comunque la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita; prevedere, quanto alla pena pecuniaria sostitutiva, che il mancato pagamento della stessa, entro un termine corrispondente alla durata della pena detentiva sostituita, ne comporti la conversione in quella stessa pena, salvo che il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo.

¹⁸ Palazzo, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in www.sistemapenale.it, 8 settembre 2021, p. 2.

quanto applicabili *ab initio* e dunque ancora in condizione di libertà attraverso il meccanismo della sospensione dell'esecuzione di cui all' art. 656 c.p.p., creava i presupposti per una sostanziale concorrenza funzionale rispetto alle sanzioni sostitutive a netto discapito di queste ultime, attesa l'assorbente forza attrattiva delle altre.

Ora viene definitivamente meno l'equazione tra pena detentiva sospendibile e pena detentiva sostituibile e la nozione legale di pena detentiva breve è mutata radicalmente con il limite innalzato da due a quattro anni.

Per contemperare la finalità rieducativa della pena con le esigenze di sicurezza collettiva e il rispetto del principio di proporzionalità della reazione punitiva statale (art. 27 Cost.), si arriva ad attribuire al giudice di cognizione la facoltà di effettuare una prognosi sulla idoneità di una misura sostitutiva in relazione alle specificità del fatto commesso e del reo, per eventualmente arrivare poi ad ammettere il condannato direttamente a percorsi sanzionatori risocializzanti e responsabilizzanti. Si omette così il passaggio dalla magistratura di sorveglianza, per anticiparne però il vaglio a un precedente stadio processuale, nel tentativo di marginalizzare la pena detentiva, che si incentra sull'esclusione sociale, di sfoltire la popolazione carceraria e ridurre la forbice temporale tra sentenza e sua esecuzione, ormai da tempo patologicamente allargatasi a causa del fenomeno dei c.d. libero-sospesi.

1.3. La rivisitazione dell'architettura sanzionatoria, tra le rimodulazioni lessicali e lo scollamento dalla sospensione condizionale

Nell'analisi delle innovazioni addotte dalla l. 27 settembre 2021 n. 134, occorre iniziare dal nuovo articolo 20-*bis*¹⁹ c.p.

Introdotta dalla riforma Cartabia, esso disciplina le pene sostitutive delle pene detentive brevi, fornendo un preciso catalogo di ulteriori sanzioni applicabili dal giudice, qualora, come in

¹⁹ Art. 20-*bis* c.p. (Pene sostitutive delle pene detentive brevi):

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

- 1) la semilibertà sostitutiva;
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

seguito vedremo, la condanna del soggetto si collochi al di sotto di determinate soglie numeriche.

In primis, la portata rivoluzionaria di simile articolo si concreta nel fatto che stabilisce criteri più chiari e specifici per l'applicazione delle predette pene. Ciò tradisce un tentativo di colmare la grave lacuna normativa presente nel sistema prima della riforma: l'assenza di puntuali indicazioni applicative e l'ambiguità di simili strumenti normativi erano estremamente limitative dell'applicazione di simili misure, creando il forte disallineamento tra teoria e pratica, in merito alla detenzione quale *extrema ratio*, cui fatto riferimento nei paragrafi precedenti.

Inoltre, collocandosi, nel Codice penale, di seguito agli articoli sulle pene principali e accessorie (di cui agli artt. 18, 19, 20 c.p.), si rinviene una precisa volontà del legislatore di rendere le pene sostitutive un'ulteriore soluzione sanzionatoria per il giudice di cognizione, altrettanto rilevante: una scelta sistematica che ha l'obiettivo di sottolinearne il ruolo di complemento essenziale per l'apparato già sussistente.

In merito al suo preciso contenuto, rilevante è la modifica del catalogo sanzionatorio. Tra le pene sostitutive, accanto alla pena pecuniaria, esso fa spazio anche al lavoro di pubblica utilità, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà: le ultime due, già presenti fra le pene attualmente previste come “misure alternative alla detenzione”.

L'intervento legislativo ha voluto, infatti, reintrodurre il lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva a largo spettro, vista la sua previa sempre maggiore utilizzazione in materia di circolazione stradale e di stupefacenti.

Sulla scorta del sottostante obiettivo di effettività e proporzionalità, è stata implementata e potenziata anche la pena pecuniaria sostitutiva²⁰.

Invece, dal medesimo articolo si evince chiaramente come, con la riforma Cartabia, vengano definitivamente estromesse dal panorama sanzionatorio penale due delle precedenti sanzioni sostitutive, ormai non più applicate e quasi del tutto desuete: la libertà controllata e la semidetenzione.

²⁰ Cfr. L. Goisis, *La pena pecuniaria nella riforma Cartabia. Luci ed ombre*, in D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano, 2023, p. 74; EAD., *Pena pecuniaria e riforma Cartabia. Una prima lettura critica*, in D. Castronuovo-D. Negri (a cura di), *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, cit., p. 269; EAD., *La pena pecuniaria nella recente riforma della giustizia penale: una valorizzazione da perfezionare*, in Riv. it. dir. proc. pen., Speciale, “*Il sistema sanzionatorio tra realtà e prospettive di riforma*”, 2022, n. 1, p. 297 ss.

La prima era costituita da un insieme di prescrizioni atte a controllare il complesso di attività possibilmente compiute dal detenuto. Ciò avveniva tramite una rete di divieti e obblighi, tra i quali la sospensione della patente di guida; il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi; il dovere di presentarsi almeno quotidianamente presso l'ufficio di pubblica sicurezza indicatogli ovvero presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, compatibilmente con gli impegni lavorativi o didattici; l'impossibilità per lo stesso di allontanarsi senza autorizzazione dal comune di residenza; divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione; il ritiro del passaporto o di ogni altro documento analogo, ai fini dell'espatrio; ogni qualvolta richiesto dagli organi di polizia, il dovere di presentare agli stessi, nei termini prestabiliti, l'ordinanza che determina le modalità di esecuzione della libertà controllata e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena del magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, entrambi documenti che il condannato ha l'obbligo di conservare.

Invece, la semidetenzione corrispondeva all'obbligo che il condannato trascorresse almeno dieci delle ore giornaliere nell'istituto di pena, o addirittura in sue specifiche sezioni secondo la disciplina dell'art. 48 comma 2, l. n. 354/1975.

Da sottolinearsi è anche la variazione del *nomen iuris*, che da “sanzioni sostitutive” diviene “pene sostitutive”.

La significatività di una simile modifica non attiene alla sostanza, poiché restano pur sempre «misure sospensive a contenuto sanzionatorio con efficacia estintiva»²¹, ma tenta di far evolvere l'approccio alle stesse di pari passo con il cambiamento dei loro contenuti verso un tipo di pena-programma.

Si cerca un cambiamento nella direzione di un modello “sospensivo-probatorio”, che permetta un adattamento delle pene scelte a quelle che sono le effettive esigenze risocializzanti nonché preventive della recidiva. Il mezzo con cui si cerca di attuarlo è un maggiore coinvolgimento del condannato nel proprio percorso riabilitativo, perché si possa realizzare in modo concreto l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio e il finalismo rieducativo.

Per la precisa disciplina delle misure si rimanda ai paragrafi successivi, però è opportuno anticipare che la componente rieducativa si declina differentemente nelle varie misure. In

²¹ T. Padovani, *Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato a ottenere risultati modesti*, in Guida dir., 2022, n. 41, p. 9.

particolare, si affida “all’obbligatorio svolgimento di attività utili al reinserimento sociale, nella semilibertà sostitutiva; al mantenimento delle relazioni basilari per il soggetto, nella detenzione domiciliare sostitutiva; nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, all’incontro tra la collettività e l’autore del fatto illecito, sollecitando quest’ultimo al compimento di un percorso di recupero che individua nel lavoro la leva di attivazione delle potenzialità rieducative, in quanto strumento che consente al condannato di rendersi utile alla società e a quest’ultima di accoglierlo, avendone sperimentato la fattiva volontà di adesione ai valori fondamentali che le sono propri ed il rispetto da parte sua dei doveri di solidarietà sociale”²².

Altro aspetto fondamentale è il tema della sottoponibilità delle pene sostitutive all’istituto della sospensione condizionale.

L’ordinamento maggioritario, in passato, era di avviso ben differente dalla prospettiva attualmente più condivisa sul tema, poiché, reputandole non modalità esecutive della pena sostitutive bensì pene autonome²³, le riteneva ammissibili alla sospensibilità condizionale. Secondo altri, costituivano, invece, una «modalità di sospensione della pena detentiva breve, con l’imposizione di obblighi che, se non osservati possono comportare la revoca e l’esecuzione della pena detentiva originariamente irrogata», rendendo la sospensione condizionale un «duplicato inutile e complessivamente disfunzionale»²⁴.

Il d.lgs. n. 150/2022 prende posizione definitiva sul punto, rendendosi portavoce di un’indicazione della dottrina pressoché unanime: si esclude l’applicabilità della sospensione condizionale della pena alle sanzioni sostitutive della pena detentiva (art. 1 co. 17, lett. h l. 27 settembre 2021, n. 134²⁵). Passo decisamente indispensabile da compiere, al fine di garantire effettività all’intero sistema delle pene sostitutive.

In questo modo si elude il rischio che le pene sostitutive vengano assorbite ed evitate dalla sospensione condizionale: quest’ultimo aspetto, concorrenziale, era infatti ciò che faceva da deterrente nel loro utilizzo, poiché lasciando per esse la possibilità della sospensione condizionale risultava vanificata tutta la loro efficacia special-preventiva, insita nel sistema

²² Cfr Balducci, Macrillò, Violi, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, 2024, p. 436.

²³ Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 12872, in *C.E.D. Cass.*, n. 269125.

²⁴ Così A. Gargani, *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, cit., p. 3 ss.

²⁵ Art. 1 co. 17, lett. h, l. n. 134/2021:

Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

[...] h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

della sostituzione, e si rendeva semplice la loro inapplicazione. Questa concorrenza si concretava in primis nel fatto che l'ambito applicativo coincideva con i due anni di pena detentiva in concreto; inoltre, la sospensione condizionale risultava preferibile per il condannato e per l'ordinamento.

Dalla stessa lettera del riformato art. 58 comma 1 l. n. 689/1981²⁶ si evince come l'antecedente logico della applicazione delle nuove pene sostitutive divenga lo scrutinio negativo del giudice sulla possibilità di sospendere la pena²⁷. Qualora la pena rientri tra i casi di applicabilità del detto istituto, il giudice avrà facoltà di optare per la sostituzione solo laddove non ritenga il caso concreto suscettibile di una sospensione condizionale. Una simile scelta implicherà un adeguato onere di motivazione nella scelta del trattamento sanzionatorio più adeguato alle finalità del singolo caso nonché ai principi generali della disciplina.

In realtà la riforma non ha permesso di eliminare completamente il pericolo di questa discrasia, poiché nella fascia di pena fino a due anni di pena in concreto la sospensione condizionale potrà continuare a prevalere: in particolare, nella fascia da uno a due anni, tra le possibili alternative sanzionatorie rimane la sospensione condizionale, ossia quella più favorevole, mentre viene a mancare quella meno favorevole della pena pecuniaria.

Invero, se si fa riferimento al caso in cui si verifichi una prognosi negativa sulla meritevolezza del beneficio della sospensione condizionale e si abbia così timore che essa influenzi lo scrutinio sugli istituti sostitutivi della pena detentiva, occorre tenere a mente il peso ben diverso delle conseguenze che ne possono derivare: ciò ci restituisce una sostanziale differenza tra le due decisioni del giudice.

1.4. L'ambito applicativo: i presupposti oggettivi

Venendo agli aspetti pratici, la riforma ha, dunque, una doppia anima penale e processuale e si costituisce di numerosi interventi.

Tra questi ultimi, centrale è la coerenza finalistica: tutti perseguono un obiettivo comune ed unitario che consta nell'alleggerimento del sistema complessivo, sul versante processuale in riferimento ai tempi e alla numerosità dei processi; su quello sostanziale in merito alla riduzione del primato detentivo. È giustappunto questo versante sostanziale della riforma che consente di affermare che, dal momento che la riforma consta anche di alcune parti suscettibili di

²⁶ Art. 58 comma 1, l. n. 689/1981:

Il giudice, [...], se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva [...].

²⁷ Balducci, Macrillò, Violi, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, 2024, p. 438.

contribuire in misura determinante alla complessiva fisionomia dell'intero sistema, possiamo dire che essa non ha l'unico obiettivo dell'"efficientamento" del sistema, ma segna anche un passo in avanti nel senso della sua modernizzazione²⁸.

L'asse portante della riforma è costituito dalle due deleghe per la riforma del sistema sanzionatorio: la prima (comma 17²⁹) sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e la

²⁸ palazzo, I profili di diritto sostanziale della riforma penale, cit., p. 3.

²⁹ 17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;
- b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;
- c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;
- d) ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;
- e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;
- f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;
- g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;
- h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del Codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;
- i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;
- l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;

seconda (comma 18³⁰) circa l'introduzione di un sistema organico di giustizia riparativa. Possiamo affermare che non siano entrambe più specificamente finalizzate all'obiettivo primario della deflazione e alleggerimento dei processi, quanto piuttosto al rendere la pena carceraria realmente l'*extrema ratio* a livello sanzionatorio.

m) prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo;

n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

³⁰18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;

b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima;

c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a);

d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloclotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;

e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;

f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;

g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria.

Il legislatore ha ritenuto maggiormente efficace ripercorrere strade già note rivitalizzando il sistema già previamente delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, rispetto alla più facile prospettiva di introdurre nuove tipologie sanzionatorie alternative.

Dette nuove sanzioni rimangono al di fuori del catalogo edittale, ma vengono ricollocate all'interno del Codice penale, a fine del Capo sulle "specie di pena": lo spostamento da una legge speciale all'interno del codice lancia un evidente «segnale [...] di avvicinarsi verso il riconoscimento e l'accettazione sociale di pene diverse della reclusione carceraria».³¹

Le condizioni oggettive per l'applicazione delle misure sostitutive sono indicate dal nuovo art. 53³², l. n. 689/81.

In precedenza, l'art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689, prevedeva che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., in luogo della detenzione di massimo due anni, potesse applicare la semidetenzione; entro un anno, era possibile la sostituzione con la libertà controllata; sei mesi invece costituivano il limite edittale massimo per la conversione in pena pecuniaria di specie corrispondente.

Di contro, il sistema attualmente si presenta a struttura piramidale, prevedendo quattro diverse fasce applicative lungo le quali si distribuiscono le varie tipologie sanzionatorie.

La prima fascia è quella delle pene (in concreto) fino ad un anno, ove concorrono tutte e quattro le specie di sanzioni sostitutive, oltre che la sospensione condizionale; nella seconda fascia, da uno a due anni, concorrono le sanzioni della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, oltre che naturalmente la sospensione condizionale; nella terza fascia, da due fino a tre anni, concorrono le sanzioni della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, essendo invece esclusa la sospensione condizionale; nella quarta fascia, da tre fino a quattro anni, concorrono solamente la semilibertà e la detenzione

³¹ T. Travaglia Ciciriello, *Le pene sostitutive tra aspettative e incertezze*, cit., p. 277.

³² Art. 53, l. n. 689/1981 (Sostituzione delle pene detentive brevi):

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-*quater*.

Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 459 del codice di procedura penale.

Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.

domiciliare. Inoltre, con il decreto penale di condanna, al giudice è permesso di sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria (sempre della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-*quater*), con il lavoro di pubblica utilità, su richiesta dell'indagato o del condannato.

Di conseguenza, è possibile rinvenire come il limite massimo, entro il quale la pena detentiva potrà essere sostituita dal giudice, si innalzi da due a quattro anni all'esito degli aumenti di pena eventualmente dovuti a concorso formale o continuazione dei reati³³.

I presupposti oggettivi parametrati alla pena edittale comminabile dal giudice sono, quindi, più elevati della normativa precedente, con ciò rendendo esplicito l'intento di ampliarne il più possibile l'applicazione. Ciò è reso ancora più evidente dall'assenza di alcun filtro selettivo sulla tipologia di reati cui ricondurre la sostituzione.

Inoltre, questa ampia possibilità di applicazione delle pene sostitutive aggiunge un elemento in comune con le misure alternative alla detenzione, oltre alla connotazione rieducativo-risocializzante.

Ancora a favore di una quanto più ampia applicazione del neo-introdotta istituto si aggiunge la reiterabilità delle misure sostitutive: la precedente concessione di una simile pena non osta alla possibilità di una successiva applicazione di analogo istituto, anche di specie diversa, in relazione a un nuovo reato, purché in compatibilità coi presupposti oggettivi.

1.5. I presupposti soggettivi

In riferimento, invece, ai presupposti soggettivi, invece, sussistono preclusioni anche con riferimento ai rei, che discendono dagli artt. 58 e 59 l. n. 689/1981.

Il secondo declina quattro ipotesi di incompatibilità con gli istituti sostitutivi. Le prime due muovono da una ratio simile a quella sottostante all'art. 58-*quater* commi 2 e 3 ord.penit.³⁴, ossia la logica sanzionatoria del fallimento nell'esecuzione di una precedente misura.

In primis, secondo il disposto dell'art. 59³⁵ comma 1, lett. a), nel procedere nei confronti di chi ha commesso il reato per cui condannato nei tre anni dalla revoca di semilibertà, detenzione

³³ Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate le pene sostitutive, si tiene conto dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 c.p., come disposto dall'art. 53 comma 3 l. n. 689/1981. Secondo E. Dolcini, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, cit., p. 4, tale soluzione, che modifica la precedente disciplina, risulta coerente con la logica che ispira la disciplina delle pene sostitutive.

³⁴ Sul punto, cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», in G.U., 19 ottobre 2022, n. 245, suppl. str. n. 5, p. 381.

³⁵ Art. 59, l. n. 689/1981 (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva):

domiciliare ovvero lavoro di pubblica utilità, o anche verso chi ha commesso un delitto doloso durante l'esecuzione delle stesse misure sostitutive. Invero, il giudice che decide sulla responsabilità per il nuovo reato può scegliere di sanzionare l'imputato con una pena sostitutiva più grave, piuttosto che direttamente non applicarla.

In secundis, lo stesso comma alla lett. b) dispone, con riferimento alla pena pecuniaria sostitutiva, che se un soggetto è stato condannato alla stessa, anche sostitutiva, nei cinque anni precedenti senza aver adempiuto al pagamento (salvi i casi di esenzione per insolvibilità ex artt. 71, 103 l. n. 689/1981), non potrà averla in sostituzione di nuova pena detentiva. Chiara è la ratio di restituire solidità all'esecuzione della pena pecuniaria.

Ai sensi della lett. c), si impone il divieto di sostituire con altra pena la detenzione disposta nei confronti di imputato sottoposto a misura di sicurezza personale. L'articolo risponde a una logica social-preventiva e di coerenza sistemica: la pericolosità sociale del soggetto si colloca in evidente contrasto con i presupposti della sostituzione, quali ridotta capacità a delinquere e prognosi di rieducabilità e non recidività. Sono fatti salvi i casi di parziale incapacità di intendere o di volere del reo: qualora la pericolosità del soggetto dovesse scaturire da una patologia, si ritiene più opportuna una "pena-programma" che contempli trattamenti sanitari volontari rispetto alla sequenza pena carceraria-misura di sicurezza³⁶.

Alla lett. d) l'ultima ipotesi, ossia la preclusione per i soggetti imputati per i cd. reati ostativi. La norma fa, quindi, riferimento all'art. 4-bis o.p.: all'applicazione delle misure sostitutive osta, in questo caso, il titolo di reato. L'unica eccezione sono i casi in cui è stata accolta la circostanza attenuante ex art. 323-bis comma 2 c.p. Peculiare nonché discusso, proprio a livello di costituzionalità³⁷, è il fatto che si rinvii esclusivamente al novero di reati della detta norma

La pena detentiva non può essere sostituita:

a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;

b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;

c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;

d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del Codice penale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.

³⁶ D. Bianchi, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, <https://www.la legislazione penale.eu/>, 4 giugno 2024, p. 100.

³⁷ Ivi, p. 97 s.

ex l. 26 luglio 1975, n. 354, senza estendere il richiamo anche ai casi di superamento delle ostatività³⁸, ricompresi sempre nello stesso articolo.

Deroga al disposto della totalità dell'articolo il caso in cui l'imputato sia minorenne.

1.6. Il (vasto) potere discrezionale del giudice, tra criteri di ragguaglio e un persistente ampio margine di manovra

Il sovraesposto art. 58 l. n. 689/1981 si interseca, quindi, con un ulteriore profilo fondamentale della riforma delle pene sostitutive, ossia la disciplina del potere discrezionale del giudice in ordine all'*an* e al *quomodo* della sostituzione (art. 1 co. 17 lett. c del d.d.l. AS 2353).

Già il precedente art. 545-*bis* comma 1 c.p.p.³⁹, riscritto poi dal correttivo n. 31/2024, poneva alla discrezionalità del giudice un limite analogo, nella scelta tra sospendibilità e sostituibilità della pena in caso di convergenza delle stesse.

La precedente formulazione espletava una funzione definibile “pedagogica”⁴⁰.

In linea generale, è possibile definire anche il nuovo art. 545-*bis* c.p.p., comma 1⁴¹ espressione della consapevolezza del legislatore che la previsione di un programma da affiancare alla maggior parte delle pene sostitutive può richiedere un tempo supplementare rispetto alla valutazione teorica della sostituibilità della pena da comminare.

³⁸ Ovvero: l'utile collaborazione con l'autorità giudiziaria o le nuovissime fattispecie complesse per i non collaboranti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*bis*.1 dell'art. 4-*bis*, l. n. 354/1975 (come modificato dal d.lgs. n. 162/2022, conv. in l. n. 199/2022) in relazione ai reati cc.dd. di prima fascia, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva per i delitti cc.dd. di seconda fascia, l'osservazione scientifica della personalità per i reati di cui al comma 1-*quater* dell'art. 4-*bis* l. n. 354/1975. Sull'argomento, volendo, L. Pulito, *L'ostatività riveduta e (forse) corretta: la recente riforma dell'art. 4-bis ord. penit.*, in *Cass. pen.*, 2024, n. 2, p. 721 ss.

³⁹ Che così recitava: «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso».

⁴⁰ Così M. Gialuz, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature*, in *Sist. pen.*, 29 gennaio 2024, critico verso tale cancellazione del riferimento alla non sospendibilità della pena irrogata, giudicata «inopportuna».

⁴¹ Così come modificato dall'art. 2 comma 1, lett. u, d.lgs. n. 31/2024, l'art. 545-*bis* c.p.p. (Condanna a pena sostitutiva), comma 1:

1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso».

Esso, difatti, delinea il procedimento attraverso il quale si approda alla decisione sulla sostituzione della pena detentiva: se il giudice, una volta ritenuto che sussistano le condizioni per sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva, e acquisito il consenso dell'imputato, prestato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, non ritiene di disporre degli elementi necessari per decidere immediatamente, dispone la sospensione del processo e la fissazione di un'apposita udienza non oltre sessanta giorni, con avviso alle parti e all'UEPE competente.

Per di più, l'articolo attiene alla modifica più saliente sul piano processuale operata dalla riforma. Arriva a scandire questo nuovo "spazio adeguato affinché, anche sul piano probatorio, si possa approfondire il tema della sanzione in modo separato ed indipendente rispetto alla pronuncia sulla responsabilità"⁴². Inserendo un "inedito" momento processuale di interazione tra giudice e reo, il neo-introdotto articolo permette di approfondire, in autonomia rispetto alla pronuncia sulla responsabilità, il tema della sanzione più congrua al singolo caso, secondo un modello decisorio "a formazione progressiva"⁴³. Aspetto che, però non cancella la dimensione di accessorietà delle pene sostitutive rispetto alla sanzione detentiva.

Sempre nel quadro di questo netto *favor* manifestato dal legislatore nelle sue scelte riguardo la disciplina delle pene sostitutive si innesta l'esclusione, al condannato ad una delle pene sostitutive di cui agli artt. 55, 56, 56-bis, l. n. 689/1981, dell'applicazione dell'art. 120 d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285: da un lato, infatti, questa scelta normativa dovrebbe rendere le pene sostitutive realmente finalizzate al reinserimento sociale del condannato anche non privandolo di uno strumento fondamentale per gli spostamenti ed il lavoro; dall'altro ciò incrementa la forza attrattiva delle pene sostitutive rispetto alle omologhe misure alternative alla detenzione.

L'art. 58, l. n. 689/1981,⁴⁴ prevede che la delicata operazione, solitamente propria della magistratura di sorveglianza e delle misure alternative alla detenzione, di temperare il

⁴² Balducci, Macrillò, Violi, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, 2024, p. 434.

⁴³ F. Ruggieri, *Le pene sostitutive: caratteri generali e profili procedurali*, in A. Salerno (a cura di), *L'applicazione della pena e le pene sostitutive dopo la Riforma Cartabia. Irrogazione, esecuzione e sostituzione della pena, alla luce della Riforma Cartabia* (D. lgs. 150/2022), Napoli, 2023, p. 186.

⁴⁴ Art. 58, l. n. 689/1981 (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive): Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

finalismo rieducativo delle pene sostitutive con le esigenze di sicurezza collettiva, sia invece anticipata nel procedimento e posta nelle mani del giudice della cognizione. Egli dovrà, così, optare per l'applicazione delle pene sostitutive quando verifichi possano essere «più idonee alla rieducazione del condannato», e permettano di assicurare «la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Richiamato dall'art. 545-*bis* comma 2 c.p.p., esso potenzia la discrezionalità “commisurativa”⁴⁵ riconosciuta al giudice, al contempo limitandola con precisi criteri.

Intanto si ancora la possibilità (l'*an*) di concedere la sostituzione al *quantum* di pena effettivamente irrogato, secondo il disposto dell'art. 59 l. n. 689/1981, e alla disciplina prevista dall'art. 133 c.p. Ciò lascia intendere che un parziale residuo di pericolosità non solo costituisce un aspetto compatibile con la finalità rieducativa e risocializzante delle misure sostitutive, anzi ne diviene quasi il fondamentale presupposto per riuscire al meglio ad arginare i rischi di recidiva.⁴⁶ Presupposto che si ritiene venga invece a mancare nel momento in cui sussistano “fondati motivi” di ritenere che le particolari prescrizioni eventualmente disposte in sostituzione della detenzione saranno disattese/eluse dal soggetto.

Con riferimento al *quomodo* segue il resto dell'articolo, che, nei commi successivi, guida il giudice nella scelta della misura più idonea nel delicato bilanciamento tra le finalità di rieducazione nonché reinserimento sociale e la compressione della libertà personale del reo, tramite i principi di gradualità e di *extrema ratio* della misura più afflittiva.

Questi si esplicano in oneri sia di avere particolare attenzione alle varie condizioni soggettive in cui può versare l'imputato (quali età, salute, maternità, uso certificato di sostanze stupefacenti o alcoliche), sia di “motivazione rafforzata” in ogni circostanza in cui il magistrato giudicante si trovi portato a scartare l'applicazione delle due misure più lievi (lavoro di

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. ⁽³⁾

Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

⁴⁵ Balducci, Macrillò, Violi, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, 2024, p. 446.

⁴⁶ In tal senso, v. Cass., Sez. V, 11 luglio 2023, n. 43622, in *Dir. pen. proc.*, 2024, n.1, 33.

pubblica utilità ovvero pena pecuniaria). Nel secondo caso è dunque richiesta una puntuale esplicitazione delle “specifiche ragioni” alla base della scelta.

Altre previsioni normative si aggiungono nel manifestare la netta propensione del legislatore per l’ampliamento maggiore possibile dell’utilizzo delle pene sostitutive: anzitutto le previsioni inerenti la possibilità che il giudice, in caso di mancata esecuzione della pena sostitutiva ovvero di violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determini la revoca e sostituisca la parte residua non solo necessariamente con la pena detentiva sostituita ma anche con un’altra pena sostitutiva più grave. Ad esse si aggiunge la previsione secondo cui, in deroga alla regola generale, al condannato, che stia espiando una pena sostitutiva delle misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della l. n. 354/1975⁴⁷, può essere concesso l’affidamento in prova al servizio sociale (che è pacificamente misura più favorevole delle pene sostitutive in quanto nemmeno lontanamente para carceraria) dopo l’espiazione di almeno metà della pena, a condizione che egli abbia serbato un comportamento tale per cui l’affidamento in prova appaia più idoneo alla rieducazione del condannato e assicuri comunque la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Acconsentire dunque alla semilibertà o alla detenzione domiciliare non preclude definitivamente la possibilità di accedere all’affidamento in prova.

Infine, la disposizione che più di ogni altra, nella parte qui trattata della recente riforma, dimostra ed esplicita il tentativo di rilanciare questo strumento al tempo stesso deflattivo della condanna carceraria e rieducativo effettivo dei condannati nei circuiti sani della società, è l’espressa esclusione della possibilità di sospendere condizionalmente le pene sostitutive (art. 61-*bis*), con ciò dando nuova linfa al sistema sostitutivo e rinnegando così la natura di pene autonome delle pene sostitutive riaffermandone piuttosto la natura di modalità esecutiva della pena comminata, alternative esse stesse alla sospensione condizionale.

Appare dunque evidente che anche la valutazione sulla sostituibilità delle pene detentive fino a quattro anni e gli elementi prognostici non solo negativi, sulla non recidivanza nel reato, ma anche positivi sulla realistica probabilità che le prescrizioni dell’una o dell’altra pena

⁴⁷ Ossia semilibertà o detenzione domiciliare.

sostitutiva saranno adempiute, dovranno entrare a far parte dell'oggetto della decisione del giudice della cognizione che, dunque, dovrà ampliarsi fino a ricomprendere una approfondita indagine sulla personalità dell'imputato.

Infine, a conclusione della tematica della discrezionalità del giudice, possiamo affermare che sia stata lasciata a maglie molto ampie, anche se per quanto possibile orientata secondo criteri rieducativi.⁴⁸

1.7. La collocazione nel procedimento penale

Come previamente affermato, la prima peculiarità rispetto alle misure alternative è la diversa collocazione nel procedimento penale. Infatti, mentre approfondiremo dopo la collocazione delle misure alternative, nel caso delle sostitutive esse vengono definite dal giudice di cognizione nell'ambito della sentenza di condanna.

La disciplina dell'esecuzione penale non è solo riferita alla sentenza, ma è da ricondursi alla logica dell'accertamento che sottostà alla cognizione penale, che, dobbiamo ricordare è uno *ius singularis*⁴⁹.

Il necessario presupposto per l'esecutività è il giudicato (art. 648 c.p.p.), ossia l'irrevocabilità definitiva, la consunzione del potere giurisdizionale, solitamente conseguente a una quanto maggiore ricostruzione del fatto storico e la sua conseguente qualificazione giuridica.

L'esecutività non si acquisisce sempre solo con il passaggio in giudicato: ad esempio, nel caso delle sentenze di condanna coincide con il momento in cui il provvedimento diviene irrevocabile⁵⁰.

⁴⁸ Ne è chiara espressione il disposto di cui alla lett. c, che vale la pena riportare interamente: «prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente [c.s.] il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive». Al riguardo mette conto notare che al legislatore delegato non basterà richiamare i due criteri generali dell'idoneità rieducativa e della prevenzione di nuovi reati, ma dovrà anche «disciplinare il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive»: una indicazione di delega che tradisce le preoccupazioni suscitate dal conferimento di ampia discrezionalità, ma che non sarà facile per il delegato tradurre in norme dotate di efficacia reale.

⁴⁹ Questo significa che, da un lato, essa fa riferimento a un presupposto giuridico, e la decisione si basa sulla cognizione; dall'altro, quest'ultima è destinata solo ai soggetti coinvolti.

⁵⁰ cfr art. 648 c.p.p.:

1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione [633-636].

2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla [585] o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile [591]. Se vi è stato ricorso per cassazione [606], la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso [616].

Come disposto dall'art. 655 c.p.p., a curare l'esecuzione di un provvedimento penale è il pubblico ministero, in funzione di organo dello stato, con un ruolo sia ricognitivo sia direttivo della polizia giudiziaria. Dopo la trasmissione dell'estratto esecutivo da parte della cancelleria, egli è tenuto a emettere l'ordine di esecuzione, dopo un previo controllo sugli aspetti fondamentali dello stesso.

Come illustrato dal sesto comma dell'art. 656 c.p.p., segue la sospensione dell'esecuzione per trenta giorni, dovuta per le pene detentive brevi: essa è temporanea e ne può essere concessa una sola per ogni condanna. Viene emesso un decreto ad hoc a cui si accompagna l'ordine di esecuzione nello stesso atto. In questo arco di tempo, il condannato resta libero (c.d. libero sospeso) e ha la possibilità di chiedere misure alternative sottoscrivendo un'apposita istanza. La soglia sono i 4 anni di pena, calcolati sottraendo presofferto e fungibilità, sommando pene concorrenti ed escludendo dal computo i benefici. Si sottrae anche la liberazione anticipata per un altro reato a cui il soggetto è detenuto. Il numero di anni sale a sei per i tossicodipendenti e gli alcolodipendenti, senza possibilità di applicazione estensiva ad esempio alle ludopatie. Devono essere soggetti che stiano almeno per iniziare un programma di recupero. In altri casi, elencati al comma 9 dello stesso articolo, non è possibile accedere alla sospensione, per via della tipologia di reato commesso, ossia più grave.

A questo fa seguito l'inizio del vero e proprio procedimento esecutivo, per cui, se la domanda non viene ritenuta inammissibile, si procede con un'udienza.

Facendo però un passo indietro, alla fine di un procedimento penale, il giudice, nel procedimento ordinario, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, torna nell'aula di udienza per procedere con la pubblicazione, tramite la lettura *coram populo* del dispositivo della sentenza, e della solitamente contestuale motivazione.⁵¹

È qui che si innesta la peculiare procedura di *sentencing* prevista dall'art. 545-bis c.p.p., affine a quelle tipiche degli ordinamenti di common law. Come avremo modo di vedere a fine capitolo, caratteristica centrale di questi ultimi è la bifasicità del modello, che si concreta in una netta cesura tra affermazione della colpevolezza e quantificazione della pena: la prima si basa sul mero accertamento delle evidenze fattuali e manca di motivazione; la seconda quantifica la sanzione scelta motivandola in rapporto al caso di specie.

3. Il decreto penale di condanna [459 ss.] è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile [461].

⁵¹ Camon, Cesari, Daniele, Di Bitonto, Negri, Paulesu, *Fondamenti di procedura penale*, Cedam, 2023, p.659 ss.

Questo procedimento bifasico, grazie alla riforma Cartabia, riesce a entrare nello stretto spazio che residua in capo al giudice per la concatenazione logica che vede, seppur di poco, anteposta la decisione sulla responsabilità alla quantificazione della condanna: la pronuncia su di esse avviene senza soluzione di continuità.

In sede di decisione sulla sostituzione della pena, ciò cambia. Il giudice, anziché provvedere all'iniziale commisurazione della pena principale conseguente alla condanna, se si trova sotto i limiti di pena previamente esposti e ha scelto di non concedere la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo è tenuto a informare le parti della possibilità di sostituirla con una delle sanzioni previste dall'art. 53 della l. n. 689/1981.

L'imputato, quindi, anche tramite un procuratore speciale designato, è chiamato ad esprimersi in merito, accettando o meno che il giudice possa applicargliele.

Sentito anche il pubblico ministero, il giudice decide immediatamente ovvero rinvia a un'udienza successiva da tenersi entro sessanta giorni. In questo intervallo di sospensione del processo, si acquisirà il programma di trattamento redatto dall'Uepe competente, nonché, sempre dallo stesso o dalla polizia giudiziaria, eventuali certificazioni di dipendenze e ogni informazione inerente alla persona dell'imputato che sia utile a verificare l'opportunità di applicare una pena sostitutiva e a capire quale sia la più adeguata.

Anche questa indagine ha rischio di influenza su un successivo giudizio penale, poiché il terzo comma dell'art. 545-*bis* non chiarisce se quanto acquisito abbia poi a entrare nel fascicolo del dibattimento, che verrebbe, da ultimo, consegnato al giudice del grado successivo. Nell'ambito della eventuale successiva udienza si opera una valutazione del supplemento istruttorio e si interloquisce nuovamente con le parti, che dispongono di un termine per depositare memorie e documentazione ulteriori. Se il giudice decide di sostituire la pena detentiva inizialmente, comminata procede a integrare il dispositivo; altrimenti, si conferma la decisione originaria. Segue la lettura dello stesso, quindi, scatta il decorso dei termini per impugnare. La motivazione viene redatta in modo contestuale ovvero entro i termini previsti: nel primo caso, o verrà esposta in udienza a seguire la lettura del dispositivo, ovvero ne è possibile la sostituzione con un'esposizione riassuntiva.

L'avviso alle parti della possibilità di ricorrere alle misure sostitutive, per poi giungere a una manifestazione di volontà dell'imputato, appaiono in realtà superflui, dal momento che il giudice ha libera scelta nel momento in cui deve valutare se disporle o meno: l'assenso esplicito del soggetto viene richiesto sulla scorta del carattere trattamentale delle dette pene, con il rischio però che vadano a minare la sua posizione agli occhi del giudice di un eventuale giudizio di secondo grado che potrebbe avere esito assolutorio. Difatti, quanto richiesto

corrisponderebbe alla sua volontà circa la tipologia di pena, in un momento processuale non ancora definitivo e in cui, dunque, ancora irremovibile non è la discussione sulla sua responsabilità: atteggiamento poco in linea con il diritto di difesa.⁵²

Ci si chiede se dunque tale comunicazione debba avvenire a prescindere e avere ad oggetto esclusivamente tale possibilità e le condizioni per accedervi, ovvero se sia da effettuarsi solo qualora nel caso di specie sia concretamente realistica la loro concessione. La seconda opzione implica una parziale e provvisoria valutazione di merito da parte del giudice.

La generale ratio della riforma e lo stesso disposto dell'art. 545-*bis* c.p.p., che mettono al centro il consenso dell'imputato e distinguono la fase dell'acquisizione delle informazioni necessarie da quella della valutazione di merito sulla sostituzione, farebbero propendere per la prima posizione.

Al contempo esigenze processuali e il fatto che il giudice potrebbe già ritenere idoneo il soggetto alla concessione delle misure, renderebbero più presumibilmente da ritenersi facoltativa la comunicazione di detta possibilità.

Interviene in questo scenario il d.lgs. 31/2024. Sfumando e stemperando la bifasicità del meccanismo, risulta evidente dal disposto dell'art. 545-*bis* c.p.p., così come modificato, la possibilità per il giudice, in presenza dei "presupposti" del caso (e non più "condizioni"), di condannare l'imputato direttamente a pena sostitutiva, senza necessità di dare avvisi o instaurare contraddittori alcuni in via preventiva. Di converso, qualora li ritenga non integrati, ha piena facoltà di non sostituire senza oneri di motivazione particolari.

Chiara è l'impronta di economia processuale, perché risulta così massimizzata la possibilità di concentrare tutta la fase decisionale del processo, dalle conclusioni sulla responsabilità, al quantum di pena, alla sua sostituzione. Difatti, si circoscrive a *extrema ratio* la possibilità di ricorrere a udienze successive: nell'immediato, subito dopo la lettura del dispositivo, se ne procede all'eventuale integrazione. Segue nella stessa udienza la seconda lettura, così come modificato con l'aggiunta degli obblighi e delle prescrizioni del caso. Sarà possibile slittare a un'udienza, nei sessanta giorni successivi, in caso di necessità degli accertamenti ulteriori di cui al comma 2.

Potrà, così, verificarsi l'ipotesi che il giudice chieda previamente il consenso al reo, per poi procedere in un'unica soluzione a condanna e sostituzione, così come che tale acquisizione si

⁵² M. Gialuz, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature*, cit.

riveli totalmente superflua poiché del magistrato già decisa sfavorevolmente la possibilità applicare pene ex art. 53, l. 24 novembre 1981, n. 689, al caso concreto. Perde così ogni rilievo processuale la dinamica del consenso dell'imputato e la sua compatibilità col diritto di difesa.

1.8. La disciplina del regime transitorio

Per concludere, vista la portata sostanziale sul piano sanzionatorio, portata da questa riforma, occorre effettuare un breve cenno alla disciplina transitoria⁵³ di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150/2022.

La disciplina risulta permeata dal principio del *favor rei*, in ragione del quale si è cercata la più possibile subitanea applicazione della nuova normativa.

In primis, rivelandosi questo un caso di successione di leggi penali nel tempo, irremovibile permane il divieto assoluto di applicazione in *malam partem*.

In secundis, essa prevede l'applicazione del principio di retroattività in *bonam partem*, secondo cui si estende ai procedimenti pendenti in primo o secondo grado la nuova disciplina in materia, nella misura in cui le nuove pene sostitutive risultino più favorevoli. In essi sono ricompresi tutti i casi di annullamento in Cassazione con rinvio.

Ciò rende ancora più palese la volontà del riformatore di non solo rivitalizzare istituti desueti nella prassi giudiziaria, ma soprattutto di dare vera concretizzazione alla logica rieducativa della pena, abbandonando l'idea di pena carceraria quale unica risposta sanzionatoria effettiva e censurando la privazione della libertà personale del singolo mediante l'esecuzione detentiva di crimini puniti con la reclusione inferiore a quattro anni.⁵⁴

Qualora, invece, l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo si sia collocata mentre il processo era già giunto in Corte di cassazione, residua la possibilità di presentare comunque, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive. Resta fermo il presupposto che il soggetto risulti condannato nel limite edittale di quattro anni.

⁵³ Su questi profili, cfr. A. Diddi, *Le disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi*, in Proc. pen. giust., 2023, n. straord., p. 84 ss.; A. Marandola, L. Eusebi, M. Pelissero, *Entrata in vigore, regime transitorio e differimento della riforma*, in Dir. pen. proc., 2023, n. 1, p. 7 ss.

⁵⁴ A. Diddi, *Le disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Processo penale e giustizia*, 2023.

In merito alla pendenza in secondo grado ovvero presso il giudice di legittimità, si fa riferimento ai casi in cui la sentenza del grado precedente si colloca entro il 30 dicembre 2022, a prescindere dal decorso dei termini per il deposito della motivazione o per impugnare.⁵⁵

La compatibilità col principio devolutivo alla base dell'appello si risolve grazie all'impossibilità che sia la stessa Corte di appello a valutare d'ufficio la possibilità della sostituzione, poiché non costituisce parte delle ipotesi tassativamente previste dalla disciplina, dovendo essa invece essere proposta dell'imputato con specifica istanza. Ciò non deve necessariamente coincidere temporalmente con l'atto di gravame o di proposizione dei motivi aggiunti ex art. 585.4 c.p.p., bensì entro il limite massimo dell'udienza di discussione.⁵⁶ Così la giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia del 30 ottobre 2023, adoperandosi per fornire un ulteriore incentivo circa applicabilità ed effettiva applicazione delle dette pene. Il sovraesposto orientamento giurisprudenziale prende così le mosse dalla disciplina del giudizio di appello, ma tradisce una più generale prospettiva interpretativa conforme quanto più possibile conforme al dettato normativo e alle intenzioni del legislatore, mirato alla più ampia applicazione delle pene sostitutive nella prassi giudiziaria.

La riforma, come già accennato sopra, ha provveduto a eliminare le sanzioni della semidetenzione e della libertà controllata. Se per chi sottoposto alla prima è ammessa la facoltà di chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella nuova semilibertà, in linea generale permane comunque la sottoposizione alla previgente disciplina qualora sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

1.9. La semilibertà sostitutiva

La semilibertà sostitutiva, disciplinata dall'art. 55, l. n. 689/1981⁵⁷, così come novellato dall'art. 71 del d.lgs. n. 150 /2022, consiste in una delle due misure di fascia più alta, assieme

⁵⁵ G. Biondi, *L'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale*, cit., p. 150. In giurisprudenza, Cass., Sez. IV, 26 settembre 2023, n. 43975, in *C.E.D. Cass.*, n. 285228.

⁵⁶ Cass., Sez. IV, 23 gennaio 2024, in *C.E.D. Cass.*, n. 285751; Cass., Sez. VI, 29 settembre 2023, n. 46782, in *C.E.D. Cass.*, n. 285564; Cass., Sez. VI, 28 luglio 2023, n. 33027, in *C.E.D. Cass.*, n. 285090.

⁵⁷ Art. 55, l. n. 689/1981 (Semilibertà sostitutiva):

La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti.

I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto

alla detenzione domiciliare sostitutiva: per questo motivo entrambe richiedono di essere accompagnate da una chiara specificazione delle ragioni per cui non era possibile applicare i due istituti di minor impatto. Rispetto ad essa, però, richiede ancora al soggetto di permanere in un istituto di pena, seppur contraendo tale portata custodialistica.

Essa è, infatti, parzialmente detentiva poiché dispone l'obbligo di permanenza in carcere solamente per una parte della giornata, così da ridurre comunque l'impatto della segregazione. Più precisamente si prevede che il soggetto condannato debba rimanere per un numero minimo di ore giornaliero (almeno otto) in istituto, con la possibilità, però, di svolgere, durante le rimanenti ore trascorse fuori, un impiego preciso, ossia *“attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed a reinserimento sociale”*, secondo il programma di trattamento approvato dal giudice di cognizione e predisposto dall'Uepe di riferimento⁵⁸.

L'istituto di pena assegnato al condannato sarà individuato nel comune di residenza o domicilio, lavoro, studio del semilibero, secondo il principio di “territorialità” nell'esecuzione della pena, in un'ottica di maggiore reinserimento sociale. Seguirà, quindi, la vigilanza, ed eventuale assistenza, dell'ufficio di esecuzione per tutta la durata della semilibertà.

Il rapporto tra la durata di simile misura sostitutiva e la pena sostituita è di uno a uno: un giorno di pena equivale a un giorno di semilibertà, come specificato dal successivo art. 57 l. n. 689/1981⁵⁹.

compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno. L'ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

⁵⁸ L'ufficio di esecuzione penale esterna, che sarà da individuarsi sulla base della residenza indicata dall'imputato.

⁵⁹ Art. 57 l. n. 689/1981 (Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio):

La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

Sul piano strettamente esecutivo, secondo il disposto dell'art. 661 comma 1 c.p.p.⁶⁰, l'avvio alle misure della semilibertà o detenzione domiciliare sostitutive principia con la trasmissione della sentenza dal magistrato requirente al giudice di sorveglianza.

Come illustrato nell'art. 62 l. n. 689/1981, egli ha quarantacinque giorni di tempo per provvedere senza ritardo, con ordinanza. Previamente, il magistrato avrà effettuato una verifica dell'attualità delle prescrizioni e deciso se confermarle o modificarle, assieme alle modalità di esecuzione della pena.

L'ordinanza è quindi immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui si colloca il domicilio del reo. Qualora esso non sia noto, l'atto viene fatto pervenire sia al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, sia all'ufficio di esecuzione penale esterna e al direttore dell'istituto penitenziario cui assegnato il soggetto. Mentre corrisponde tutto il resto dell'iter, quest'ultima notificazione chiaramente non è da espletarsi nel caso della detenzione domiciliare sostitutiva.

Una volta ricevuto l'atto, l'organo di polizia ha da consegnarne copia al condannato, intimandogli di costituirsi nell'immediato presso l'Uepe di riferimento e di ottemperare alle direttive che impartisce.

1.10. La detenzione domiciliare sostitutiva

Il nuovo articolo 56 della l. n. 689/1981⁶¹ comporta l'obbligo di *“rimanere nella propria abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura,*

⁶⁰Art. 661 comma 1 c.p.p. (Esecuzione delle pene sostitutive):

Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689(3). Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.

⁶¹ Art. 56, l. n. 689/1981 (Detenzione domiciliare sostitutiva):

La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case-famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.

Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale.

Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare.

Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle

assistenza o accoglienza ovvero in comunità o case famiglia protette per non meno di dodici ore al giorno (a fronte delle ventiquattro potenzialmente raggiungibili nella corrispondente misura alternativa), avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice”.

Simile pena non esclude lo stato detentivo, tanto che rientra nel novero delle due misure sostitutive più stringenti, con la differenza che, però, nel caso di specie, questo si estrinseca in condizioni di maggiore umanità⁶², proprio in ragione del domicilio quale luogo di svolgimento. Scopo è infatti quanto più possibile scongiurare gli effetti dell’espiazione carceraria.⁶³

In aggiunta, il secondo comma si fa portavoce del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., offrendo la possibilità che sia lo stesso ufficio di esecuzione esterna, nel momento in cui predispone il programma trattamentale, a occuparsi di trovare “soluzioni abitative comunitarie adeguate” all’espletamento della misura, qualora, caso peraltro molto frequente nella prassi, il soggetto non disponga di domicilio idoneo. Ciò si rende necessario soprattutto nelle situazioni di tessuto familiare e sociale carenti o che addirittura potrebbero ostare al sereno svolgimento della misura: il rischio sarebbe che tali circostanze di fatto portino a tagliare fuori dall’applicabilità concreta della norma proprio fasce di popolazione potenzialmente carceraria, per un mero problema logistico di mancanza di un domicilio idoneo.

Altro limite oggettivo si rinviene nell’inammissibilità dello svolgimento della detenzione domiciliare sostitutiva presso immobili occupati abusivamente, poiché in conflitto con ogni ratio di rieducazione.

Le condizioni meno gravose di svolgimento, in ragione della collocazione abitativa, sono parzialmente stemperate dal maggior numero di ore da trascorrervi rispetto alla suindicata semilibertà.

caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

⁶² A. Costantini, *Prospettive di riforma della detenzione domiciliare tra pena principale e sanzione sostitutiva: verso un reale superamento del paradigma carcerocentrico?*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, n. 1, p. 310.

⁶³ G. Mentasti, *L'applicazione della pena della detenzione domiciliare sostitutiva in appello in un caso di maltrattamenti in famiglia*, Corte d'Appello di Napoli, sent. 6 ottobre 2023 (dep. 20 ottobre 2023), Pres. Grassi, rel. Forte, in *Sistema Penale*, novembre 2023, p. 6.

Lo stato detentivo, per quanto più lungo, risulta comunque alternato a momenti di libertà durante i quali gli obblighi di stare sono ben più alleggeriti rispetto alle corrispondenti misure alternativa e cautelare.

Qui, a fronte del numero minimo di ore da trascorrere nel proprio domicilio, si stabilisce la garanzia per il condannato di almeno quattro ore in libera uscita, anche non continuative, cosicché possa provvedere alle proprie esigenze di vita: una soglia minima di libertà che vuole essere strumento responsabilizzante in favore del condannato, incentivando il mantenimento di rapporti familiari ed amicali.⁶⁴ Di fatti, la spiccata finalità rieducativa si rinviene anche nella previsione, per il detenuto, di usufruire di massimo altri quarantacinque giorni sottoforma di licenze in favore di giustificati motivi afferenti a salute, lavoro, studi, famiglia, relazioni affettive di varia sorta.⁶⁵

A fronte di ciò, il condannato soprattutto ha a disposizione fino a dodici ore al giorno di libertà per assolvere a esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute. Analogamente alla misura precedentemente trattata, centrale è il programma di trattamento elaborato dall'Uepe, ufficio che ha anche da riferire periodicamente sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale in svolgimento da parte del detenuto.

Si aggiunge la possibilità di applicare strumenti elettronici di controllo al condannato per garantire ulteriore sicurezza sui suoi movimenti, senza che, però, la temporanea indisponibilità di essi ritardi l'inizio dell'esecuzione della misura⁶⁶.

Anche in questo caso, la durata di simile misura sostitutiva è direttamente proporzionale alla pena sostituita, secondo l'equivalenza di un giorno di pena a un giorno di detenzione domiciliare.

Per i profili esecutivi si rimanda alla trattazione esaurita nel precedente paragrafo.

⁶⁴ D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso, *Riforma Cartabia, la nuova giustizia penale*, Cedam editore, 2023.

⁶⁵ In tal senso, l'art. 69, comma 1, legge n. 689/1981, come novellato dall'art. 71 d.lgs. n. 150/2022, che fissa in quarantacinque giorni l'anno la durata massima complessiva delle licenze. Cfr. E. Dolcini, *Dalla Riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, in *Sistema Penale*, 30 agosto 2022.

⁶⁶ Per A. Bernardi, *Note sparse sulla disciplina della pena pecuniaria e delle altre sanzioni sostitutive nella riforma Cartabia*, in D. Castronuovo D. Negri (a cura di), *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, cit., p. 230, si tratta di una norma «deresponsabilizzante» e che tende a sottovalutare i rischi cui risulta esposta la vittima e/o la società.

1.11. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo

Disciplinato nel nuovo art. 56-*bis* l. n. 689/1981⁶⁷, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo viene definito “*prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato*”.

Precedentemente alla riforma Cartabia, questa misura vedeva varie referenti in specifiche norme, di settore e non⁶⁸: la riforma Cartabia interviene a renderla una pena sostitutiva con disciplina autonoma e di carattere generale.

Esso si risolve, dunque, in un obbligo di *facere*, senza componente detentiva, e si concreta in una pena “agita” col precipuo obiettivo di «restituire al soggetto la comunità e alla comunità il soggetto»⁶⁹.

⁶⁷ Art. 56-*bis*, l. n. 689/1981 (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo):

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato. Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

⁶⁸ Pur con funzioni diversificate, si trovano: nel d.lgs. n. 274/2000, dove il lavoro in favore della collettività è previsto come pena principale irrogabile dal giudice di pace; in relazione ad alcuni reati in materia di stupefacenti o per i reati stradali previsti dagli artt. 186 comma 9-*bis*, e 187 comma 8-*bis*, del “Codice della strada”, come sanzione sostitutiva della pena detentiva o pecuniaria da questi prevista; nell’art. 165 c.p., come obbligo che accompagna la sospensione condizionale della pena; nell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (art. 168-*bis* c.p., inserito dalla l. n. 67/2014), come contenuto indefettibile al quale subordinarne la concessione; nell’art. 20-*ter* o. p., introdotto dal d.lgs. n. 124/2018, come elemento del trattamento rieducativo del detenuto.

⁶⁹ Così R. Palavera, *Brevi scorci di orizzonte. Disseminazione dei contenuti di facere e occasioni di una loro sistematizzazione da parte del legislatore delegato*, in Riv. it. dir.proc. pen., 2022, n. 1, 342. Cfr. altresì T. Travaglia Ciciriello, *La riforma delle sanzioni sostitutive e le potenzialità attuabili del lavoro di pubblica utilità*, in Leg. pen. (web), 21 settembre 2022, 9 ss.

Si fa espresso rinvio, in quanto compatibile, alla disciplina prevista per la pena principale applicabile dal giudice di pace ex art. 54 d. lgs. l. n. 274/2000⁷⁰, che derivava a sua volta dalla sanzione da conversione della pena pecuniaria prevista negli artt. 102 e 105 l. n. 698/1981 sul lavoro sostitutivo.

La durata, differentemente dal lì previsto limite massimo di mesi sei, deve corrispondere a quella della pena detentiva sostitutiva. Inoltre, si prevede che il soggetto presti non meno di sei e non più di quindici ore di lavoro settimanali, salvo che non faccia egli stesso espressa richiesta di accedere a un ammontare superiore, così da non pregiudicare esigenze lavorative, familiari, di studio o salute.

Il limite giornaliero massimo di ore rimane comunque di otto ore, come per ogni dipendente secondo la legislazione italiana. Ai fini del computo della pena un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a due ore lavorative.

Solitamente ha luogo nella regione di residenza del condannato. Secondo quanto disposto nell'art. 56-ter comma 1, l. n. 689/1981⁷¹, l'ambito territoriale di esecuzione diventa limitativo anche della libertà di circolazione, visto il dovere per il reo di permanere nell'area geografica

⁷⁰ Art. 54 d. lgs. l. n. 274/2000 (Lavoro di pubblica utilità):

1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato. 2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. 3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. 4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. 5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. 6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

⁷¹ Art. 56-ter comma 1, l. n. 689/1981 (Prescrizioni comuni):

La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:

- 1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- 3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;
- 4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
- 5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si applica l'articolo 282-ter del codice di procedura penale, in quanto compatibile.

individuata nel provvedimento. Tale regime risulterà derogabile, sempre seguendo la ratio complessiva della riforma, solo nel caso in cui una sua rimodulazione possa andare a favore del recupero sociale.

Sulla scorta di ciò si colloca anche la possibilità di sospendere l'esecuzione della misura in ragione di comprovati motivi di famiglia, relazioni affettive, salute, studio, lavoro, ovvero formazione, per un massimo di quarantacinque giorni.

Il combinato disposto del terzo comma dell'art. 56-*bis* l. n. 689/1981 col successivo art. 57 permette di dedurre che la sostituzione di un giorno di pena corrisponde a due ore di lavoro di pubblica utilità.

L'imputato o il condannato non dovranno fare richiesta del lavoro di pubblica utilità⁷², poiché la sostituzione con esso può avvenire anche d'ufficio, con sentenza di condanna o con sentenza di patteggiamento, a condizione che il giudice ritenga di determinare la pena detentiva entro il limite di tre anni e il condannato non vi si opponga (art. 1 co. 17 lett. *e*).

Essa potrà anche essere disposta con decreto penale di condanna, sempre a condizione che il condannato non vi si opponga. In caso di decreto penale di condanna o di patteggiamento, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, qualora sia stato accompagnato dal risarcimento del danno o dalla rimozione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile, comporterà la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta. L'eccezione sono i casi di confisca obbligatoria del prezzo, del profitto o del prodotto del reato, ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato (art. 1 co. 17 lett. *i*).

Risulta, così, evidente la dimensione centrale che qui acquisisce il consenso del soggetto. In mancanza di esso, infatti, non sarebbe superato il divieto di lavoro forzato di cui agli artt. 4 CEDU e art. 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Alla mancanza totale di componente detentiva si aggiunge il beneficio dell'estinzione di ogni effetto penale, una volta ultimata la sua espiazione. Questa potrà essere dichiarata, con

⁷² Ciò a differenza di quanto previsto nell'art. 102 l. n. 689/1981 per la pena da conversione della multa o dell'ammenda, nell'art. 54 d.lgs. n. 274/2000 per la pena principale disposta dal giudice di pace e nell'art. 73 co. 5-*bis* T.u. stup. in relazione ai reati di droga di lieve entità. Richiedendo che l'imputato "non si opponga" all'applicazione del lavoro di pubblica utilità, il d.d.l. governativo ricalca sostanzialmente il disposto degli artt. 186 co. 9-*bis* e 187 co. 8-*bis* cod. strada in materia di guida in stato di ebbrezza e di guida sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

provvedimento del giudice, solo qualora verificato che il reo abbia assolto l'obbligo lavorativo in modo effettivo e corretto: ciò si potrà eventualmente desumere dall'esito positivo delle relazioni sia periodiche sia poi definitive dell'Uepe.

L'art. 661 comma 1-*bis* c.p.p.⁷³ tratta dell'esecuzione. Una volta disposta del giudice che ha applicato la pena, l'atto definitivo dev'essere trasmesso, seduta stante, dalla cancelleria ai soggetti indicati dall'art. 63 l. n. 689/1981⁷⁴. Più precisamente essi sono il pubblico ministero, l'ufficio di pubblica sicurezza o il comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione del comune di residenza, e l'Uepe di riferimento. Anche in questo caso, l'organo di polizia ha l'onere di farne giungere una copia al condannato, con le medesime ingiunzioni previste per la detenzione domiciliare sostitutiva, indicate nel precedente paragrafo. L'unica differenza è che il dovere di presentarsi all'Uepe può essere necessario si collochi in un momento temporalmente successivo, ossia dopo la dimissione, qualora il condannato sia detenuto o internato. In tal caso, una copia dell'atto viene fatta pervenire anche al direttore dell'istituto di pena, il quale avrà l'onere di dare previo avviso della dimissione del condannato all'organo di polizia e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

⁷³ Art. 661 comma 1-*bis* c.p.p. (Esecuzione delle pene sostitutive):

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia⁽¹⁾.

1-*bis*. L'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'articolo 660.

⁷⁴ Art. 63, l. n. 689/1981 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo):

La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'articolo 70.

Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale.

Al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis, quinto comma.

La caratterizzazione di “pena-programma” di simile misura non cerca un effetto solo risocializzante, bensì anche deflattivo. Non a caso, il soggetto condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo preclude l’impugnazione in appello (art. 593 comma 3 c.p.p.). Residua, dunque, esclusivamente la possibilità di ricorso *per saltum* in cassazione, anche se nella prassi resta un’ipotesi del tutto marginale, dal momento in cui il consenso dell’imputato è essenziale e necessario ai fini dell’applicazione della misura.

1.12. Le prescrizioni comuni e la revoca

Tutte le pene sostitutive, eccetto la pena pecuniaria, sono accompagnate da prescrizioni comuni dettate dall’art. 56-ter della rinnovata normativa in materia.

Esse sono da tenersi distinte⁷⁵ rispetto a quelle contenute nel successivo art. 58⁷⁶, costituenti obblighi e divieti rientranti nella discrezionalità del giudice: egli, nel disporre l’applicazione della sostituzione di pena detentiva può specificatamente individuare, ai fini della loro applicazione, ulteriori prescrizioni dunque flessibili e non tipizzate.

Al primo comma sono dunque contenuti: il divieto di portare e detenere armi e munizioni, a qualsiasi titolo; divieto di frequentare, abitualmente e senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza o prevenzione; obbligo di permanere nell’ambito territoriale stabilito dal provvedimento applicativo; ritiro del passaporto e sospensione della

⁷⁵ In dottrina, nel senso che «l’indicazione per legge della fisionomia di tali prescrizioni dovrebbe ritenersi maggiormente conforme rispetto ad un’esigenza garantistica in chiave di (sia pur relativa) determinatezza del loro tenore precettivo», G. De Francesco, *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, cit., p. 9.

⁷⁶ Art. 58, l. n. 689/1981 (Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive): Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del Codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all’età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all’articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall’articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d’azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all’articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall’articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente; obbligo di portare con sé e presentare a richiesta degli organi di polizia il provvedimento applicativo o esecutivo alla pena sostitutiva.

È stata rimossa la sospensione della patente di guida, ritenuta eccedente le finalità risocializzanti della normativa, mentre novità è il neo-introdotta divieto di frequentare, spesso e senza giustificato motivo, altri soggetti che si ritiene possano facilmente esporre il condannato al rischio di commettere (nuovi) reati, escluso il contesto familiare.

In più, il giudice può prescrivere il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misura che seguirà le regole di applicazione, in quanto compatibili, della misura cautelare di cui all'art. 283-ter c.p.p., rubricato "Divieto e obbligo di dimora".

Rimane aperta la possibilità di modificare, su istanza del condannato e in presenza di comprovati motivi, le prescrizioni facoltative e l'obbligo di permanenza nell'area geografica individuata dal provvedimento.

Passando a una rapida disamina dell'istituto della revoca, essa soprattutto sottolinea il ruolo, tristemente invariato, di subordinazione⁷⁷ delle pene sostitutive rispetto a quella detentiva.

Ogniquale volta intervenga, la pena originaria può essere ripristinata o sostituita con una più severa.

Secondo il disposto dell'art. 66 comma 1 l. n. 689/1981, essa può avvenire per «la violazione grave e reiterata degli obblighi e delle prescrizioni» o per la commissione di nuovi delitti, segnando un'evoluzione rispetto al passato, quando bastava l'inosservanza anche di una sola prescrizione.

In merito alla commissione di nuovi delitti l'attuale normativa, enucleata all'art. 72 comma 4 l. n. 689/1981, ora vede una disciplina più puntuale, richiedendo una condanna «a pena detentiva per un delitto non colposo commesso dopo l'applicazione ovvero durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria» e solamente «quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58».

È possibile che non si giunga al provvedimento di revoca se, più nello specifico, la condanna ha ad oggetto le evasioni improprie del semilibero e del detenuto domiciliare ovvero

⁷⁷ A. Gargani, *Le "pene sostitutive" tra finalità rieducative, istanze deflative e rischio di ineffettività*, cit., 235. V. anche E. Dolcini, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia*, cit.; ID., *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, cit., 1 ss.

l'inesecuzione del lavoro di pubblica utilità, e il giudice⁷⁸ dovesse ritenere il fatto di “lieve entità”.

1.13. La pena pecuniaria sostitutiva

La pena pecuniaria sostitutiva trova la sua disciplina nell'art. 56-*quater* l. n. 689/1981⁷⁹.

Nonostante le molteplici variazioni che ha subito, risulta l'unica delle sanzioni sostitutive già preesistenti mantenuta dalla riforma Cartabia.

Essa viene individuata definendo il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato, che si moltiplica per i giorni di pena detentiva: esso non può essere inferiore a 5 euro né superiore a 2500 euro. La riforma ha rideterminato il tasso e ampliato il raggio applicativo. L'ammontare massimo di pena detentiva per potervi accedere sale ad un anno (art. 1 co. 17 lett. e), anche in sede di decreto penale di condanna, raddoppiando il precedente limite di sei mesi.

Il valore giornaliero con cui viene operata la sostituzione va di fatto commisurata alle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Appare chiara, dunque, la scelta del legislatore volta a evitare che la possibilità di sostituzione di pena detentiva breve con pena pecuniaria tagli fuori un'ampia fetta di condannati sulla base della disponibilità reddituale: infatti, se prima il valore minimo della quota giornaliera era 250 euro, ora la situazione è evidentemente differente.

Non a caso, la disposizione era stata più volte portata all'attenzione della Corte costituzionale che, pur dichiarando, una prima volta, la questione inammissibile, aveva rilevato che “*quel valore minimo rendeva eccessivamente onerosa, per molti condannati, la sostituzione della pena pecuniaria*” e ciò rischiava di trasformarsi in un privilegio per cittadini abbienti, con profili di oggettiva incompatibilità con l'art. 3, comma 2 Costituzione.

Di fronte all'inattività del legislatore, successivamente la Corte dichiarava la disposizione dell'art. 135 c.p. illegittima sostituendo il minimo di 250 euro con 75 euro di nuovo però

⁷⁸ Ossia il magistrato di sorveglianza nei primi due casi, e il giudice di cognizione nel terzo.

⁷⁹ Art. 56-*quater* l. n. 689/1981 (Pena pecuniaria sostitutiva):

Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.

Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.

rinviano al legislatore perché individuasse soluzioni diverse ancor più conformi con il principio costituzionale di eguaglianza. Ecco, quindi, spiegato l'abbassamento del minimo a 5 euro quale strumento per una realizzazione concreta di proiezione del principio di uguaglianza sostanziale invocato all'art. 3 della Carta costituzionale, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, corollari del più ampio principio di legalità di cui all'art. 25 della Costituzione.⁸⁰

Questa sanzione sostitutiva è di carattere prescrittivo, poiché la sua applicazione prescinde dal consenso del condannato; però, qualora il soggetto manchi di pagare l'ammontare previsto entro il termine dell'art. 660 c.p.p., la pena pecuniaria sostitutiva si converte automaticamente in semilibertà o detenzione domiciliare sostitutive. Pertanto, possiamo definirla rientrare nei casi di "pena-prestazione"⁸¹, dal momento che richiede un'effettiva collaborazione del condannato per evitare una compressione della sua libertà personale. Ciò non avviene nel momento in cui ciò si origina da insolvibilità della pena pecuniaria principale, per cui è invece previsto un trattamento di maggior favore.

Il procedimento di esecuzione, ex art. 661 comma 2 c.p.p. e art. 71 comma 1 l. n. 689/1981, è stato rimodulato sulla falsa riga di quello previsto per la pena detentiva.

Entrambi gli articoli rinviano alla disciplina generale di esecuzione delle pene pecuniarie di cui all'art. 660 c.p.p.

Nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione in favore delle condizioni del condannato e di una semplificazione del procedimento, esso non segue più il d.P.R. n. 115/2002, che richiedeva di principiare con un'iscrizione a ruolo, foriera di disfunzioni di natura amministrativa, ma prevede l'emissione di un ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero.

Esso deve indicare le generalità della persona, il capo di imputazione, il dispositivo, l'indicazione dell'ammontare della pena, e contenere l'ingiunzione al reo di provvedere ad adempiere entro il termine di novanta giorni⁸². In caso contrario, secondo l'art. 71 l. n. 689/1981, si avrà conversione in detenzione domiciliare sostitutiva ovvero, se sia accertata

⁸⁰ Cfr. E. Dolcini, *Dalla Riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, in *Sistema Penale*, 30 agosto 2022 e D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso, *Riforma Cartabia, la nuova giustizia penale*, Cedam editore, 2023.

⁸¹ D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso, *Riforma Cartabia, la nuova giustizia penale*, Cedam editore, 2023, p. 94.

⁸² L'art. 181-bis disp. att. c.p.p. ha ulteriormente chiarito che l'ordine di esecuzione deve indicare le modalità di pagamento della pena pecuniaria «attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione», e rimanda ad un successivo decreto del Ministero della giustizia l'individuazione e l'aggiornamento delle modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica.

l'impossibilità di pagare, in lavoro di pubblica utilità sostitutivo o detenzione domiciliare sostitutiva.

La notifica dell'atto al condannato e al difensore è ritenuta fondamentale, per cui occorre disporre la rinnovazione qualora manchi la certezza della ricezione.

Affinché ne sia reso possibile il pagamento anche da parte di soggetti meno abbienti, vi è la facoltà di rateizzarla, sia per diretta disposizione del giudice con la sentenza o il decreto penale di condanna, sia su istanza del condannato entro venti giorni dalla notificazione dell'ordine di esecuzione, con un numero di rate che sia tra sei e sessanta, senza interessi aggiuntivi.

Il pagamento della prima rata deve avvenire nei trenta giorni successivi. Se il pubblico ministero dovesse rilevare che ciò non sia avvenuto, segue l'automatica decadenza dal beneficio e l'onere di provvedere entro sessanta giorni a saldare la totalità dell'ammontare in un'unica soluzione, pena la conversione in altra misura. Di questo deve essere dato avviso nell'ordine di esecuzione.

Inoltre, per evitare contrasti con la ratio generale della riforma, al fine di non incorrere in detenzioni brevi, ossia pari o inferiori a un anno, tale pena pecuniaria sostitutiva non eseguita non si converte mai nella pena detentiva in origine sostituita. Se nel mancato pagamento vi è colpa del soggetto, si avranno revoca e conversione in semilibertà o detenzione domiciliare sostitutive. Diversamente, si dispone un trattamento meno afflittivo⁸³ se egli risulta incolpevole poiché insolubile: non solo la conversione avviene in lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, non sussistendo il consenso del condannato, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ma risulta anche possibile richiedere il differimento della conversione per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta ove lo stato di insolubilità perduri (art. 660 comma 10 c.p.p.). Lo stesso trattamento per il condannato in condizione di insolvenza si estende, senza differenziazione alcuna, anche al caso in cui il reato sia stato commesso da un minore.

Qualora invece verifichi che il pagamento è stato disposto, si dichiara avvenuta l'esecuzione della pena.

⁸³ L. Goisis, *Pena pecuniaria e riforma Cartabia. Una prima lettura critica*, in D. Castronuovo-D. Negri, *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, Jovene, 2023, p. 261, evidenzia che la situazione di mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva incolpevole, perché dovuto a insolubilità, «viene ora definita dalla legge rapportandola alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato che, al momento dell'esecuzione, rendano impossibile il pagamento entro il termine stabilito».

1.14. Uno sguardo agli altri Paesi europei

In generale possiamo concordemente affermare che nella maggioranza degli altri ordinamenti europei è meno frequente il concetto di misura alternativa alla detenzione che, invece, in Italia è sempre andato per la maggiore, poiché in essi di base prevalgono piuttosto pene che sono strutturalmente opzioni alternative e autonome rispetto alla carcerazione. Per questo motivo, è più facile trovarvi misure sostitutive, sottoforma sia di sanzioni che si atteggiavano quali vere e proprie pene principali, sia istituti che possono trovare applicazione in pendenza di procedimento, sia istituti che vengono invece applicati in fase strettamente esecutiva.

In Spagna, all'art. 32 c.p. si prevedono tre tipologie di pena: privative della libertà, dei diritti e multe. Una peculiarità di questo ordinamento è il fatto che tra le prime, si prevede la localizzazione permanente. Inoltre, questo articolo, nell'elencare nello specifico le varie pene, offre una previsione astratta di varie norme a contenuto interdittivo che vengono utilizzate come principali o accessorie a seconda della legislazione. Di fatto sono comunque spesso affiancate a una pena detentiva o pecuniaria.

In aggiunta, il regime vigente segue la logica di un *regimen abierto*, ossia comprendente la possibilità, per i detenuti di terzo grado, di scontare la parte finale della loro pena in centri di c.d. inserimento sociale o in unità indipendenti al di fuori dei centri penitenziari, con l'obbligo di pernottare nei detti stabilimenti per un minimo di 8 ore. Infatti, sia in Spagna, sia in Svezia che Francia, il sistema detentivo della semilibertà è suddiviso in livelli: all'inizio è previsto l'inserimento del condannato in un circuito penitenziario ordinario per un massimo di due mesi. Nel corso di essi se ne valutano personalità, pericolosità, capacità di adattamento e viene definito il programma trattamentale. Successivamente, a seconda della condotta tenuta, il soggetto può essere ammesso a scontare la pena in regime di primo livello (isolamento), ovvero di secondo livello (ordinario), o ancora in quello *abierto* se ha anche gli adeguati requisiti sul quantum di pena irrogato. Normalmente l'accesso al terzo grado è graduale e presuppone un articolato percorso di reinserimento sociale. Nella quarta ed ultima fase il soggetto esce definitivamente dal circuito penitenziario.

In Francia, il sistema penale è permeato dal principio di *extrema ratio* nel ricorso alla sanzione detentiva. Si deve perciò ricorrere ad essa solo laddove ogni altra sanzioni risulti nel caso concreto inadeguata (art. 132.19 c.p.), in considerazione della gravità del fatto e della

personalità dell'autore. Inoltre, anche in quest'ultima circostanza, se possibile, si impone l'esecuzione della medesima in regime di semilibertà, sorveglianza elettronica o con esecuzione frazionata; altrimenti residua però un obbligo motivazionale estremamente stringente.

Come istituti simili alle misure sostitutive o alternative, il sistema francese prevede espressamente una serie di pene strutturalmente alternative alle principali. Esse sono privative dei diritti, come il lavoro di pubblico interesse (il corrispettivo del nostro lavoro di pubblica utilità). Ad esempio, quest'ultimo si può atteggiare sia quale sanzione strutturalmente alternativa, sia quale prescrizione aggiuntiva rispetto alla sospensione condizionale della pena, o ancora quale pena complementare ovvero principale. L'insieme di pene si suddivide in criminali, correzionali e contravvenzionali: le pene privative di diritti rientrano tra le correzionali e, se contenutisticamente esse risultano assimilabili alle nostre pene accessorie, vista la loro regolamentazione assumono il carattere di vere pene principali, carattere accentuato dal fatto che è prevista una loro incompatibilità con la pena della detenzione. Nel sistema francese, esse di fatto sono il corrispettivo delle nostre alternative alla detenzione.

Tra le pene criminali principali vi è la detenzione o reclusione a seconda che il crimine sia politico o meno: essa si declina in tre diverse fasce di durata temporale. Tra le pene correzionali troviamo nuovamente la pena detentiva con massimi temporali più bassi, e anche il lavoro di interesse generale, le pene privative dei diritti e le pene complementari. Esiste inoltre una categoria di pene *aménagées* (rimodulate), che comprende la sospensione condizionale della pena in varie forme⁸⁴, la semilibertà, la sorveglianza elettronica e il frazionamento della pena. come alternativa alla pena detentiva troviamo la sospensione della pena con prova concessa dall'autorità giudiziaria prima dell'esecuzione e la liberazione condizionale⁸⁵.

Il sistema penale francese sembra dunque caratterizzato da una duplice anima: da un lato, una sempre più accentuata severità delle pene per i delinquenti considerati pericolosi, colpevoli di delitti particolarmente gravi, e, dall'altro, una grande flessibilità verso i detenuti considerati meno pericolosi, resa necessaria dalla crisi e dal sovraffollamento. In quest'ottica si cerca di ridurre non solamente gli ingressi in carcere ma anche la durata delle pene.

Con riguardo, invece, al Regno Unito, il sistema giudiziario si caratterizza per un'ampia discrezionalità in capo all'organo giudicante, che può scegliere tra un rilevante numero di

⁸⁴ Si intende: semplice, con messa alla prova, con obbligo di compiere un lavoro di pubblica utilità.

⁸⁵ A. Menghini, *Misure alternative: Spagna, Francia, Inghilterra e Germania*, SGEP tavolo 14 allegato 16, in ristretti.org.

sanzioni. Residuano comunque dei margini entro cui decidere imposti dalla legge e dalle cc.dd. linee-guida per la determinazione della pena. Anche in questo caso, nella prassi si tende a limitare l'applicazione della pena detentiva ai reati più gravi, reati che abbiano concretizzato un grado di offensività al bene giuridico rilevante. Di conseguenza, di norma, il ricorso alla pena detentiva è praticato solo in via residuale, come ultima ratio: allorquando la stessa sia strettamente necessaria e di regola per brevi periodi.

Oltre alla detenzione e alla detenzione a tempo indeterminato (*life imprisonment* e *imprisonment for public protection*), alla pena pecuniaria (*fine*), e alle pene di contenuto interdittivo che corrispondono alle nostre pene accessorie, è presente la possibilità di una *community sentence* che prevede 12 ulteriori prescrizioni. Tra di esse si possono annoverare il lavoro di pubblica utilità, diverse tipologie di programmi di riabilitazione e risocializzanti, il divieto di compiere determinate attività, obblighi di permanenza in determinato luogo per un *quantum* di ore con eventuale monitoraggio elettronico, programmi di disintossicazione da alcool o stupefacenti o per la salute mentale, e altro ancora. Le dette prescrizioni possono essere applicate anche cumulativamente purché risultino compatibili.

Caratteristica risalente di questo, nonché degli altri, sistemi di common law è la procedura di *sentencing*⁸⁶, cui è molto affine quella prevista dal nostro art. 545 bis c.p.p. Tra i pregi che la caratterizzano non possiamo non menzionare la possibilità di differire il momento della irrogazione della pena rispetto a quello in cui si dichiara la responsabilità penale, soluzione che offre la possibilità di monitorare anche gli sviluppi di eventuali percorsi riparativi, per poi valorizzarli ulteriormente ai fini del trattamento punitivo. In virtù di ciò, si richiede al giudice un maggiore sforzo di elaborazione circa il trattamento sanzionatorio. Con la possibilità di adeguarlo di pari passo alle necessità del condannato, il giudizio prognostico alla base di eventuali diminuzioni di pena o concessioni di benefici è maggiormente solido.

⁸⁶ E.A.A. Dei-Cas, *Sentencing inglese e prospettive di un processo bifasico in Italia: potenzialità e insidie di un mutamento a lungo invocato*, in *ach, pen.*, 3 marzo 2022.

IL RAFFRONTO CON LE MISURE ALTERNATIVE E ALTRE QUESTIONI GIURISPRUDENZIALI

2.1. Le misure alternative alla detenzione

Le misure alternative alla detenzione, disciplinate dalla l. 26 luglio 1975, n. 354, corrispondono alla più frequente tipologia di richiesta sulla base della quale si instaura un procedimento di sorveglianza.

Come tali vengono identificate le modalità di svolgimento dell'esecuzione che permettono al condannato di scontare la pena in forma *extra moenia*, ossia in modo diverso rispetto alla tradizionale reclusione in un istituto penitenziario.

Occorre sottolineare che tali benefici si applicano solo ed esclusivamente nei confronti dei condannati e non anche verso chi sia imputato, anche se detenuto⁸⁷. Realizzano pertanto il principio della flessibilità dell'esecuzione penale, in forza del quale la pena non è più un qualcosa di fisso ed immutabile ma, al realizzarsi delle condizioni imposte *ex lege*, essa può essere oggetto di un successivo riesame così da eventualmente ridefinirne le caratteristiche e dare ossequio e concretezza, anche in questo caso, alla funzione rieducativa contenuta nell'art. 27 comma 3 Cost.⁸⁸.

Si è già avuto modo di vedere, nel capitolo precedente, come il diritto penitenziario abbia subito svariate modifiche nel corso del tempo, su spinta prevalentemente internazionale, tutte nella direzione di un depotenziamento della detenzione inframuraria⁸⁹. Tale situazione patologica,

⁸⁷ Cfr. F. Peroni- A. Scalfati, *Codice dell'esecuzione penitenziaria*, Giuffrè editore, 2006, p. 274.

⁸⁸ Questo venne affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 313/1990, secondo cui "la necessità costituzionale che la pena debba tendere a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contesto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue".

⁸⁹ G. Flora, *Misure alternative alla pena detentiva*, in *Novissimo Digesto It.*, App., vol. V, Torino, 1980, p. 95 e, per la produzione scientifica anteriore alla riforma del 1986, ampie indicazioni bibliografiche ivi riportate; F. Minerva, *Ordinamento penitenziario 1) Diritto penale*, in *Encl. Giur. Treccani*, Roma, 1991, p. 1 e ss.; G. Casaroli, *Misure alternative alla detenzione*, in *Dig. disc. pen.*, 1994, p. 10 e ss. e ampie indicazioni bibliografiche ivi riportate per la produzione scientifica successiva alla riforma del 1986; AA.VV., *Il carcere dopo le riforme*, Milano, 1979; M. Cappelletto-A. Lombroso (a cura di), *Carcere e società*, Padova, 1976; G. Neppi Modona, *Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria*, in *La Questione Criminale*, 1976, p. 319 e ss.; G. Conso, *La riforma delle carceri*, in *Arch. pen.*, 1976, p. 379; P. Carbone-A. Marchisello, *La riforma penitenziaria nel sistema del doppio binario*, in *Giust. pen.*, 1978, II, p. 53 e ss.; *Diritto penitenziario e misure alternative*, Incontro di studio e documentazione per i magistrati, 25-30 marzo 1979, atti del CSM; E. Fassone-T. Basile-G. Tuccillo, *La riforma penitenziaria Commento teorico-pratico alla legge n. 663 del 1986*, Napoli, 1987; G. Catelani, *Manuale della esecuzione penale*, Giuffrè, Milano, 1987; V. Grevi (a cura di), *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma*, Padova, 1988 e *L'ordinamento penitenziario tra riforma e emergenza*, Padova, 1994; ancora, come manualistica: G. Di Gennaro-M. Bonomo-R. Breda, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, commento alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, Giuffrè,

che ha toccato la sua fase forse più acuta nel periodo di pandemia Covid-19⁹⁰, ha indotto il legislatore a ritenere che una soluzione potesse essere quella di snellire il procedimento applicativo delle misure alternative alla detenzione⁹¹, cercando così di sfruttare l'emergenza sanitaria come occasione⁹² per concretizzare un ripensamento del sistema sanzionatorio ormai da anni auspicato.

La riforma Cartabia, innestandosi su questa scia, tenta di dare una svolta reale alla tanto necessaria decarcerizzazione, puntando prevalentemente sull'implementazione delle misure sostitutive alla detenzione, la cui disciplina, come illustrato nel capitolo precedente con rapide pennellate, mutua abbondantemente dalle misure alternative, per cui merita procede con una rapida disamina delle principali.

2.2. La liberazione anticipata

Disciplinata all'art. 54 o.p., la liberazione anticipata è una misura alternativa molto duttile, che permette una gestione molto flessibile della vita quotidiana del detenuto all'interno di istituti di pena.

Essa corrisponde a una “sanzione positiva del comportamento costruttivo del detenuto, di natura eminentemente premiale, configurabile tecnicamente come una forma di estinzione parziale della pena”⁹³. Difettando, quindi, di natura afflittiva e risolvendosi di fatto in una

Milano, 1984; G. Di Gennaro-R. Breda-G. La Greca, *Ordinamento penitenziario e Misure alternative alla detenzione*, commento alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nuova edizione riveduta, Giuffrè, Milano, 1997; M. Canepa-S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 1993; L. Filippi-G. Spangher, *Diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2016; M. Canepa-A. Marcheselli-S. Merlo, *Lezioni di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2002; F. Dellacasa-G. Giostra, *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, 2015; P. Corso, *Manuale della esecuzione penitenziaria*, Bologna, 2015; F. Siracusano-F. Fiorentin, *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Giuffrè, Milano, 2016; G. L. Gatta, *Alternative al carcere*, in *Sistema Penale*, 3, 2023.

⁹⁰ In merito al periodo emergenziale si vedano, fra gli altri: P. Gonnella, *Coronavirus. Sulle carceri insufficienti le norme previste nel decreto del governo. Sono necessari altri provvedimenti, altrimenti a rischio la salute pubblica*, pubblicato sul sito dell'Associazione Antigone il 18 marzo 2020; E. Dolcini, G.L. Gatta, *Carcere, coronavirus, decreto 'cura Italia': a mali estremi, timidi rimedi*, in *Sist. pen.*, 20 marzo 2020; F. Gianfilippi, *Emergenza sanitaria in carcere, provvedimenti a tutela di diritti fondamentali delle persone detenute e pareri sui collegamenti con la criminalità organizzata nell'art. 2 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28*, in *Giurisprudenza penale*, 3 maggio 2020, p. 2.

Uff. Sorv. Spoleto, 27 marzo 2020, all'interno di A. Della Bella, *La magistratura di sorveglianza di fronte al COVID: una rassegna dei provvedimenti adottati per la gestione dell'emergenza sanitaria*, in *Sist. pen.*, 29 aprile 2020.

⁹¹ Balducci, Macrillò, Violi, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, 2024, p. 615.

⁹² Così E. Dolcini, *'Carcere e covid-19: una cronistoria dal decreto 'cura Italia' al 'decreto ristori'*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 1, 2021. Ma già con il documento conclusivo degli *Stati Generali dell'Esecuzione Penale* (2015-2016), pubblicati integralmente sul sito del Ministero della Giustizia, si era cercato di favorire anche un dibattito che valorizzasse il più possibile il ricorso alle misure alternative al carcere, ritenendo non più eludibile un profondo ripensamento di tutto il sistema penitenziario principalmente sul piano culturale.

⁹³ Balducci, Macrillò, Violi, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, 2024, p. 622.

rimessione parziale della pena detentiva, essa non ha vero e proprio animo di alternativa al carcere.

Difatti, l'obiettivo di fondo è proprio quello di fornire al detenuto un incentivo a porre in essere condotte di segno positivo prospettandogli vantaggi realisticamente ottenibili e di suo potenziale interesse. Ciò riesce più efficacemente con il rappresentare al reo impegni circoscritti e concreti, che progressivamente lo inducano a rendere abitudine di vita determinate condotte, che egli arriverebbe a mutuare proprio attraverso il programma rieducativo e risocializzante.

Il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto, valuta la possibilità di applicargli uno sconto di pena sul residuo da espiare, che si concreta nella riduzione di quarantacinque giorni per ogni semestre in cui l'esito valutativo della sua condotta ne ha dimostrato l'adesione al programma risocializzante e rieducativo.

La suddivisione in semestri⁹⁴ si propone di permettere al giudice una valutazione quanto più possibile oggettiva e completa, stante la facoltà di negare la concessione della misura a fronte della commissione di un nuovo reato⁹⁵.

Novellati di recente gli artt. 656 c.p.p., 54 comma 2 e 69-bis o. p., con la l. n. 112/2024⁹⁶, per una più spedita procedura, si prevede ora la valutazione d'ufficio sulla misura nel momento in cui si avvicina il termine di durata della pena ovvero il detenuto richiede l'accesso a misure alternative o benefici analoghi. L'iniziativa da parte del detenuto è permessa solo in caso di

⁹⁴ Sulla semestralizzazione, cfr. Cass., Sez. I, 16 maggio 2019, n. 27573, in *C.E.D. Cass.*, n. 275849, secondo cui «Ai fini dell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall'art. 54 della l. 26 luglio 1975, n. 354, può avvenire anche cumulando periodi di detenzione, riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo temporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione». Cfr. Cass., Sez. I, 15 novembre 2018, n. 2895, in *C.E.D. Cass.*, n. 275052, secondo cui «in tema di benefici penitenziari, ai fini della concessione della liberazione anticipata non è valutabile il periodo espiato in libertà controllata, difettando in quest'ultima sia lo stato detentivo, o anche una mera affinità con esso, sia l'osservazione del condannato diretta alla verifica della sua partecipazione all'opera rieducativa».

⁹⁵ Cfr. Cass., Sez. I, 27 giugno 2023, n. 43091, in *DeJure*, secondo cui l'oggetto della valutazione del tribunale di sorveglianza è la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo. In particolare, la condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; «la ricaduta nel reato è poi indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione».

⁹⁶ Che ha convertito in legge, con modifiche il d.l. 4 luglio 2024, n. 92 (cd. "decreto Nordio") recante «*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*», per mesi al centro del dibattito parlamentare.

“specifico interesse” e qualora l’istanza si collochi entro novanta giorni dal termine di fine pena o di ammissione ai benefici.

Di fatto, attualmente le detrazioni discendenti dall’applicazione della liberazione anticipata devono essere già state incluse nel computo per il *quantum* di pena che sarà indicato nell’ordine di esecuzione. Si avvisa anche del termine di fine pena al netto della detrazione e della necessità di partecipare al trattamento rieducativo per accedere ai benefici della misura.

Per rientrare nei casi di ammissibilità alla liberazione anticipata, occorre che la condotta tenuta dal soggetto non sia stata intaccata da gravi violazioni disciplinari ovvero dalla commissione di nuovi reati durante il semestre di valutazione.

Intanto, le sanzioni più gravi della l’esclusione dall’attività comune e dalle attività ricreative e sportive di cui all’art. 39 o. p. sono ritenute segno evidente di mancata partecipazione positiva al trattamento, motivo per cui finiscono per determinare quasi la perdita del beneficio. Invero, le sanzioni dell’ammonimento e del richiamo si limitano ad imporre un’accurata valutazione da parte dell’organo giudicante.

Di maggiore complessità valutativa risultano poi i casi in cui vi sono state, nei confronti di uno stesso soggetto, plurime condanne di diversa collocazione temporale, con periodi di detenzione alternati ad altri di libertà.

2.3. L’affidamento in prova al servizio sociale ordinario

La disciplina dell’affidamento in prova al servizio sociale si rinviene all’art. 47 o. p.⁹⁷.

⁹⁷ Art. 47, o. p. (Affidamento in prova al servizio sociale):

1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna, se l’istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell’ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l’esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente.

3. L’affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all’osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

3-bis. L’affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla

La peculiarità di simile misura alternativa consiste nel suo essere l'unica a far cessare ogni rapporto tra reo e istituto carcerario⁹⁸, dal momento che il soggetto si ritrova a vivere un regime di parziale libertà, sotto un costante controllo del servizio sociale: ciò è proprio quanto la rende anche il caso in cui al meglio si concreta la rieducazione del condannato⁹⁹. Alla privazione della libertà personale si accompagna poi l'obbligo di osservare determinate prescrizioni.

presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

3-ter. L'affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-ter, del Codice di procedura penale, in quanto compatibile.

4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato e adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita.

12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.

⁹⁸ Essa costituisce, infatti, un'ipotesi di *probation*, definizione data dal Consiglio d'Europa con le raccomandazioni del 19 ottobre 1992 e del 20 gennaio 2010. Si vedano, rispettivamente, Raccomandazione n. R (1992)16, Consiglio d'Europa; Raccomandazione CM/Rec (2010)1, Consiglio d'Europa.

⁹⁹ In dottrina: V. Grevi, *Magistratura di sorveglianza e misure alternative alla detenzione nell'ordinamento penitenziario: profili processuali*, in AA.VV., *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Atti del convegno, Milano, 1977, p. 101 e ss.; G. La Greca, *Sulla natura giuridica dell'affidamento in prova*, in *Foro It.*,

Per alcuni anni è stato controverso se fosse da ritenersi misura alternativa alla detenzione ovvero causa di sospensione dell'esecuzione: fu deciso poi per la prima¹⁰⁰, dal momento che qua si vede posta sullo stesso piano la pena scontata al di fuori o all'interno dell'istituto carcerario, purché il trattamento risulti coerente con la finalità rieducativa¹⁰¹.

Per l'ammissione a qualsiasi misura alternativa alla detenzione, si opera un giudizio prognostico che non si sostanzia nella prova per cui il soggetto deve aver svolto una totale revisione critica del suo comportamento passato¹⁰², bensì è sufficiente ed al contempo necessaria una previsione di non pericolosità del reo¹⁰³.

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, per verificare l'affidabilità del soggetto, questa valutazione si sostanzia nella considerazione di determinati aspetti.

Primo presupposto, infatti, è che l'ammontare della pena totale o residua sia di massimo tre anni: può anche salire a quattro, qualora almeno l'anno precedente, di osservazione, si sia concluso con un giudizio prognostico di esito positivo.

1985, I, 1889; G. Grasso, *Misure alternative alla detenzione*, in G. Vassalli (a cura di), *Dizionario di diritto e procedura penale*, Milano, 1986; R. Stocco, *L'affidamento in prova al servizio sociale*, in G. Flora (a cura di), *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario*, Milano, 1987; F. Bricola, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una "nuova" politica criminale*, in AA.VV., *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico. Atti del convegno*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1977, p. 363; G. Marinucci, in G. Marinucci-E. Dolcini (a cura di), *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Studi dir. pen.*, 1991, p. 89; F. Della Casa, *La magistratura di sorveglianza: organizzazione competenze procedure*, II ed., Torino, 1998; A. Presutti, *Esecuzione penale e alternative penitenziarie*, Padova, 1999; E. Dolcini, *Le misure alternative oggi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 870 ss.; A. Presutti, *Una alternativa in crisi di identità ovvero l'affidamento in prova dopo la legge 27 maggio 1998, n. 165*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, n. 1, p. 178; E. Dolcini, *Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 698; A. Presutti, sub art. 47 ord. penit., in *Ordinamento penitenziario*, a cura di V. Grevi-G. Giostra-F. Della Casa, III ed., a cura di F. Della Casa, Padova, 2006; M. Ruaro, *La magistratura di sorveglianza*, Giuffrè, Milano, 2009; Canepa M.-S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, 2010; F. Della Casa, *Misure alternative alla detenzione*, in *Enc. dir.*, Milano, Annali, III, 2010, p. 831 ss.; G. Giostra-F. Della Casa, *Ordinamento penitenziario*, Giappichelli, ed. III, 2023.

¹⁰⁰ La corte di Cassazione ha affermato che l'affidamento in prova "comportando per il condannato l'osservanza di prescrizioni restrittive della sua libertà e la soggezione ai costanti controlli del servizio sociale, nonché alla vigilanza del magistrato di sorveglianza cui il servizio sociale è tenuto a fornire periodicamente dettagliate notizie, costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa alternativa alla detenzione, nel senso che viene sostituito al trattamento in istituto quello fuori dall'istituto, perché ritenuto più idoneo alle finalità di emenda della pena". (Cass., sez. I, 18 novembre 1992, Angioni, RV- 194495)

¹⁰¹ Cfr. F. Peroni- A. Scalfati, *Op. cit.*, p. 274.

¹⁰² In giurisprudenza si affermò il principio secondo cui, per poter accedere ad una misura alternativa alla detenzione, non è richiesta la confessione dell'interessato, dato il diritto del condannato di non attribuirsi alcuna colpa, dovendosi tener conto, invece, dell'evoluzione del condannato, nonché del grado di consapevolezza e di rieducazione, raggiunta successivamente al fatto oggetto di reato. (Cass., sez. I, 22 febbraio 2008, Angelone, in *Cass. Pen.*, 2009, p. 1689)

¹⁰³ In dottrina cfr. Cfr. F. Peroni- A. Scalfati, *Op. cit.*, p. 279; per quanto attiene alla giurisprudenza si veda Cass., 29 novembre 2000, Pilo, *Cass. Pen.* 2002, n. 2493.

La seconda valutazione operata dal magistrato di sorveglianza concerne, invece, i reati di cui all'art. 4-*bis* o. p.: a meno che il condannato non abbia scelto di collaborare con la giustizia ovvero siano esclusi legami con la criminalità organizzata, l'addebito non deve concernere uno dei reati ostativi. Fino all'ultima riforma di detto articolo, avvenuta con il d.l. n. 162/2022, simile preclusione era di carattere assoluto; successivamente, si sfrutta la neo-introdotta distinzione tra i delitti propriamente riconducibili alla criminalità organizzata e l'altra serie di reati di cui al primo comma dell'art. 4-*bis* o.p. Per i primi si richiede una regolare e partecipativa condotta al percorso carcerario, l'adempimento alle obbligazioni derivanti dal reato, la dissociazione dall'organizzazione criminale, dimostrando l'assenza di sia collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il contesto in cui il reato è stato commesso sia del pericolo che vengano ripristinati. Per i restanti, le condizioni richieste sono analoghe, eccetto per la parte in cui si richiede l'esclusione del pericolo di nuovi collegamenti con simili contesti. Se le pene che il soggetto deve espiare sono plurime, il giudice deve procedere allo scioglimento del cumulo, rispondendo una logica di *favor rei*, con cui si ritengono espiate per prime le condanne a reati ostativi.

L'art. 58-*quater*, inoltre, con una presunzione di non meritevolezza dei benefici, vieta: per tre anni la concessione di questa misura a chi sia ritenuto colpevole ai sensi dell'art. 385 c.p., che disciplina il caso di evasione, ovvero chi ha subito una revoca dei benefici; per cinque anni chi già condannato per alcuni dei delitti ex commi 1, 1-*ter*, 1-*quater*, art. 4-*bis* o.p. e nuovamente coinvolto in un procedimento per delitto doloso punibile nel massimo con almeno tre anni che ha commesso nello svolgimento di altra misura alternativa o beneficio ovvero è evaso.

Inoltre, in caso di recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p. nonché precedente fruizione della misura in esame, non è possibile riavervi accesso. Sotto questo profilo, vedremo poco più avanti che hanno una disciplina diversa e più di favore i casi di tossicodipendenti o alcolodipendenti.

In aggiunta a ciò, e non in chiave di esclusività¹⁰⁴, ai fini della detta prognosi, si guarda alla tipologia di reato commesso dal condannato e alla sua condotta, con un particolare focus sui motivi che lo hanno spinto a delinquere, poiché hanno una rilevante forza nel testimoniare i tratti della personalità morale e criminologica dell'agente¹⁰⁵. Difatti, per l'avvio di un qualsiasi processo rieducativo occorre un comportamento attivo del soggetto, così da manifestare almeno una revisione critica della condotta criminosa precedentemente tenuta.

¹⁰⁴ Cfr. Cass., sez. I, 11 febbraio 1994, Guarnieri, RV- 196807.

¹⁰⁵ Cfr. Mantovani, *Il problema della criminalità*, Padova, 1984, p. 345.

Il concetto appena esposto si ricava dai precetti costituzionali. Nello specifico, al comma 3 dell'art. 27 Cost., quando si fa riferimento al verbo "tendere", si vuole indicare che lo scopo della pena deve volgere per quanto possibile alla rieducazione del reo; tuttavia, non potendo il trattamento penitenziario sostanziarsi in forme di coercizione fisica, è necessario che il condannato sia ben disposto ad intraprendere il percorso di recupero¹⁰⁶.

A differenza di un'eventuale rinuncia, che deve provenire dal condannato personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura speciale, l'istanza può essere effettuata dal condannato, il suo difensore, i congiunti, il gruppo di osservazione e trattamento (nei casi di mancanza di strumenti culturali e giuridici) senza un termine limite: unica condizione, per chi già soggiacesse a pena detentiva, è scontare nell'istituto di pena almeno un mese, così da rendere possibile l'osservazione della personalità. Sempre in ragione della medesima necessità, qualora la pena residua consti a meno di quattro anni, deve intercorrere almeno un anno dalla commissione del reato.

Ad occuparsene è il giudice collegiale del luogo di esecuzione, ovvero il pubblico ministero, nel caso della sospensione e con termine di trenta giorni, il quale provvederà in seguito all'invio della completa documentazione presso il tribunale di sorveglianza di cui così è individuata la competenza.

Se, nel mentre, il soggetto subisce grave pregiudizio dalla detenzione, la misura può da subito essere disposta in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza e il soggetto sarà dunque liberato condizionalmente; resterà efficace fino alla decisione del tribunale.

Una volta che il pubblico ministero ha effettuato l'invio degli atti, da svolgersi non appena ha notizia dell'istanza, scatta il termine di sessanta giorni per arrivare a una decisione. Tra la detta documentazione figura la relazione dell'istituto di detenzione, con informazioni dettagliate sul soggetto, quali il domicilio e il contesto familiare e lavorativo, poiché solitamente molto utili ai fini del giudizio prognostico di rieducazione e prevenzione di altri reati. Se necessario, il giudice può fare richiesta di ulteriori dati o prove alle autorità competenti, quali le forze di polizia.

¹⁰⁶ Cass., sez. I, 17 febbraio 2006, n° 8330, Mauro, inedita, dove la Corte ha puntualizzato che, la legge "richiede di volta in volta, la concreta dimostrazione dell'esistenza di elementi positivi atti a far ragionevolmente ritenere che la misura alternativa possa trovare proficua applicazione in funzione delle finalità ad essa espressamente attribuite. Il che comporta che il soggetto deve aver compiuto una reale e comprovata rivisitazione della sua esistenza ed evidenziato concretamente la volontà di prendere le distanze dalla vita enteatta, in cui erano maturate le scelte devianti".

Si deve aggiungere una valutazione comparatistica di maggiore idoneità di detta misura rispetto alla pena sostitutiva cui il soggetto soggiace, qualora, come reso possibile dalla riforma Cartabia, ne venga istanza da un sottoposto a semilibertà sostitutiva o detenzione domiciliare sostitutiva che ha già scontato almeno metà della pena.

Sulla base dell'osservazione scientifica¹⁰⁷ della personalità e della varia documentazione ottenuta, il magistrato di sorveglianza perviene a una decisione: se positiva, essa viene inserita in un verbale che, una volta sottoscritto dall'interessato, diviene immediatamente efficace e dà effetto all'ordinanza, facendo scattare il decorso dei termini di prescrizione.

Secondo il comma 2 art. 47 o.p., a essa si giunge qualora vi sia la ferma convinzione che la misura possa contribuire alla rieducazione del reo e a scongiurarne il rischio di recidiva. Alla luce di simile componente prognostica, risulta evidente la natura bifasica del giudizio, che guarda sia a essa sia a personalità, vissuti, motivazioni del reo. È importante, inoltre, la collaborazione del condannato, affinché il programma possa risultare “personalizzato” nel senso più vero del termine e tendere a una reale responsabilizzazione circa l'illecito commesso. Qualora il giudice pervenga a un'ordinanza di rigetto, ma ritenga sussistenti le condizioni, può comunque disporre l'esecuzione di altra misura alternativa, anche se non richiesta.

Se, invece, ritenuto necessario per un giudizio maggiormente completo¹⁰⁸ circa l'attitudine del soggetto rispetto alle varie future prescrizioni, è anche possibile che richieda la prosecuzione dell'osservazione per un altro periodo. Già da questa fase si impone al condannato una collaborazione con gli operatori del servizio sociale: una condotta manchevole in tal senso potrebbe orientare il tribunale verso una valutazione negativa circa la concessione della misura.

Le prescrizioni contenute nel verbale possono essere riparatorie, finalizzate a neutralizzare il rischio di recidiva, e risocializzanti: esse riguardano, tra le molte, divieti, luogo di detenzione,

¹⁰⁷ Con il termine “scientifica”, si vuole sottolineare sia la presenza di plurime figure professionali che operano con metodo scientifico, sia la valutazione oggettiva dei fatti, escludendo l'impressione soggettiva dell'osservatore. Secondo la Suprema Corte non sono ammessi equipollenti «in quanto solo tale valutazione consente il superamento della presunzione di pericolosità prevista per determinate categorie di delitti»; cfr. Cass., Sez. I, 7 novembre 2018, n. 12138, in *C.E.D. Cass.*, n. 274974, che ha ritenuto non comparabile alla predetta osservazione scientifica lo svolgimento di colloqui psicologici somministrati al detenuto mentre era sottoposto a custodia cautelare per reati sessuali di cui alla pena in espiazione, in quanto colloqui esclusivamente volti a supportare il medesimo nella carcerazione e non a delinearne la personalità rispetto al reato.

Quanto alla metodologia: «Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento».

¹⁰⁸ V. Cass., Sez. I, 23 ottobre 2023, n. 43099.

rapporti coi servizi sociali. Esse non posseggono autonomia funzionale¹⁰⁹, bensì «costituiscono parte integrante del giudizio prognostico in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla misura alternativa richiesta, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, vengono perseguite attraverso le stesse prescrizioni. Il giudizio prognostico favorevole nei confronti dell'affidato deve rilevare del resto sia nella fase genetica sia nella fase dell'applicazione della misura alternativa»¹¹⁰.

È possibile modificarle durante lo svolgimento della misura, così da permettere un adeguamento all'andamento effettivo della misura alternativa, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti dell'individuo.

In caso, invece, di violazione delle prescrizioni, quali la mancata presentazione del soggetto al servizio sociale di riferimento, si giunge alla revoca (motivata) della misura e alla conseguente rideterminazione della pena residua da espiare. Dette inadempienze non devono originare da caso fortuito o forza maggiore e ne occorre la sintomaticità di una più generale inidoneità del soggetto al trattamento alternativo¹¹¹: i comportamenti devono risultare incompatibili con la prosecuzione con la misura alternativa. Difatti, qualora risulti necessario un semplice riaggiustamento, il tribunale ha la possibilità di far pervenire al reo delle diffide formali al corretto adempimento delle previsioni trattamentali.

Se disposta, da essa derivano due distinte conseguenze: la ripresa dell'esecuzione secondo il regime carcerario e la preclusione triennale di accesso ai benefici penitenziari ai sensi dell'art. 58-quater comma 2 o. p.¹¹².

Durante tutta la durata della misura si avrà una quanto più completa osservazione dei comportamenti del soggetto. In questo rientrano la periodica relazione dei servizi sociali al giudice, e la loro possibilità di coordinarsi con il contesto socio-familiare del condannato.

Può aggiungersi, se necessaria, la sorveglianza della polizia penitenziaria. L'Uepe continua nella sua attività di monitoraggio, sempre attraverso un'équipe multidisciplinare.

¹⁰⁹ Balducci, Macrillò, Violi, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, 2024, p. 650.

¹¹⁰ Cfr. Cass., Sez. I, 9 luglio 2008, n. 32932, in *C.E.D. Cass.*, n. 240685; Cass., Sez. I, 5 maggio 2015, n. 31420, in *C.E.D. Cass.*, n. 264602.

¹¹¹ Cfr. Cass., Sez. I, 13 settembre 2016, n. 51879, in *C.E.D. Cass.*, n. 268926.

¹¹² Cfr. L. Degl'innocenti- F. Faldi, *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Milano, 2006, p. 1. Cfr. G. Conso-V. Grevi- M. Bargis, *Compendio di procedura penale*, Milano, 2016, p. 87-90.

Al termine dell'espletamento della misura, il soggetto è tenuto a fare istanza presso al tribunale, il quale valuterà l'andamento generale e, se ritiene l'esito positivo, emetterà ordinanza di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale.

Ai fini dell'estinzione, occorre che lo svolgimento della misura sia avvenuto in assenza di revoche e che la relazione resa dall'ufficio di esecuzione penale propenda in simile direzione. È compreso un giudizio sulle condizioni economiche del condannato, per valutare eventuali pene pecuniarie, non risultanti da cumuli, di cui sia ancora inadempiente. Qualora, infatti, esse siano "disagiate", ossia situazioni in cui «la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa potrebbe compromettere seriamente non solo le sue esigenze vitali, ma anche l'equilibrio del bilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale», il tribunale ha facoltà di dichiararla estinta¹¹³. Non rileva il caso in cui tale problematicità si sia manifestata a distanza di tempo dalla conclusione dell'affidamento e il soggetto abbia *medio tempore* posto in essere atti di disposizione patrimoniale.¹¹⁴

Tra gli ulteriori effetti penali estinti si collocano le pene accessorie e temporanee, con ovvia esclusione di quelle perpetue.¹¹⁵

Inoltre, con la declaratoria di estinzione della pena, non si potrà tener conto della condanna ai fini della recidiva e del riconoscimento di abitualità e professionalità del reo.¹¹⁶

2.3.1. L'affidamento in prova nei casi particolari

Questa ulteriore tipologia di affidamento in prova riguarda i casi di soggetti tossico o alcool dipendenti già in riabilitazione o prossimi alla stessa.

Introdotta inizialmente con la l. n. 663/1986, è oggi disciplinata dall'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309¹¹⁷, ossia il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti.

¹¹³ La Suprema Corte ha precisato che il tribunale di sorveglianza è competente a decidere sull'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, nel caso di esecuzione della pena pecuniaria congiunta a pena detentiva, e di condannato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale; cfr. Cass., Sez. I, 12 dicembre 2017, n. 18720, in *C.E.D. Cass.*, n. 273121.

¹¹⁴ Così Cass., Sez. III, 22 giugno 2016, n. 52381, in *C.E.D. Cass.*, n. 268781.

¹¹⁵ Cfr. M. Mantovani, *Il rafforzamento del contrasto alla corruzione*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 608. L'art. 51-*quater* o. p., come novellato dal d.lgs. n. 123 del 2018, al fine di rimuovere gli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed escludere che la pena accessoria possa avere una durata superiore a quella della pena principale, detta una regola generale secondo la quale, in caso di applicazione di una misura alternativa, il giudice (che ha emesso la sentenza di condanna) può sospendere l'applicazione delle pene accessorie in considerazione delle esigenze di reinserimento sociale del condannato. Le pene accessorie già in corso di applicazione, se la misura alternativa è revocata, sono sospese ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata. Cfr. Cass., Sez. I, 29 settembre 2014, n. 52551, in *C.E.D. Cass.*, n. 262196.

¹¹⁶ Cfr. Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 5859, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 4, 418. e M. Ruaro, *Le Sezioni Unite esaltano la portata estintiva del probation penitenziario, facendo calare l'oblio sull'intervenuta condanna ai fini di un'eventuale recidiva*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 2464.

¹¹⁷ Art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari):

L'introduzione di simile disciplina nel panorama legislativo italiano origina da un radicale cambiamento nella percezione sociale delle dipendenze, che si colloca intorno agli anni '70.

1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcolodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcolodipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.

2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcolodipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3.

4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento; tuttavia, qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.

5. [L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.](1)

6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.

6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socioriabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.

In ragione del sempre più crescente numero di assuntori, si riconobbe l'urgenza di un intervento quanto più incisivo¹¹⁸: le carceri erano ormai divenute terreno fertile per una crescita esponenziale nel consumo di stupefacenti, per il costante aumento di ingressi di assuntori. Ciò in ragione del fatto che essi, spinti dalla propria tossico-alcool mania a una quanto più continua sottoposizione all'oggetto delle proprie dipendenze, erano portati a commettere reati per rimediare all'onerosità che caratterizza simili sostanze.

Pertanto, si convenne che la massima effettività della funzione rieducativa della pena, richiesta dall'art. 27 Cost., si sarebbe potuta raggiungere solo tramite un particolare attenzionamento di detto fenomeno, che richiedeva dunque una propria e speciale disciplina. O meglio, una *species* nel *genus* dell'affidamento in prova, che garantisca anche percorsi di cura della tossicodipendenza.

Questa ulteriore finalità di recupero¹¹⁹ risultò più facile da implementare anche grazie alla nascita, nel decennio precedente, delle comunità terapeutiche, ora parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Con questa misura, alla predetta categoria di soggetti si offre la possibilità di evitare, del tutto o in parte, il trattamento carcerario svolgendo un'attività di recupero sotto il costante controllo dei servizi sociali, presso le strutture di recupero adibite appositamente. Tra di esse rientrano le aziende ospedaliere provinciali o con le strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, cioè accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale nei modi di legge.

Ciò avviene sia per andare incontro alle esigenze di questi specifici detenuti, secondo il principio del *favor curæ*, sia per evitare l'interruzione di un percorso di recupero già eventualmente iniziato con risultati positivi¹²⁰.

La valutazione ivi operata è formale, poiché si richiede necessariamente una certificazione del Ser.D.¹²¹ circa l'attualità dello status di dipendente, il cui superamento non corrisponde alla

¹¹⁸ Rammenta il G. Catelani, *Manuale dell'esecuzione penale*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 386, come il legislatore abbia fatto propria l'esigenza diffusa nell'opinione pubblica di tentare in qualche modo il recupero del tossicodipendente, costituente un problema sociale riguardante l'intera comunità.

¹¹⁹ V. C. cost., 5 dicembre 1997, n. 377, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 186.

¹²⁰ Cfr. L. Degl'innocenti- F. Faldi, *Op. cit.*, p. 101/102.

¹²¹ Servizio per le Dipendenze patologiche, sono unità operative delle ASL che si occupano della prevenzione, diagnosi e cura delle persone con problemi d'abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti, da alcool, dipendenze con associate patologie di tipo psichiatrico "doppie diagnosi" per la parte di competenza, e, da nuove dipendenze: es. gioco d'azzardo patologico. L'accesso è diretto e gratuito senza impegnativa per tutti coloro che sono iscritti al Sistema Sanitario Nazionale (oltre agli utenti di appartenenza territoriale, vengono accolte anche persone non residenti, ma trasferiti da altri SerD., operanti nel territorio nazionale, per continuità terapeutica). Viene reso un servizio multidisciplinare, con diverse competenze professionali, sanitarie e psicosociali, che provvedono alla cura dei pazienti, attraverso l'efficacia delle prestazioni, ed al loro reinserimento sociale. Si comincia, dopo una fase di accoglienza infermieristica, da un divezzamento dalle sostanze d'abuso mediante l'uso di terapie

mera astinenza, bensì a uno stile di vita congruo e conseguente¹²². Da accertarsi è l'uso abituale, o quantomeno continuativo, di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, e ne è richiesta l'attualità. Si includono sia dipendenze fisiche sia meramente psichiche: la misura può essere concessa anche all'interessato che non assume più sostanze, se invero permane l'esigenza di mantenere ancora un supporto terapeutico¹²³.

Occorre, inoltre, menzione della procedura con la quale si è accertato l'uso abitudinario delle dette sostanze, oltre alla precisazione di eventuali previi trattamenti terapeutici e dell'idoneità del soggetto ai fini del recupero sociale.

Con quest'ultima si intende che il trattamento deve risultare in grado di instaurare nel reo il processo di maturazione e revisione critica dei comportamenti passati che è indispensabile per il reinserimento nella compagine sociale.

L'allegazione di documenti, se possibile anche molto precisi, è fondamentale poiché permette al soggetto di avere accesso alla misura alternativa con un tetto di pena più favorevole nonché ad altri benefici, non previsti invece per chi può solo fare appello all'affidamento ordinario. La valutazione condotta risulta essere decisamente più approfondita, poiché investe anche la funzione risocializzante e preventiva propria dell'affidamento ai servizi sociali, motivo per cui se ne esclude la concedibilità a coloro che sono ritenuti ancora socialmente pericolosi.

Inoltre, a seconda della gravità dello status di dipendenza, si potrà valutare un programma di trattamento "territoriale" ovvero "residenziale", l'uno eseguibile presso il proprio domicilio con obbligo di frequenza al Ser.D. di riferimento, mentre l'altro in comunità terapeutica con una maggiore possibilità di controllo.

I limiti di pena nel caso in esame salgono a 6 anni ovvero 4 nel caso in cui si proceda per uno dei delitti elencati all'art. 4-*bis* o. p.: questo prende le mosse dal fatto che il legislatore ha inteso la commissione di reati più gravi un indice della pericolosità del reo, pertanto giungendo a ritenere necessario disporre una normativa meno di favore.

farmacologiche a scalare o a mantenimento, con attività di counseling medico cui segue ad opera degli psicologi e assistenti sociali attività di sostegno e sedute di psicoterapia. Si eseguono invii in Comunità terapeutiche riabilitative., vedi qualsiasi piattaforma ASL regionale.

¹²² Cfr. E. Bertol- F. Lodi- F. Mari- E. Marozzi, *Trattato di tossicologia forense*, Padova, 1994, p. 232, i quali distinguono fra dipendenza psichica che consiste nella pulsione a continue o sporadiche assunzioni, con conseguente sconcerto determinato dall'assenza della sostanza; dipendenza fisica che consiste in un'alterazione dello stato fisiologico dovuto a reiterate assunzioni con necessità di continuarle per evitare la sindrome di astinenza; dipendenza crociata che si verifica allorché un farmaco sopprime i sintomi dell'astinenza permanendo pur sempre la dipendenza fisica.

¹²³ V. Cass., Sez. I, 23 aprile 2012, n. 20564, in *DeJure*.

Non si applicano i criteri dello scioglimento del cumulo e del reato continuato¹²⁴, né si estende al caso di specie il disposto dell'art. 67 l. n. 689/1981, circa l'impossibilità di accedere all'affidamento in prova al servizio sociale per chi sottoposto a pena detentiva previamente sostituita con semilibertà o detenzione domiciliare sostitutive, poiché norma di carattere eccezionale.

Competente a decidere è il magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione del condannato¹²⁵ ovvero direttamente il tribunale.

Si verifica previamente l'ammissibilità dell'istanza sulla base della documentazione allegata. Se presentata da un soggetto libero, si include la domanda di sospensione dell'esecuzione, mentre in caso di soggetto già *in vinculis*, la richiesta di scarcerazione. La sospensione dell'ordine di carcerazione è concedibile solo per coloro che non siano stati condannati per reati ostativi.

Una volta valutata la situazione del reo e le circostanze del caso concreto, se ne dispone la concessione, ammessa anche in via provvisoria.

Anche in questo caso, l'esecuzione della misura inizia nel momento in cui il giudice sottoscrive il verbale di affidamento, che risulta, però, retrodatabile se il programma è già in corso da prima e si rileva una seria volontà del soggetto di superare la dipendenza.

Qualora il giudice disponga dunque l'accoglimento dell'istanza, il soggetto avrà prescrizioni da rispettare anche in questo caso, per avere la certezza del suo progressivo recupero.

Altra peculiarità rispetto alla disciplina ordinaria dell'affidamento in prova ai servizi sociali corrisponde alla disciplina della revoca.

Essa si evince dal combinato disposto degli artt. 51-ter o.p. e 94 sesto comma del t.u.

Si dispone, infatti, che, nel caso di specie, qualora il soggetto incorra in violazioni, il magistrato di sorveglianza ha da riferire immediatamente al tribunale di riferimento, il quale potrà decidere di proseguire, sostituire o revocare la misura, o anche disporre la provvisoria sospensione con accompagnamento coattivo del reo in istituto.

In questo modo, piuttosto che procedere direttamente con la revoca della misura, essa è rimodulabile nel corso del tempo, vista la fragilità del soggetto che, da buon compenso per la poca responsabilità o le difficoltà di vita, non riesce a gestire una misura più ampia. Si accetta

¹²⁴ V. Cass., Sez. I, 13 settembre 2016, n. 51882, in C.E.D. Cass., n. 268843. *Contra* Cass., Sez. I, 14 dicembre 2010, n. 1405, *ivi*, n. 249425.

¹²⁵ V. Cass., Sez. I, 15 giugno 2006, n. 21890, in C.E.D. Cass., n. 234290.

un margine di errore nella prognosi inizialmente operata dal tribunale e vi si propone un rimedio, così da poter rimodulare la misura alternativa realmente più idonea al condannato e fornirgli un trattamento quanto più personalizzato.

Se si dovesse arrivare, poi, comunque a una revoca, per tre anni al soggetto sarà impossibile l'ottenimento di benefici, ma, con il decorso del termine, sarà reiterabile anche l'istanza della stessa misura.

2.4. La detenzione domiciliare (ordinaria e speciale)

La detenzione domiciliare alternativa, ex art.47-ter o. p.¹²⁶, costituisce una misura che permette la realizzazione di un trattamento penitenziario progressivo, sempre di *ratio* umanitaria, tramite

¹²⁶ Art. 47-ter o. p. (Detenzione domiciliare):

01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4 bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case-famiglia protette, quando trattasi di:

- a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
- b) [padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;]
- c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
- e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1.1. [Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del Codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni.]

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.

1-ter. [Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.]

1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.

1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga,

una valutazione di affidabilità del soggetto che ottiene accesso a una parziale possibilità di autogestione. Constando prevalentemente di divieti e pressoché nulla disposizioni a carattere rieducativo, si discosta dalla logica del trattamento rimanendo comunque strumento esecutivo di personalizzazione della pena.¹²⁷

La logica della progressività, applicabile a casi di condanne lunghe a pena detentiva, si concreta nella previa concessione di benefici minori, quali il lavoro all'esterno (art. 21 o.p.), per poi procedere con ammissioni a regimi extramurari, se verificato positivamente lo stadio trattamentale già trascorso nel centro di detenzione.

chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.

2. [La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.]

3. [Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47.]

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

4-*bis*. [Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.]

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-*bis* e 1-*ter*.

8. [Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.]

9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.

9-*bis*. Se la misura di cui al comma 1-*bis* è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.

¹²⁷ G. Casaroli, *Misure alternative*, in Digesto Penale, Torino, 1994, vol. III, p. 37; A. Tampieri, *Detenzione domiciliare*, in G. Flora (a cura di), *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario*, Giuffrè, 1987.

Essa permette al condannato, con un margine di pericolosità sociale non completamente eliso, di scontare la pena presso la propria abitazione o altro luogo idoneo di privata dimora, pubblica cura, assistenza o accoglienza¹²⁸.

Mancando prescrizioni positive su specifici comportamenti da tenere, la finalità risocializzante non viene perseguita attraverso una multidisciplinarietà di interventi di assistenti sociali, psicologi, educatori, bensì con la progressiva ripresa di contatti col mondo esterno, adattando e ricucendo sulla situazione del soggetto lo spazio di movimento al di fuori della sua dimora.

Proprio in virtù della logica di *extrema ratio* della detenzione carceraria, dunque da depotenziarsi, le forme di detenzione domiciliare sono molteplici ed estremamente flessibili, così da adattarsi facilmente alle diverse situazioni di fatto.

È possibile richiederla ai sensi dell'art. 656.5 c.p.p. e ne è ammessa l'applicazione provvisoria.

I requisiti previsti sono l'affidabilità del soggetto e l'adeguatezza del domicilio.

La prima si definisce come capacità determinata di aver acquisito piccole regole, che renda cioè verosimile che il soggetto al di fuori sappia autogestirsi senza incorrere in violazioni, ai fini della quale viene verificato l'esito del trattamento inframurario. Infatti, non deve sussistere pericolo di commissione di futuri reati e il comportamento del soggetto deve risultare coerente con la finalità rieducativa dell'istituto¹²⁹.

Qualora il soggetto non sia detenuto, ma vi venga ammesso da libero, diverse saranno le informazioni al magistrato dalle forze dell'ordine: precipuamente avranno ad oggetto qualsivoglia tipologia di precedente, dalle segnalazioni a eventuali condanne a dipendenze ovvero attività lavorative. L'Uepe del territorio di riferimento potrebbe anche dover fornire informazioni circa il contesto sociale di provenienza.

Il secondo richiede si verifichi che il domicilio esista, sia agibile e idoneo: deve avere un legittimo titolare, tutte le utenze domestiche e i requisiti per essere agevolmente controllabile dalle autorità giudiziarie.

Per il controllo sulla permanenza dei due presupposti durante il corso della misura, è possibile anche far uso di mezzi tecnologici, quali la cavigliera elettronica, se autorizzati dal tribunale di sorveglianza.

¹²⁸ Sul tema cfr. Canepa-Merlo, *Manuale di Diritto Penitenziario*, VI edizione, Milano, 2002, p. 298 e ss; D'Onofrio-Sartori, *Le misure alternative alla detenzione*, Milano, 2004, p. 213 e ss.

¹²⁹ Cfr. F. Peroni- A. Scalfati, Op. cit., Milano, 2006, pag. 317. Per quanto attiene la giurisprudenza cfr. Cass., 25 agosto 1992, Nikolic Zagorke, Cass. Pen. 1994, 738.

Il reo ha la facoltà di allontanarsi dall'abitazione su autorizzazione del giudice "per il tempo strettamente necessario a provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero per esercitare un'attività lavorativa", sempre che non vi possa provvedere diversamente. Anche qua a differenza della corrispondente misura sostitutiva non viene definito il tempo minimo da trascorrere in detenzione, rendendo evidente la caratterizzazione molto più umanitaria della misura alternativa.

Si suddivide in ordinaria e speciale. Alla prima possono avere accesso i soggetti di cui al comma 01 e al comma 1 dell'art. 47-ter o.p.

Il primo concerne, a prescindere dagli anni di pena a cui condannati, tutti i soggetti sopra i 70 anni di età, purché non rientrino negli stessi casi elencati all'art. 4-bis o. p. che impedirebbero la detenzione domiciliare, ovvero siano stati condannati per reati previsti dagli artt. 600-604 c.p., dagli artt. 609-bis 609-quater e 609-octies c.p., art. 51 comma 3-bis c.p.p. Questi ultimi, nello specifico, riguardano, per esempio, omicidio, tratta di persone e organi, omicidio, reati a sfondo sessuale.

Oltre a costoro, il comma successivo afferma che alla detenzione domiciliare ordinaria si può accedere se la pena cui il soggetto è stato condannato è inferiore ai 2 anni e le condotte criminose non rientrano tra quelle previste dall'art. 4-bis o.p. Essa è inoltre riservata a quattro precise categorie di persone. Prima di venire a queste è importante specificare che, per la prima di esse, in virtù della *ratio* tipicamente e genericamente umanitaria e assistenziale¹³⁰, questo istituto viene definito detenzione domiciliare *umanitaria*¹³¹, in quanto, è applicabile in presenza di particolari situazioni soggettive riconducibili al novero dei principi costituzionali dettati in materia di protezione della salute, della maternità, dell'infanzia, della gioventù.

La detenzione domiciliare ordinaria in primis può essere richiesta da chi è stato condannato a una pena minore di 4 anni donne incinte o con figli di massimo 10 anni (può essere richiesta anche dal padre se la madre è deceduta ovvero assolutamente impossibilitata a occuparsi della prole); tutti gli aventi meno di anni 21 per esigenze di salute, studio lavoro o familiari; chi ha un'età maggiore di 60 anni ed è infermo di mente almeno in modo parziale¹³²; tutti i casi in cui

¹³⁰ Cfr Commissione Di Studio Sull'esecuzione Penale Del Consiglio Dell'ordine Degli Avvocati Di Torre Annunziata "Carminio Paturzo", *La detenzione domiciliare c.d. surrogatoria o in deroga, ex art. 47 ter, comma 1 ter, Legge 26 luglio 1975, n. 354*.

¹³¹ Cfr. L. Degl'innocenti- F. Faldi, Op. cit., p. 14.

¹³² Non esiste un diritto all'automatismo della detenzione domiciliare nel caso di persona ultrasessantenne affetto da forme di inabilità, in quanto è richiesto comunque una valutazione del caso concreto per valutare se tale inabilità limiti in maniera apprezzabile l'autosufficienza dell'interessato. (Cass., 4 aprile 1991, Rava, *Cass. Pen.*, 1991, I, p. 1269.). Non essendo precisata l'entità dell'inabilità dalla legge, la giurisprudenza ritiene che essa debba intendersi non come un'inattitudine a prestare attività lavorativa, ma bensì come un vero e proprio decadimento

il reo versi in condizione di salute gravi per cui diviene necessario il ricorso a un presidio ospedaliero.

Un'ulteriore ipotesi è prevista dal comma 1-*bis*, in cui viene trattata la detenzione domiciliare cosiddetta biennale. Essa presenta forti connessioni con la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, poiché quando non ricorrono i presupposti per quest'ultimo e la detenzione domiciliare risulta idonea a evitare il pericolo che il reo commetta altri atti criminosi, è possibile ottenere l'applicazione della detenzione domiciliare. Questo può avvenire alla condizione oggettiva che la pena da espiare, anche se residua di una pena maggiore, non superi i due anni, e alla condizione soggettiva che la persona non sia stata condannata per uno dei reati previsti all'art. 4-*bis* o. p.¹³³.

È ammesso l'esercizio della misura a termine, anche nei casi in cui la pena addebitata è maggiore dei limiti di cui al comma 1, e viene posto in essere nel momento in cui l'esecuzione è da rinviarsi.

L'art. 47-*quinquies* o. p.¹³⁴ disciplina invece la detenzione domiciliare speciale, che si applica nei confronti delle condannate madri di prole con età non superiore ad anni dieci, qualora non

delle condizioni psico-fisiche del reo, tale da comportare una limitazione apprezzabile nella sua autosufficienza e nella sua vita relazionale. Mentre, non è richiesto che tali condizioni di salute siano così gravi da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali. (Trib. Sorv. Genova, ord. 18 aprile 2001, Sgambettera).

¹³³ Cfr. L. Filippi- G. Spangher, Op. cit., p. 132-134. Per quel che riguarda la detenzione domiciliare "biennale", la giurisprudenza ha espresso il principio secondo cui il tribunale di sorveglianza, nell'ammettere l'accesso alla misura, ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali si ritiene l'idoneità del domicilio, della personalità del condannato e delle prescrizioni imposte, ai fini del raggiungimento dello scopo rieducativo proprio della detenzione domiciliare biennale. (Cass., sez. I, 28 dicembre 1999, Marrone, in *Cass. Pen.*, 2000, p. 3436).

¹³⁴ Art. 47-*quinquies*, ord. pen. (Detenzione domiciliare speciale):

1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-*ter*, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-*bis*.

1-*bis*. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-*bis*, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case-famiglia protette, ove istituite.

2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza

ricorrano i presupposti per l'applicazione della detenzione domiciliare ordinaria e sia ancora possibile il ripristino della convivenza coi figli.

Vigono i limiti inerenti al divieto di concessione previsti dall'art. 4-*bis* o. p., cui si deve aggiungere la necessità di assenza del pericolo di recidiva¹³⁵. Alla misura si può accedere dopo aver scontato almeno un terzo di pena o, se è una condanna all'ergastolo, almeno quindici anni. Gli stessi criteri e condizioni si applicano per il padre.

La detenzione domiciliare, in tutte le sue forme, consiste nell'obbligo gravante sul condannato di trattenersi in modo continuativo nel luogo adibito per l'esecuzione della misura e di rispettare le imposizioni impartitegli dal Tribunale, in quanto la competenza a deliberare in merito alla concessione o al diniego del beneficio spetta appunto all'organo collegiale. Per cui l'espiazione è permessa in un istituto a custodia attenuata: ove ciò non fosse possibile, si terrà nella casa della donna, ovvero in luogo di privata dimora ovvero di cura, assistenza o accoglienza; se, ancora, non ve ne è la possibilità, il luogo prescelto diviene una casa-famiglia protetta. Questa gradualità è stata prevista per mantenere un clima quanto più possibile prossimo alla famiglia, soprattutto con l'obiettivo di intaccare il meno possibile la sana crescita della prole.

Se la donna si dovesse allontanare per meno di 12 ore è possibile la revoca, ma sarà certa se l'allontanamento supera le 12 ore e diviene condizione per la recidiva.

A seguito del decimo compleanno del figlio potranno essere concesse, a determinate condizioni, alternativamente l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori ex art. 21-

competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:

- a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;
- b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-*bis*, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.

¹³⁵ Cfr. F. Peroni- A. Scalfati, Op. cit., Milano, 2006, p. 330. Cfr. Cass., 13 febbraio 2004, Amalfi, in *CED Cass.*, n° 228131.

bis o. p., ovvero la proroga del beneficio laddove presenti i requisiti per avere accesso alla semilibertà.

Altra forma peculiare è costituita dalla c.d. “esecuzione della pena presso il domicilio”, che trova la propria disciplina al terzo comma dell’art. 1, l. n. 199/2010.

Applicabile solo alle pene detentive anche residue non superiori ai diciotto mesi, prevede la possibilità per il giudice di sorveglianza, dopo la sospensione dell’esecuzione da parte del pubblico ministero e qualora non ne debba emettere il decreto, di disporre d’ufficio, l’esecuzione della pena nel domicilio.

Non devono sussistere le condizioni ostative di cui al secondo comma dello stesso articolo e il soggetto non dev’essere (stato) sottoposto al regime carcerario particolare di sorveglianza di cui all’art. 14-*bis* o.p né essere stato condannato per i reati di cui all’art. 4-*bis* della stessa legge. Anche in questo caso occorrono la sussistenza di un domicilio nonché la sua idoneità.

2.5. La semilibertà

La misura alternativa della semilibertà trova disciplina nell’art. 48 o. p.¹³⁶.

Anch’essa segue la logica della progressività del trattamento, poiché tra le condizioni richiede un’evoluzione positiva del trattamento penitenziario e la sussistenza delle premesse per un graduale reinserimento in società.

Peculiare è il fatto che continui a far sussistere il rapporto tra il detenuto e l’istituto penitenziario: se da un lato il soggetto ha il dovere di dormire in carcere, dall’altro ha la possibilità di intrattenere contatti abitudinari (quotidiani) con l’ambiente esterno.

Ciò avviene con modalità diverse rispetto alla semidetenzione, con cui, invece, il soggetto gode di maggiore autonomia ed è sottoposto all’obbligo di rimanere in carcere almeno dieci ore al giorno; può, inoltre, impiegare arbitrariamente il tempo che passa in libertà e senza particolari imposizioni, salvo il non incorrere in violazione di legge o di prescrizioni.

Nell’arco di tempo che il detenuto trascorre al di fuori dell’istituto di pena, egli sarà tenuto a svolgere attività lavorative, istruttive o socialmente utili ai fini del suo reinserimento sociale¹³⁷:

¹³⁶ Art. 48 ord. pen. (Regime di semilibertà):

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

[La concessione della semilibertà non è ammessa nei casi di cui al secondo comma dell’articolo 47.]

¹³⁷ La corte di Cassazione ha pronunciato il principio secondo cui, per integrare i presupposti utili al fine dell’accesso alla semilibertà, l’attività lavorativa proposta dal condannato può anche essere non retribuita, purché

di conseguenza, nel presente caso, la funzione rieducativa all'interno dell'istituto si realizza tramite un recupero parziale e controllato della libertà del reo¹³⁸.

Ai fini di ciò si avrà la redazione di un programma di trattamento da parte dell'équipe presso l'ufficio di esecuzione penale esterna, i cui risultati verranno valutati assieme all'effettiva sussistenza delle condizioni per il reinserimento sociale. Se necessario, il tribunale di sorveglianza può chiedere un ulteriore tempo di osservazione. In aggiunta a ciò, durante il trattamento non è da escludere la concessione di licenze premio, a seconda dell'andamento della semilibertà.

Per la parte di responsabilità del trattamento appartiene al direttore dell'istituto di pena in cui il soggetto si trova detenuto, mentre all'esterno è l'Uepe ad assisterlo e a monitorare il generale andamento.

Per avere accesso alla misura, come disciplinato nell'art. 50 o. p.¹³⁹, il detenuto deve aver previamente espiato metà della pena, ovvero i due terzi qualora rientri tra le categorie di soggetti del primo comma dell'art. 4-*bis* o. p. o, ancora, vent'anni per le condanne all'ergastolo. Se, invece, è il caso di condanne a pene detentive brevi, ossia arresto e reclusione non superiori a sei mesi ovvero non superiori a quattro anni, si può avere sostituzione immediata con funzione preparatoria al reinserimento e surrogatoria della messa in prova ai servizi sociali.

risulti ad ogni modo coerente con il graduale reinserimento sociale dell'interessato. (Cass., 21 dicembre 2000, Campisi, *Cass. pen.* 2002, p. 1800).

¹³⁸ Cfr. P. Di Ronza, *Op. cit.*, p. 225. Con riferimento agli internati, il giudizio utile per l'ammissione alla semilibertà deve riguardare esclusivamente il periodo di tempo corrispondente alla durata del trattamento individualizzato e non anche la pericolosità sociale valutata dal giudice al tempo in cui fu disposta la misura di sicurezza. (Cass., 4 giugno 1982, Grassi, *Giust. Pen.* 1983, III, 401, 468).

¹³⁹ Art. 50 o. p. (Ammissione alla semilibertà):

1. Possono essere espiae in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.
3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.
6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.
7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Peculiare è il fatto che, all'interno dell'istituto di pena, a questa categoria di detenuti è riservata una sezione autonoma, per separarli dal resto della popolazione detenuta. Ciò origina nell'esigenza di avere più agevole controllo sull'ingresso di oggetti in carcere e una minore influenza da parte della restante popolazione detenuta.

2.6. La liberazione condizionale

Disciplinata agli artt. 176 e 177 c.p., la liberazione condizionale è una misura alternativa che attiene al diritto penale sostanziale. Con essa, costante oggetto di annose *querelles*, il codice Rocco giunge a un più reale tentativo di conciliare l'ergastolo alla Costituzione, e con esso il problema del “fine pena mai” e la conseguente prognosi di non recuperabilità del detenuto.

Tale istituto permette al condannato di scontare parte della sua pena al di fuori della struttura penitenziaria sottostando al regime della libertà vigilata¹⁴⁰.

Per rientrare nei casi di ammissibilità alla liberazione condizionale, occorre che il residuo della pena da scontare per il detenuto sia inferiore ad anni cinque, e che abbia già scontato trenta mesi o metà della pena inflittagli. Qualora sia recidivo, il tetto di pena sale a quattro anni e almeno tre quarti della stessa. Se condannato all'ergastolo devono essere stati scontati almeno 26 anni.

A queste condizioni si aggiunge il necessario adempimento delle obbligazioni civili, salvo casi di impossibilità e il fondamentale requisito del ravvedimento, da ritenersi certo in virtù dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto. Con esso non si richiede che il detenuto arrivi ad ammettere le proprie responsabilità, atteggiamento assolutamente contrario al divieto di auto incriminazione, bensì si guarda alla presenza di un'adesione convinta al programma rieducativo e una altrettanto convinta revisione critica delle proprie scelte criminali. Di conseguenza, si mira a ottenere un quasi certo giudizio prognostico di una futura conduzione della vita in osservanza della legge e abbandono delle scelte criminali¹⁴¹,

¹⁴⁰ Cfr. Barone, *Liberazione condizionale*, in *Dig. Disc. Pen.*, Vol. VII, Torino, 1993, p. 410 e ss; Catelani, *Op. cit.*, p. 425 e ss; Canepa-Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, VI edizione, Milano, 2002, p. 277 e ss.; D'Onofrio-Sartori, *Le misure alternative alla detenzione*, Milano, 2004, p. 289 e ss.

¹⁴¹ Cass., Sez. I, 17 luglio 2012, n. 34946, in *Cass. pen.*, 2013, p. 2698. Si tratta di giurisprudenza costante. V., ex multis: Cass., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 9001, in *C.E.D. Cass.*, n. 243419; Sez. I, 24 aprile 2007, n. 18022, in *Riv. pen.*, 2007, p. 1244, con nota di V. Rispoli, *Liberazione condizionale e finalità rieducative. Limiti ed estensione del concetto del “sicuro ravvedimento” alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle pene*; Cass., Sez. I, 18 maggio 2005, n. 25982, in *C.E.D. Cass.*, n. 232001; Cass., Sez. I, 10 dicembre 2004, n. 196, in *Riv. pen.*, 2005, p. 691; Cass., Sez. I, 11 marzo 1997, n. 1965, in *Giust. pen.*, 1998, II, p. 168.

così da potersi ritenere esaurite tutte le conseguenze della commissione del reato, molteplici e ulteriori rispetto alla pena *in re ipsa*.

Recenti riforme hanno innalzato la soglia di pena necessaria sia per il condannato non collaborante ex art. 4-bis comma 1 o. p., per cui si richiederà abbia scontato almeno due terzi della pena, sia per il condannato all'ergastolo, il quale vi potrà accedere solo dopo aver scontato almeno 30 anni e la vedrà terminare dopo altri 10 in regime di libertà vigilata. Il nuovo regime risulta di difficile interpretazione poiché accosta, a un simile innalzamento di pena, altri aspetti più favorevoli della disciplina.¹⁴²

Se possiamo ritenere la libertà vigilata una prosecuzione meno afflittiva della pena e un *unicum* con la liberazione condizionale, risulta evidente l'inutilità di prognosi circa la pericolosità del soggetto, atteso che la stessa concessione della seconda origina da una condizione di ravvedimento del reo appurata dal tribunale. Ne viene di concludere che la libertà vigilata, non essendo scindibili questi due istituti all'interno della medesima misura alternativa, corrisponde a una semplice modalità esecutiva della stessa¹⁴³.

¹⁴² cfr. F. Moro, *L'art. 4-bis o.p. riformato dal d.l. 162/2022, conv., con modifiche, dalla l. 199/2022: un passo avanti e due indietro*, in *Sist. Pen.*, 17 maggio 2023; per l'autrice, «Rimane un ultimo problema da affrontare, ovvero la mancanza di una disposizione transitoria che regoli la portata applicativa, da un punto di vista temporale, dell'innalzamento a trent'anni del quantum di pena utile per accedere alla liberazione condizionale. L'art. 3 d.l. 162/2022, infatti, ha mantenuto il limite dei ventisei anni solo in presenza delle condizioni di impossibilità, inesigibilità e irrilevanza di utile collaborazione con la giustizia che, come sappiamo, continuano a sopravvivere esclusivamente rispetto a chi ha commesso il fatto prima dell'entrata in vigore del decreto-legge. Nel silenzio del legislatore, quindi, dovremmo concludere che la soglia dei trenta anni di reclusione risulti applicabile in ogni altro caso, anche a coloro che abbiano commesso il fatto prima del 1° novembre 2022. In realtà, una parte della dottrina sostiene che trattandosi di modifica evidentemente peggiorativa, dovrebbe soccorrere la portata della sentenza costituzionale n. 32 del 2020 e far sì che la soglia di pena espianda sia anche in questi casi di ventisei anni. Ora, non vi è dubbio che il nuovo limite per accedere alla liberazione condizionale integri una modifica deteriore rispetto alla disciplina previgente, tuttavia non si può trascurare che la novella de qua non si limita a questa variazione in peius, ma allo stesso tempo introduce una disciplina più favorevole perché permette all'ergastolano "ostativo" non collaborante di accedere alla liberazione condizionale, possibilità prima assolutamente preclusa. Proprio a partire da questo rilievo, altri interpreti hanno escluso la configurabilità di un contrasto con i principi della sentenza 32/2020, «non potendosi operare un collage tra gli aspetti più favorevoli della norma sostituita (la soglia edittale a ventisei anni) e quelli più favorevoli della nuova disposizione (la possibilità di ottenere la liberazione condizionale anche in assenza di collaborazione), pena il rischio di creare una nuova norma al banco del giudice». Il fatto che la norma in questione abbia, per così dire, una doppia faccia, più favorevole e più sfavorevole allo stesso tempo, non dovrebbe però escludere a priori, a nostro modo di vedere, un'applicazione irretroattiva degli aspetti svantaggiosi».

¹⁴³ Si domanda circa la correttezza delle affermazioni della Corte valutate alla luce dei principi giuridici che governano la pena e in particolare del principio di proporzionalità quale principio universale di giustizia, più che mero strumento di indagine circa la corrispondenza tra gravità oggettiva e soggettiva del fatto e adeguatezza della sanzione, il cui vaglio dovrebbe essere esteso anche in concreto anche alla fase esecutiva della pena; così, S. Furone, *Quali spazi per il giudizio di proporzionalità nella fase esecutiva della pena? Riflessioni a margine di Corte cost.*, sent. 21 febbraio 2023 sulla libertà vigilata applicata all'ergastolano liberato condizionalmente, in *Sist. pen.*, 10, 2023. Cfr. anche D. Galliani, *Dalla polifunzionalità alla proporzionalità. La Corte Costituzionale e gli scopi della pena*, in *Sist. pen.*, 9, 2023. Ancora, A. Lauro, *Liberazione condizionale, libertà vigilata e "caccia agli automatismi": la scelta del legislatore è fatta salva*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 3, 2023. Per R. De Vito, «la pronuncia in commento segna il definitivo ed esplicito traghettamento della liberazione condizionale nel

Simile misura costituisce una modalità di estinzione della pena, dal momento che prevede la sospensione dell'esecuzione e il trascorrimento di cinque anni (ovvero 10 per chi condannato ai reati di cui al primo comma dell'art. 4-*bis* o.p.) in regime di libertà vigilata. Pertanto, l'estinzione della pena non è conseguenza immediata, ma discende automaticamente da una lineare svolgimento del periodo di sospensione, senza revoche né violazioni.

I casi di revoca si verificano nel momento in cui il soggetto trasgredisce un obbligo ovvero commette un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, qualora le due tipologie di comportamenti facciano presupporre un mancato ravvedimento.

A seguito di una revoca, il tempo trascorso in libertà vigilata non rileva nel computo della pena già espiata e non è possibile richiedere un'altra ammissione allo stesso beneficio.

2.7. Analogie e differenze con le pene sostitutive

Misure alternative alla detenzione e pene sostitutive costituiscono due tipologie di istituti che conoscono svariati punti di intersezione.

Occorre ricordare, come già esposto nel precedente capitolo, che molto è ciò che le seconde hanno mutuato dalle prime a livello di disciplina; risulta inoltre, evidente la finalità comune. Costituiscono entrambe due modalità per rendere effettivamente la pena detentiva un'*extrema ratio* e risparmiare per quanto possibile al reo il contesto, potenzialmente più criminogeno che rieducativo, degli istituti di pena.

L'opera di valorizzazione delle pene sostitutive, operata dalla l. n. 150/2022, ha reso analogo al limite massimo di pena entro cui è possibile richiedere le misure alternative anche il tetto massimo della pena detentiva sostituibile.

Per questo e in ragione della non applicabilità della sospensione condizionale ex art. 163 c.p. alle pene sostituibili, il parallelo tra di esse e le pene detentive sospendibili è da interpretarsi in

campo delle misure alternative, a fronte di una ormai consunta collocazione codicistica nell'ambito delle cause di estinzione della pena. In quest'ottica, il binomio liberazione condizionale-libertà vigilata assume definitivamente la fisionomia di misura conclusiva del trattamento rieducativo, composto da una progressione scalare di alternative alla detenzione di cui la libertà vigilata in questione, connessa inscindibilmente alla liberazione condizionale, condivide natura, funzione e regime: così come è incompressibile la durata della pena trascorsa in affidamento in prova, nonostante il buon andamento della prova, allo stesso modo non può essere revocato anticipatamente il rapporto esecutivo della libertà vigilata, trattandosi anch'esso di residuo della originaria pena inflitta, inevitabilmente predeterminato a livello convenzionale in cinque anni nel caso dei condannati a pena perpetua», in *La fisionomia del binomio liberazione condizionale-libertà vigilata nella ricostruzione della corte costituzionale*, Riv. It. dir. proc. pen., 6, 2023.

riferimento alla sospensione dell'esecuzione secondo il disposto dell'art. 656 comma 5 c.p.p., nel limite di pena dalla Corte costituzionale elevato nel 2018 a quattro anni.¹⁴⁴

Unica eccezione a quest'opera di traslazione delle misure alternative in disposizioni delle sostitutive non ha compreso anche l'affidamento in prova ai servizi sociali, contrariamente a quanto proposto dalla Commissione Lattanzi. Decisione che parrebbe immotivata, a partire proprio dalla natura realmente scevra da afflittività di detta misura, e che rischia di ottenere il solo effetto di disincentivare l'utilizzo delle nuove pene sostitutive, in vista di un futuro affidamento in prova al servizio sociale. Poiché misura più favorevole di esse, la prospettiva di una maggiore libertà all'atto pratico, seppure più lontana nel tempo, potrebbe rendere più allettante la scelta di rinviare qualsivoglia istanza dalla fase di cognizione al momento di inizio dell'esecuzione e anche al prezzo di un iter più lungo.

A ciò concorre anche il principio di non applicabilità delle misure alternative alla detenzione al condannato in espiatione di una pena sostitutiva, secondo quanto sancito al primo comma dell'art. 67 l. n. 689/1981, di cui rinviando però la trattazione più approfondita al successivo paragrafo: ai fini del discorso ci occorre solamente sottolineare come, al medesimo comma, si prevede, quale eccezione a detta regola, la possibilità di sostituire semilibertà o detenzione domiciliare sostitutive con l'affidamento in prova ai servizi sociali, in presenza di determinate condizioni.

È altresì vero che la differenza tra le misure alternative e le sostitutive è sostanziale, nonostante la forte somiglianza tra ratio ed effetti di entrambe le tipologie di misure. Essa attiene a un piano formale, poiché concerne la diversa fase procedimentale in cui si svolge il processo di decisione.

Con le misure sostitutive, come previamente illustrato, si rimane nella fase di cognizione del procedimento: sarà perciò il giudice di cognizione a doverne disporre nella sentenza.

Per quanto riguarda invece le misure alternative, l'iter si colloca direttamente in fase esecutiva della sentenza. A seguito dell'emissione di una sentenza di condanna a pena detentiva breve da parte del giudice di cognizione, segue la notificazione al reo dell'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione dello stesso, fase durante la quale si dispone di un termine per chiedere l'accesso alla misura alternativa, per il soggetto che già rientri nei limiti di pena previsti.

¹⁴⁴ C. cost., 2 marzo 2018, n. 41, in *Giur. cost.*, 2018, n. 2, p. 500 ss., con nota di D. Vicoli, *Un decisivo passo verso il recupero degli equilibri sistematici: elevata a quattro anni la soglia per la sospensione dell'ordine di esecuzione*.

Al procedimento tipico e a contraddittorio necessario ex art. 678 c.p.p. se ne affianca uno più snello di cui al comma 1-ter dello stesso articolo, che permette una più rapida «stabilizzazione della misura favorevole e [di] eliminare l'inutile duplicazione fra il provvedimento "provvisorio" e la conferma successiva»¹⁴⁵.

La sua applicazione è limitata ai casi di sospensione dell'esecuzione di condanne a pena detentiva non superiore a un anno e sei mesi, per cui l'iter si svolge presso il tribunale di sorveglianza senza contraddittorio.

In questo modo, se il giudice ritiene di decidere in modo favorevole sull'istanza proposta dal reo, si pronuncia con ordinanza non più provvisoria, cui giunge senza udienza camerale. Seguono comunicazione al pubblico ministero e notificazione all'interessato. In assenza di opposizione, l'atto diviene immediatamente esecutivo.

Qualora la decisione tenda in senso contrario, non occorre formalizzarlo in un'ordinanza, potendo egli far scadere i termini e restituire gli atti.

Venendo, ora agli aspetti concreti di alcune delle singole misure, rilevano certe differenze più di dettaglio.

Iniziando dalla semilibertà, tra l'istituto di sostituzione della pena detentiva e quello alternativo, risulta inversamente proporzionale il rapporto tra tempo da trascorrere in istituto e in libertà. La distribuzione del tempo nel caso della semilibertà intesa come misura alternativa, prevede che il soggetto possa spendere fuori dall'istituto di pena quello che corrisponde al tempo utile in vista del proprio reinserimento sociale; nel caso della corrispondente pena sostitutiva, lo sbilanciamento risulta a favore del tempo da trascorrere *intra moenia*, per cui si stabilisce un minimo obbligatorio di ore otto, con la possibilità di definire le restanti ore in via subordinata.

Residua, inoltre, in capo al condannato, un onere di precisione circa le attività da svolgersi all'esterno, strettamente limitabili a "*lavoro, studio, formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed a reinserimento sociale*": una specificazione effettuata in maniera molto meno stringente nel caso della semilibertà alternativa.

¹⁴⁵ V. Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, in *Atti parlamentari, Senato della Repubblica*, XIX Leg., n. 1183, 10. La l. 8 agosto 2024, n. 112 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia» è pubblicata in G.U., 9 agosto 2024, n. 186.

Con riguardo, invece alla detenzione domiciliare, si rinviene un maggior *favor* della pena sostitutiva nella parte in cui prevede la possibilità per il reo di fruire di giorni di licenze, delimitati nel massimo annuale, per giustificati motivi attinenti alla salute, al lavoro, studio, formazione, famiglia o relazioni affettive. In questo risulta, dunque, una maggiore attenzione alla reintegrazione sociale tramite la pena sostitutiva e all'individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

2.8. Gli spazi di manovra nei casi di sovrapposizione dei due istituti

Oltre a quanto esposto circa analogie e differenze tra i due istituti, vi è un ampio margine residuo di sovrapposizione tra misure alternative alla detenzione e misure sostitutive: risulta infatti assolutamente verosimile che nella prassi si verifichino situazioni in cui si postula una loro applicazione congiunta, primo fra tutti il caso di un soggetto già sottoposto a esecuzione di una sentenza penale di condanna cui ne subentra una successiva.

Dottrina e giurisprudenza hanno dunque variamente cercato di rispondere al quesito circa la compatibilità tra detti istituti, anche perché un possibile conflitto tra gli stessi può certo risultare estremamente nocivo ai fini dell'obiettivo di disporre il carcere come ultima soluzione.

Partendo da un'inquadratura generale circa la disciplina di raccordo tra più sentenze passate in giudicato ovvero tra procedimenti pendenti, è opportuno operare una veloce disamina dei principi fondamentali in materia.

In primis, in caso di contemporanea pendenza di due procedimenti per pene detentive presso due diversi giudici, si segue il principio del *favor rei*, optando per quella meno gravosa tra le due.

Qualora vi sia un conflitto di giudicati tra sentenze tutte di condanna, prevale la più grave; se tutte di proscioglimento, la più favorevole; se una di condanna e una di proscioglimento, la seconda. Il giudice provvede a revocare le sentenze che non avranno prevalso.

Venendo allo specifico caso di conflitti fra pene sostitutive e misure alternative alla detenzione, primo da analizzarsi risulta l'art. 68¹⁴⁶ della l. n. 689/1981.

¹⁴⁶ Art. 68, l. n. 689/1981 (Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive):

L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva.

L'ordine di esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di

Esso disciplina la sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive, prevedendo che essa venga disposta qualora notificato un ordine di carcerazione o di consegna, ovvero in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva.

Vige, inoltre, il principio di prevalenza, in fase esecutiva, delle pene principali, motivo per cui si stabilisce che l'esecuzione della pena sostitutiva rimanga sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o consegna, nonché in caso di fermo, arresto o applicazione di misura di sicurezza detentiva al condannato a pena detentiva. Spetta al giudice che ha in carico l'esecuzione della pena sostitutiva determinare l'entità residua, che riprenderà il suo corso, salvo casi di revoca, dal giorno successivo a quello della cessazione della pena detentiva.

Al contrario, l'ordine di esecuzione di pene sostitutive non sospende l'esecuzione della pena detentiva, il corso della custodia cautelare e quello delle misure di sicurezza detentive.

Invero, l'art. 70¹⁴⁷ l. n. 689/1981, così come modificato con la riforma Cartabia, disciplina l'esecuzione di pene sostitutive concorrenti, permettendo la formazione del cumulo solamente fra diverse pene sostitutive: è esclusa dunque la possibilità di cumulare pene sostitutive e altre tipologie di pena detentiva.¹⁴⁸

In conseguenza di entrambe le disposizioni, in caso di previa condanna a pena detentiva sostituita cui si somma il passaggio in giudicato di una successiva condanna per cui è disposta

pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, né il corso della custodia cautelare.

Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti.

¹⁴⁷ Art. 70, l. n. 689/1981 (Esecuzione di pene sostitutive concorrenti):

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del Codice penale.

Se più reati importano pene sostitutive, anche di specie diversa, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti di cui all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità.

Se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro.

Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive e, nell'ordine, si eseguono la semilibertà, la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità.

Per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l'articolo 663 del codice di procedura penale. È tuttavia fatta salva, limitatamente all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.

¹⁴⁸ F. Fiorentin, *L'esecuzione delle pene sostitutive dopo la riforma "Cartabia"*, in *Sist. pen.*, 8 ottobre 2024.

la carcerazione, si ritiene venga comunque a mancare la compatibilità coi presupposti per l'applicazione della precedente misura sostitutiva: per questo motivo, ne viene disposta la sospensione.

Il tribunale o magistrato di sorveglianza hanno l'onere di ricalcolare il residuo di pena sostitutiva da espiare, fornendone comunicazione al pubblico ministero, organo di polizia ovvero direttore dell'istituto di pena¹⁴⁹.

Il terzo comma dell'art. 72 della medesima legge offre conferma a quanto appena esposto, poiché, nel trattare delle misure sostitutive salvo quella pecuniaria, prevede la revoca della misura quale conseguenza della responsabilità penale del soggetto che ne dovesse violare prescrizioni, fatti salvi i casi di lieve entità.

Il comma successivo, inoltre, aggiunge l'obbligo di revoca qualora il sottoposto a uno dei detti istituti ottenga, in fase di esecuzione degli stessi, una condanna a pena detentiva per un delitto doloso commesso durante l'espletamento della misura in questione, e la condotta posta in essere risulta incompatibile ex art. 58 l. n. 689/1981 con una sua prosecuzione.

Il problema è che risulta lacunosa la disciplina laddove l'art. 68 l. n. 689/1981 prevede la sola possibilità di eseguire una pena sostitutiva o quelle di provvedimenti concorrenti che il pubblico ministero provvederà a cumulare: manca l'ipotesi della compresenza di condanne a pena sostituita con altre a pena da eseguirsi con misure alternative. Di conseguenza, in sede esecutiva permane incertezza circa l'attribuzione di una priorità e dunque l'ordine in cui saranno da eseguirsi le due tipologie di pene.

Si ritiene però che la pena detentiva carceraria e quella eseguita in forma alternativa siano trattate in modo analogo rispetto a detto articolo. Pertanto, nonostante manchi esplicito riferimento alle misure alternative, si ritiene siano assorbite nella casistica delle pene detentive, con la conseguenza che il tribunale di sorveglianza avrà da determinare il residuo della pena sostitutiva in parte già espiata, successivamente provvedere a darne comunicazione al pubblico ministero, che potrà così aggiornare il titolo esecutivo.

¹⁴⁹ Cfr. art. 107, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Comunicazioni all'organo dell'esecuzione):

1. Il dispositivo dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che comunque incidono sulla pena in esecuzione viene trasmesso a cura della cancelleria, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità e la sicurezza, se l'interessato è detenuto, alla direzione dell'istituto e viene comunicato all'interessato, al pubblico ministero e, quando occorre, al centro di servizio sociale, dopo aver annotato i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna o, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo. In ogni caso sono indicati l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva.

Di ulteriore aiuto in quest'ultimo aspetto può risultare una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la sent. 13133/2024.

Con essa si sottolinea il fatto che, vista la diversa collocazione nel procedimento penale delle pene sostitutive e delle misure alternative, dei due istituti non si può ragionare in termini di sovrapposizione poiché formalmente impossibile nonostante la comune finalità.

Il caso riguardava una sentenza di appello in cui veniva respinta l'istanza di sostituzione di pena detentiva breve, in ragione di un cumulo di pena già in fase di esecuzione sottoforma di affidamento in prova ai servizi sociali che, se sommato alla ulteriore pena da eseguire, avrebbe superato il limite massimo di legge per avere accesso alla sostituzione.

La cassazione arriva ad accogliere il ricorso dell'imputato contro simile risoluzione per i seguenti motivi. Il principio di diritto che il giudice di legittimità arriva ad enunciare corrisponde al fatto che, proprio alla luce della recente riforma, non residua dubbio circa la possibilità di una coesistenza tra una misura alternativa in esecuzione e una pena sostitutiva in un nuovo giudizio. Pertanto, non vi è caso in cui il giudice istante una richiesta di pena sostitutiva possa respingerla "solo in ragione della esistenza di un precedente cumulo di pene detentive in esecuzione".

Essa risulta ampiamente concretizzabile in ragione del fatto che: *in primis*, l'art. 61 l. n. 689 del 1981 conferma che la condanna ad una pena sostitutiva sia da indicarsi nel dispositivo della sentenza, unitamente alla pena che si va a sostituire e così risulti affidata al giudice della cognizione; *in secundis*, il terzo comma dell'art. 53 della medesima legge impone di non omettere, nel computo della pena, l'eventuale parte inflitta per il reato continuato ex art. 81 c.p.; *in tertiis*, la disciplina dettata dall'art. 70 *ibid.* regola la disciplina circa la coesistenza di più titoli esecutivi. Problema, dunque, che il giudice di cognizione arriverà a porsi solo dopo aver valutato, in sede autonoma, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sostituzione a lui presentata.

Per questo, il problema della cumulabilità che può portare a sfiorare il tetto massimo dei quattro anni si pone solo nel momento in cui si verifichi una somma di condanne a pene sostitutive, le uniche possibili da sommare in virtù della necessità di cumuli esclusivamente omogenei.

Ciò si desume anche dalla parte dell'art. 70 l. n. 689/1981 in cui si afferma che le pene sostitutive siano da eseguirsi sempre successivamente alle pene detentive.

Quest'ultimo aspetto risulta fondamentale poiché risolve *ab origine* qualsiasi presunto contrasto di giudicati tra una condanna a pena detentiva già in esecuzione, in modalità

inframuraria ovvero anche alternativa, e una a pena sostitutiva che dovesse subentrare in un secondo momento. Può rilevare solo ai fini di una revisione dei presupposti applicativi, ma non residua margine per dubbi circa eventuali cumuli ovvero priorità nell'ordine temporale in cui saranno da eseguirsi, poiché il suindicato articolo provvede già esaustivamente in tal senso.

Per il medesimo motivo, si potrà porre un problema di compatibilità esclusivamente nel caso in cui sia la condanna a pena detentiva a seguirne un'altra già in esecuzione in forma sostituita. Unica eccezione il caso dell'affidamento in prova ai servizi sociali, di cui vedremo di seguito.

Difatti, in determinate circostanze, è il legislatore stesso a porre limiti circa l'applicazione congiunta di misure alternative e sostitutive.

Come già esposto in un precedente paragrafo, l'art. 67 l. n. 689/1981 esclude l'affidamento in prova al servizio sociale per il soggetto in espiazione di una pena sostitutiva, con l'eccezione dei casi ex art. 47 comma 3-ter o.p., secondo cui esso risulta invece applicabile al condannato sottoposto a semilibertà o detenzione domiciliare sostitutive purché abbia già scontato almeno metà della pena e tenuto un comportamento che faccia presupporre una maggiore idoneità di simile misura alternativa, anche nell'ottica di prevenzione della reiterazione di reati. Inoltre, dal momento che lo stesso articolo prevede anche che il soggetto sottoposto a pena detentiva per conversione possa ottenere l'affidamento in prova alla stessa condizione di aver espiaato almeno metà della pena residua, l'art. 103-bis della medesima legge afferma che le misure alternative alla detenzione non siano applicabili a chi sottoposto alle stesse due misure sostitutive in conseguenza di conversione.

In precedenza, la *ratio* del divieto sancito dall'art. 67 l. n. 689/1981 risiedeva nella presunzione legislativa che chi abbia violato le prescrizioni di un regime totalmente o parzialmente extracarcerario, nell'ambito dell'esecuzione della pena sostitutiva, si dimostri inidoneo ad un trattamento alternativo dal contenuto in qualche modo analogo. Al momento, invece, è stato sostituito con un principio generale di non applicabilità delle misure alternative alla detenzione al condannato in espiazione di una pena sostitutiva.

Il rischio, già rilevato in un previo paragrafo, diviene che l'imputato non si mostri disponibile ad accettare la sostituzione di pena detentiva, nell'ottica di maggior favore di una successiva misura alternativa quale l'affidamento in prova ai servizi sociali.

Risulta, pertanto, «difficile immaginare quale interesse o vantaggio possa comportare la sostituzione della pena detentiva con la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità (sia pur nella prospettiva di poter accedere all'affidamento a seguito

dell'espiazione di almeno metà della pena sostitutiva), tenuto conto del fatto che l'affidamento in prova sarebbe, comunque, accessibile in sede esecutiva, previa sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva e, soprattutto, a prescindere dall'espiazione di cospicua parte di “pene” comunque più afflittive»¹⁵⁰.

In questa prospettiva, la prestazione del consenso da parte dell'imputato diviene il mezzo con cui egli stesso si colloca in una posizione giuridica deteriore, poiché si preclude la possibilità di accedere *ab initio* a detta misura alternativa, scontabile in libertà, attraverso il meccanismo di sospensione ex art. 656 c.p.p., che non scatta in caso di irrogazione di una pena sostitutiva in fase di cognizione.¹⁵¹

Assente è anche qualsivoglia tipologia di beneficio premiale o incentivo, quale una riduzione del *quantum* di pena per chi ha ottenuto la possibilità di scontare direttamente una pena sostitutiva.¹⁵²

Può certo tornare utile, a conferma di quanto appena esposto, l'attuale regolamentazione della prosecuzione delle misure alternative alla detenzione nel caso di sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo. Essa è rinvenibile all'art. 51-*bis* dell'ordinamento penitenziario, combinato con l'art. 94 del Testo Unico sugli stupefacenti, disciplina questa materia.

Originariamente, si prevedeva che, in caso di emissione di un nuovo titolo esecutivo durante una misura alternativa (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà), il magistrato di sorveglianza valutasse la possibilità di proseguirla, evitando un'interruzione del percorso rieducativo.

L'attuale previsione, introdotta nel 1986, ha permesso di superare il problema della sospensione automatica della misura per l'arrivo di una nuova condanna. Una riformulazione più ampia della norma estende esplicitamente, dopo che già la giurisprudenza si era mostrata concorde, la sua applicabilità a tutte le misure alternative, inclusi casi specifici di affidamento in prova ex art. 94 t.u. stupefacenti.

¹⁵⁰ A. Gargani, *Le “pene sostitutive” tra finalità rieducative, istanze deflattive e rischio di ineffettività*, in D. Castronuovo D. Negri (a cura di), *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, Jovene, 2023, p. 242 ss.

¹⁵¹ F. Palazzo, *Le linee portanti della riforma Cartabia*, in R. Bartoli, R. Guerrini (a cura di), *Verso la riforma del sistema sanzionatorio*, Napoli, 2022.

¹⁵² D. Quarto, sub Art. 545-bis c.p.p., in A. Gaito (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, ed. on line (accesso 15 marzo 2024), Milano, 2023, p. 20 s. In senso contrario D. Bianchi, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in *laegislazionepenale.eu*, 4 giugno 2024, p. 110, secondo cui «il nuovo art. 76 l. n. 689/1981, richiamando l'art. 47 comma 12-*bis* l. n. 354/1975, rende applicabile alle pene sostitutive la liberazione anticipata».

Il magistrato di sorveglianza deve verificare se, considerando il cumulo delle pene, siano ancora rispettati i requisiti per il beneficio. L'unico criterio rilevante è la pena complessiva da espiare, escludendo la valutazione del percorso di riabilitazione già svolto. Inoltre, se il nuovo titolo esecutivo riguarda un reato "ostativo" (ex art. 4-*bis* o. p.), la pena residua per mantenere il beneficio deve essere inferiore a quattro anni.

Infine, la revisione della misura avviene d'ufficio, senza necessità di una nuova richiesta da parte dell'interessato. Il magistrato di sorveglianza decide sulla prosecuzione o cessazione della misura, con possibilità di reclamo. La riforma del 2013 ha semplificato il procedimento, attribuendo al giudice monocratico la decisione senza coinvolgere il tribunale di sorveglianza.

Sembrerebbe dunque possibile applicare per analogia tale revisione anche alle misure sostitutive.

Giovanni Conso offre una serie di spunti di riflessione sul tema¹⁵³. Egli sottolinea, fra le altre, la situazione peculiare in cui la condanna che passa in giudicato subentrando in una fase di esecuzione di una misura alternativa concerne un reato commesso precedentemente al suo inizio.

In questo caso non sarebbe possibile optare per la revoca della stessa poiché mancherebbero proprio i presupposti, in quanto vicende non concomitanti o successive.

Avendo la Cartabia escluso la tesi secondo cui era possibile la formazione del cumulo anche tra pene di diversa specie, caso che non avrebbe comunque precluso la necessità di interrompere la misura se sospettato che una previa conoscenza di simili circostanze avrebbe compromesso l'accoglimento della richiesta di applicazione della misura alternativa, occorre valutare ogni pena autonomamente ai fini della decisione circa l'affidamento in prova ai servizi sociali. Dal momento che, pene concorrenti di specie diversa si considerano pene distinte agli effetti della loro esecuzione, ciò vale sia per una pena detentiva sopraggiunta sia per una sostituita. Nel momento in cui anche la successiva condanna risulti espiabile in affidamento, non vi è problema. Infatti, è sufficiente applicare il principio di gradualità del trattamento, e valutare semmai la necessità di un altro periodo di osservazione: potrebbe comunque bastare l'evidenza risultante dalle risposte del detenuto al percorso di trattamento già iniziato.

¹⁵³ G. Conso – G. Giostra, *Natura giuridica e vicende interruttive dell'affidamento in prova al servizio sociale*, 1979, in antoniocasella.eu.

Quindi, se quanto osservato per la prima concessione della misura è risultato confermato successivamente dalla condotta dell'affidato, non è necessario riformulare la diagnosi prognosi di affidabilità e ritorno in istituto sarebbe controproducente.

Problema più complesso si pone, invece, nel caso in cui la condanna successivamente intervenuta sia tale da non permettere l'espiazione sottoforma di misura alternativa.

In questo caso la questione sta tutta nel capire se prima sia da finire di espia la pena precedente in affidamento, per far seguire poi il carcere, ovvero se risulti più funzionale sospendere l'affidamento e riprenderlo poi dopo che è stata finita di scontare la pena che non lo consente.

Anche solo un'analisi dell'art. 74 comma 2 c.p., che prevede l'applicazione della pena dell'arresto esclusivamente in via residuale, fa propendere per la seconda opzione: difatti, postula una gradualità decrescente a livello di gravità delle pene da scontare¹⁵⁴, sottolineando la possibilità che emergano esigenze di tutela sociale meritevoli di tempestiva risoluzione. Fra l'altro avrebbe poco senso permettere all'affidato di recuperare uno spazio sociale per poi far sì che se ne veda privato in un secondo momento, dinamica che sarebbe anche in contrasto con il criterio della progressività del trattamento.

Vero è anche che quanto appena illustrato non si applica nel caso in cui la condanna sia troppo breve per poter usufruire dell'affidamento in prova e del suo necessario precedente tempo di osservazione: qui avrebbe senso disporre in via prioritaria la prosecuzione dell'affidamento.

Secondo la cassazione¹⁵⁵, il tempo trascorso in affidamento prima dell'interruzione va valutato secondo i seguenti principi: l'estinzione della pena detentiva cui corrisponde è permessa solo al termine dell'espletamento dell'intero periodo previsto. Inoltre, qualora dovesse sopraggiungere una declaratoria di inammissibilità, essa impedisce il riconoscimento di un esito positivo all'intero periodo, che viene infatti interrotto nell'immediato; da ultimo, il periodo già trascorso in affidamento prima di detta declaratoria non si può considerare come pena espia, essendo che è stato ritenuto infungibile l'affidamento in prova come alternativo alla pena detentiva.

In aggiunta, la Cassazione considera anche l'ultimo comma dell'art. 47 o.p., secondo cui l'esito favorevole della prova estingue la pena e ogni altro effetto penale, alla cui luce perciò si ottiene invece un esito negativo in ogni altra circostanza in cui non venga portata a termine.

¹⁵⁴ “Nell'esecuzione di pene concorrenti deve sempre essere applicata ed eseguita per ultima la meno gravosa” (Cass., 9 marzo 1960, Albonico, in *Gisut. pen.*, 1960, II, c. 647, m. 687).

¹⁵⁵ Cass., 30 maggio 1978, Ragazzi, cit.

Alla luce della corposa disciplina in materia di affidamento in prova ai servizi sociali, sarebbe sensato concludere che, costituendo esso la misura alternativa più libertaria del nostro ordinamento, solo che favorevole all'imputato sarebbe l'estensione di essa per analogia alle altre misure alternative, cosa che non risulterebbe nemmeno in contrasto coi principi in materia di successione nel tempo delle leggi.

Ulteriore luce ci può essere fornita dalla disciplina di raccordo tra condanna a pene sostitutive e misure cautelari già in esecuzione.¹⁵⁶

Queste ultime, se detentive, risultano infatti compatibili con le prime se nei limiti di pena previsti per la sostituzione e posto che il giudice disponga prescrizioni adeguate al fine di prevenire la commissione di altri reati.

La disciplina risulta tendenzialmente di favore (si veda il rinnovato comma 4-*bis*, art. 300, c.p.p.), poiché dispone la revoca della misura custodiale qualora venga accordata la sostituzione con la pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità.

Inoltre, ferma la possibilità per il giudice di sostituire la misura in essere con altra più di favore se ricorrenti i presupposti, occorre far proseguire il condannato con la detenzione domiciliare sostitutiva qualora disposta in regime di custodia cautelare. Da ultimo, quest'ultima non osta alla semilibertà sostitutiva.

¹⁵⁶ R. De Vito, *Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere*, in *Questione Giustizia*, 2/2023.

**IL SISTEMA CARCERARIO ITALIANO:
LA FABBRICA DELL'ESCLUSIONE**

3.1. Il finalismo rieducativo della pena

Il principio della finalità rieducativa della pena trova fondamento nell'art. 27 comma 3 Cost., che cita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Il concetto è spesso ricorrente anche nella giurisprudenza costituzionale, di volta in volta richiamato utilizzando molteplici e differenti termini: in alcune pronunce, ad esempio, utilizza l'espressione «reinserimento nell'ordine sociale»¹⁵⁷, in altre «reinserimento nel contesto economico e sociale»¹⁵⁸, in altre ancora «riadattamento alla vita sociale»¹⁵⁹, «ravvedimento» o «recupero sociale»¹⁶⁰ o, infine, il termine «risocializzazione»¹⁶¹.

Di conseguenza, chiaro è come in generale con esso si faccia riferimento ad una serie di strumenti e di opportunità offerte al detenuto, tali da consentirgli la correzione dei propri comportamenti antiggiuridici e antisociali e, quindi, in grado di eliminare o ridurre al minimo il rischio che, una volta uscito dal carcere ed espiata la pena, torni a delinquere, conducendolo così ad un progressivo reinserimento nella società.

Per rendere effettivo un simile obiettivo, è necessario creare nel soggetto in questione delle motivazioni concrete che lo inducano a intraprendere un percorso in tal senso.

In precedenza, come già brevemente accennato nei due precedenti capitoli, la pena detentiva costituiva l'indiscusso centro dell'impianto sanzionatorio, secondo una logica custodialistica che si proponeva di sfruttare la detenzione quale mezzo per isolare gli autori di reati, con funzione pertanto eliminatrice.¹⁶²

Questo era ancora più rimarcato dalla struttura del sistema, imperniata sui concetti di pericolosità sociale e imputabilità, e pertanto caratterizzata da un doppio binario sanzionatorio che affiancava alla pena le misure di sicurezza.

¹⁵⁷ Corte cost. 21 novembre 1972 n. 168, in www.giurcost.org.

¹⁵⁸ Corte cost. 21 aprile 1983 n. 126, in www.giurcost.org.

¹⁵⁹ Corte cost. 27 giugno 1974 n. 204, in www.giurcost.org.

¹⁶⁰ Corte cost. 7 luglio 1998 n. 271, in www.giurcost.org.

¹⁶¹ Corte cost. 17 maggio 1989 n. 282 – Corte cost. 7 luglio 2005 n. 296 – Corte cost. 21 giugno 2006 n. 257, in www.giurcost.org.

¹⁶² V. P. Corso (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, Bologna, 2006.

Il principio del minor sacrificio possibile della libertà personale subentra solo a partire dalla riforma istituzionale che, dopo la Seconda guerra mondiale, portò all'instaurazione del nuovo sistema di valori codificato nella Carta costituzionale. Tra essi, infatti, il finalismo rieducativo della pena.

Però detta disposizione risultò complessa da applicare in modo efficace, nel senso che, nonostante la spinta a ricercare alternative al carcere, continuava a rimanere predominante la retribuzione del reato attraverso un'ampia privazione della libertà personale. La stessa Corte costituzionale arriva ad affermare che l'attuazione di simile principio rieducativo non ha a «negare l'esistenza e la legittimità della pena laddove essa non contenga o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalità. E ciò, evidentemente, in considerazione delle altre funzioni della pena che, al di là della prospettiva del miglioramento del reo, sono essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la delinquenza, e da cui dipende l'esistenza stessa della vita sociale»¹⁶³.

Di conseguenza il principio di cui al terzo comma dell'art. 27 si colloca su un sistema tradizionalmente diverso quanto a concezione della pena e tenta di smuoverne le basi. Si pone l'accento su tutte quelle situazioni detentive disfunzionali, in particolar modo quando la pena concerne reati di scarso disvalore penale: principia, a questo modo, la questione di legittimità della pena detentiva breve, anche nella prospettiva che deflazionare¹⁶⁴ attraverso misure alternative potesse beneficiare alle carceri stesse, oltre che ai detenuti.

Si perviene, quindi, alla prima conclusione che la fase in cui si potesse realmente concretizzare tale finalità rieducativa fosse l'esecuzione, e non il momento decisivo della condanna che vede centrale la discrezionalità del giudice. Infatti, in quest'ottica, realmente determinante non risulta la durata della pena bensì il suo regime esecutivo, per far sì che sia arricchito di contenuti quanto più su misura del reo l'intervento costituzionalmente compatibile.

¹⁶³ V. C. cost., 12 febbraio 1966, n. 12, in *DeJure*.

¹⁶⁴ Tale prospettiva, a ben guardare, si snoda nel tempo in una serie di interventi legislativi. Innanzitutto, la l. 24 novembre 1981, n. 689, che ha introdotto le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel contesto di un'opera di complessiva riduzione del penalmente rilevante, attualmente oggetto delle più recenti modifiche legislative di cui alla c.d. Riforma Cartabia. L'intento deflazionistico si rinviene anche nel d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che ha istituito la competenza penale del giudice di pace. Per un verso, il catalogo delle sanzioni applicabili dal giudice di pace è integralmente alternativo al carcere, dato che comprende esclusivamente la pena pecuniaria, la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. Più di recente il legislatore, seppur costretto dalla necessità di trovare soluzioni al problema del sovraffollamento carcerario, si è mosso nella stessa direzione con i provvedimenti c.d. svuotacarceri, fra i quali, in chiave sostitutiva, si evidenzia la l. 28 aprile 2014, n. 67, che ha disposto l'immediata estensione agli adulti della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (artt. 168-bis. c.p.). Merita di essere menzionata anche la l. 23 giugno 2017, n. 103 «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», c.d. Riforma Orlando, che pare coniugare impostazione carcerocentrica, istanze deflative e favore per le alternative alla pena carceraria, evidentemente concepite in senso funzionale alla «tenuta» del sistema (con riferimento in particolare alle presenze in carcere), più che per il contributo alla rieducazione del condannato che esse sono in grado di apportare.

Una prima svolta si realizza nel 1975 quando venne emanata, sulla scia della spinta anche sovranazionale¹⁶⁵, una nuova legge (l. n. 354) riformativa del sistema penitenziario, di netta cesura rispetto al regime precedente. Essa comporta grandi innovazioni a livello di trattamento dei detenuti, di cui vengono implementati diritti e garanzie, ai fini di un efficace e definitivo reinserimento sociale. Concretizzazione di ciò e dei precetti dell'art. 27 comma 3 Cost. avviene soprattutto grazie all'effettiva introduzione delle misure alternative al carcere.

Ferma la comunque presente cultura reclusiva della pena, si continuò a procedere nella direzione tracciata dalla riforma e sul solco dei precetti costituzionali.

Così, la valorizzazione del terzo comma dell'art. 27 vede come centrale la sentenza n. 313/1990, in cui si è affermato che la necessità costituzionale che la pena tenda alla rieducazione non è un precetto meramente riferito alla fase esecutiva, bensì da ritenersi fondamento di ogni momento della pena. È un principio che vale “tanto per il legislatore – quindi al momento della creazione della fattispecie delittuosa – quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie”¹⁶⁶.

Segue infatti, con il d.P.R. 230/2000, la promulgazione del nuovo regolamento di esecuzione, che «rappresenta lo strumento per affermare negli istituti penitenziari la reale applicazione dell'ordinamento penitenziario, allo stato ancora largamente inapplicato».

Un'ulteriore questione che subentra in contrasto col tentativo di dare effettiva attuazione all'art. 27 comma 3 Cost., e ai due principi in esso contenuti della finalità rieducativa e il divieto di trattamenti inumani e degradanti, consiste nel problema del sovraffollamento carcerario.

Il legislatore, prendendo atto del fatto che «la realtà carceraria, salvo circoscritte eccezioni, è ancora distante dalle connotazioni e dal compito che alla pena assegna la Costituzione»¹⁶⁷, ha dato il via a un percorso di riforme anche in questa direzione.

Tra di esse, la riforma Orlando, l. n. 103/2017, che però non è riuscita a impedire un picco di emergenza nel periodo pandemico. Per la situazione di sovrappopolamento, era ancora più facile la trasmissione del virus, motivo per cui si cercò di arginare il problema sospendendo i contatti con il mondo extramurario: conseguenza fu una solo più esacerbata situazione di crisi,

¹⁶⁵ Il riferimento è alla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (l. 4 agosto 1955, n. 848).

¹⁶⁶ Corte cost. 26 giugno 1990 n. 313, in www.giurcost.org.

¹⁶⁷ Relazione finale degli Stati Generali dell'esecuzione penale in giustizia.it.

in una situazione sanitaria già estremamente precaria. Da questo originarono rivolte, arginate aumentando l'applicazione provvisoria di misure alternative alla detenzione, per quanto possibile. Proprio tale carattere temporaneo delle previsioni ha fatto sì che il tasso di sovraffollamento sia tornato, in pochissimo tempo, a crescere fino ai livelli precedenti. È su questo quadro che si innesta poi la riforma Cartabia, proponendo un miglioramento della quotidianità penitenziaria tramite la semplificazione nell'accesso ai benefici e la modifica di regole di trattamento. Si cerca di rendere effettivo il libero sviluppo della personalità del reo.¹⁶⁸

3.2. Il trattamento penitenziario e i diritti del detenuto

Sulla scorta di ciò e di quanto già approfondito nel primo capitolo, tutta la disciplina dell'esecuzione penale è permeata da esigenze rieducative e risocializzanti, verso cui continua ad essere in costante evoluzione.

Tutta la regolamentazione del trattamento penitenziario e dei diritti del detenuto risulta dunque essere una questione estremamente delicata, poiché svolge un ruolo centrale nel concretizzare e realizzare tali obiettivi.

Non a caso, vista la complessa situazione dei soggetti che devono scontare del tempo in un istituto di pena, esso non deve risultare luogo di separazione e allontanamento dalla società, bensì un momento in cui predisporre efficaci strutture per il reinserimento sociale.

È per questo motivo che si vuole predisporre per ogni condannato un trattamento rieducativo, ossia un complesso di norme e attività che regolano e assistono la privazione della libertà personale per l'esercizio della sanzione penale: rieducativo poiché l'amministrazione penitenziaria, durante il periodo di detenzione dei condannati, propone attività atte a favorirne la risocializzazione.

Si pone al centro il detenuto, poiché si vuole lasciare spazio alla libertà personale sulla scorta dei diritti inviolabili della persona umana.

All'interno di questo quadro, non possiamo non notare come ciò risulti evidente già dalle caratteristiche del procedimento di sorveglianza, difatti primo momento in cui centrale è la valutazione della personalità del soggetto, al fine di poter operare una prognosi di adeguatezza alle misure alternative alla detenzione.

¹⁶⁸ Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario istituita dalla Ministra della Giustizia con d.m. 13 settembre 2021. I risultati dei lavori, contenuti nella Relazione conclusiva, di cui pur si darà conto nella trattazione, sono rimasti allo stato privi di esecuzione.

Dette esigenze rieducative e risocializzanti si rinvergono, inoltre, nei tre aspetti centrali del trattamento penitenziario, ossia la costituzione di una cartella personale, l'osservazione scientifica della personalità e la sussistenza di un programma di trattamento.

Con riguardo alla prima, la cartella viene costituita all'ingresso del detenuto nell'istituto di pena e segue l'evoluzione dello stato del soggetto.

Il programma di trattamento, che occorre venga portato a termine nella sua stesura entro i sei mesi dall'ingresso del soggetto in carcere, viene approvato dal magistrato di sorveglianza con decreto e impone e determina l'assegnazione definitiva del soggetto a un preciso istituto.

Non possiamo non considerare come, quindi, più ad ampio spettro, in questa ratio rieducativa di fondo origini tutto il novero di diritti che le normative attribuiscono ai detenuti.

In primis, proprio in ragione del loro prescindere dallo stato di libero o ristretto dell'individuo, risultano riferiti tutti i diritti inviolabili dell'uomo, di per sé infatti garantiti a ciascun individuo in quanto tale, (artt. 2, 3, 4, 13, 24, 25, e 32 Cost.).

Solo in merito alle persone detenute, in ragione della loro straordinaria circostanza limitativa della libertà personale, e a prescindere dalla tipologia di condanna, si riconosce un ulteriore livello di situazioni giuridiche soggettive, costituito dai diritti relativi all'integrità fisica (artt. 32 Cost.; artt. 5-11 o. p.), all'integrità morale e culturale (artt. 18 commi 7, 8 e 9, 19, 26 e 27 o. p.), diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali (artt. 18, 28 e 45 o. p.).

Si aggiunge a questo la possibilità di accedere alla giurisdizione, a tutela dei propri diritti, esercitando un'azione presso un giudice terzo e imparziale che, nei casi in esame, corrisponde alla magistratura di sorveglianza.

Partendo dall'art. 1 dell'ordinamento penitenziario¹⁶⁹, esso corrisponde alla norma generale che descrive le modalità attuative del trattamento penitenziario, inteso quale complesso di

¹⁶⁹ Art. 1, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Trattamento e rieducazione):

1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.
5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

norme e attività che regolano e assistono la privazione della libertà personale per l'esecuzione di una sanzione penale¹⁷⁰. All'interno di esso si colloca il trattamento rieducativo, ossia quel complesso di attività che l'amministrazione penitenziaria è tenuta a svolgere nel corso dell'esecuzione della pena, al fine di risocializzare il detenuto¹⁷¹.

Nel concetto più ampio di trattamento risultano, dunque, incluse le posizioni giuridiche di cui è a capo il reo, siano esse attive o passive, nonché le norme che regolamentano gli istituti penitenziari sia a livello di gestione generale sia in riferimento al regime di ciascuno di essi, che disciplina la vita quotidiana tramite un proprio regolamento interno.

L'articolo si apre mettendo in luce l'importanza della persona umana, di cui si vuole veder rispettata la dignità e per cui si prevede il divieto di discriminazione per ragioni di sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose. Si sottolinea, inoltre, che ciò è da effettuarsi tenendo conto di modelli che favoriscano l'autonomia, responsabilità, socializzazione e integrazione del detenuto.

Il riferimento all'orientamento sessuale, nella pratica attuato disponendo ad esempio sezioni distinte per i detenuti transessuali, nasce dall'esigenza di tutela di quella parte di popolazione carceraria che si vede discriminata per la propria identità di genere.

Inoltre, questa disposizione fa sì che il testo si apra con una netta presa di posizione, che si colloca in pieno contrasto con la tradizionale visione del condannato quale persona totalmente priva di diritti in quanto priva di libertà personale: vedasi, in tal senso, l'art. 4 che garantisce ai detenuti e agli internati l'esercizio personale dei diritti loro forniti con la presente legge.

Al secondo comma si introduce, poi, il principio di individualizzazione del trattamento e se ne sottolinea la finalità di reinserimento sociale. Occorre, dunque, tenere conto della personalità del reo, incoraggiarne le attitudini e valorizzarne le competenze, secondo le modalità indicate all'art. 13 o. p.¹⁷².

6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

¹⁷⁰ M. Canepa, *Personalità e delinquenza*, Milano, Giuffrè, 1974.

¹⁷¹ Balducci, Macrillò, Violi, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, 2024, p. 684.

¹⁷² Affinché possa essere predisposto un trattamento individualizzato è necessario anzitutto eseguire l'osservazione scientifica della personalità - realizzata dall'*équipe* di osservazione, sotto la responsabilità del direttore dell'istituto, all'inizio dell'esecuzione della pena e proseguita nel corso della stessa per gli eventuali interventi correttivi - la quale è finalizzata alla rivelazione delle cause che hanno condotto il reo a commettere il reato, comprese eventuali carenze psicofisiche, e a proporre un idoneo programma di reinserimento; tale *équipe*, in coordinamento con il personale addetto alle attività di rieducazione, predispone per ciascun internato e condannato il programma di trattamento entro sei mesi dall'avvio della misura restrittiva, il quale deve essere approvato con decreto dal magistrato di sorveglianza; l'attuazione del programma è affidata agli educatori in coordinamento con gli appartenenti al gruppo per l'osservazione, come precisato dall'art. 82 o. p.

A ciò si aggiunge, al terzo comma, il divieto di ogni violenza fisica o morale sulle persone ristrette e la garanzia dei diritti fondamentali, tra cui gli artt. 2, 3, 4, 13, 24, 25 e 32 Cost., poiché la libertà che loro residua, seppure in un contesto di restrizione, è “tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la personalità dell’individuo”¹⁷³.

Di conseguenza, risulta fondamentale l’attenzione all’adeguatezza e proporzionalità delle prescrizioni imposte nelle dinamiche inframurarie, affinché sia compreso il minimo necessario a fronte delle esigenze di efficienza e sicurezza. Residuano poche eccezioni in cui il sacrificio della libertà del detenuto non corrisponde al minimo possibile, motivo per cui corrispondono a ipotesi specifiche e circoscritte, motivate da necessità particolari.

L’unico diritto ancora privo di tutela è quello all’affettività, cui si è cercato di dare tutela la prima volta col d.P.R. 230/2000, sulla scorta di orientamenti già consolidati in ambito internazionale¹⁷⁴. Infatti, al momento permane una negazione forzosa dell’affettività e sessualità, come si evince dal fatto che, salvo i soggetti che possono beneficiare di permessi premio¹⁷⁵, le uniche possibilità di contatto per “coltivare interessi affettivi” sono circoscritte ai

Art. 13 o. p. (Individualizzazione del trattamento):

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.

Nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.

Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.

L’osservazione è compiuta all’inizio dell’esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell’osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall’inizio dell’esecuzione.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l’interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

¹⁷³ Corte cost. 24 giugno 1993 n. 349, in www.giurcost.org.

¹⁷⁴ A livello europeo, l’art. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo sancisce il «Diritto di stabilire relazioni diverse con altre persone, comprese le relazioni sessuali. Il comportamento sessuale è considerato un aspetto intimo della vita privata». La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, ha precisato che lo stato di condannato non implica l’eliminazione di una qualunque sfera di libertà. Anzi, «le persone ristrette continuano a godere di tutti i diritti e le libertà fondamentali nella misura in cui il loro esercizio non risulti incompatibile con lo stato di detenzione». Anche la Raccomandazione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004, n. 2003/2188 (INI), sui diritti dei detenuti nell’Unione europea, nell’invitare il Consiglio a promuovere, sulla base di un contributo comune agli Stati membri dell’Unione europea, l’elaborazione di una Carta penitenziaria europea comune ai Paesi membri del Consiglio d’Europa, menziona specificamente, all’art. 1, lettera c), tra i diritti da riconoscere ai detenuti, «il diritto ad una vita affettiva e sessuale prevedendo misure e luoghi appositi».

Per le esperienze degli altri Paesi europei si rinvia ad A. Ciavola, *Diritto all’affettività del detenuto dentro il carcere* in G. Giostra-P. Bronzo (a cura di), *Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria*, in *Dir. pen. cont.*, 2017.

¹⁷⁵ Si fa riferimento al beneficio di cui all’art. 30-ter o.p., cfr A. Della Bella, *Modifiche all’art. 18 e inserimento degli artt. 18-quater e 18-quinquies ord. penit.* in G. Giostra-P. Bronzo (a cura di), op. cit.

colloqui. Più di recente, la Corte costituzionale, con la sent. n. 10/2024, con cui ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18 o. p. nella parte in cui non prevede la possibilità che i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente vengano svolti senza controlli a vista, per i detenuti i cui comportamenti non recano motivo per temere per l'ordine o la sicurezza: è stato così fornito espresso riconoscimento al diritto all'affettività. Una svolta che fa ben sperare dal momento che tale ambito ha evidenti riflessi sull'attuale situazione carceraria italiana: dimostrazione ne è anche solo il fatto che le situazioni in cui i detenuti riescono ad avere più contatti con il mondo esterno come i loro familiari sono quelle in cui minore è anche la percentuale di suicidi, come dopo avremo modo di approfondire.

In riferimento alle deroghe al regime ordinario di restrizione della libertà del detenuto, chiaro è il richiamo all'art. 4-*bis* o.p., in cui si concreta un inasprimento del trattamento penitenziario nei confronti di determinate categorie di soggetti.

In particolare, si tratta di un regime penitenziario differenziato, rivolto a quanti condannati per reati di particolare gravità, a fronte dei quali si dispone una limitazione nell'accesso ai benefici penitenziari, in via assoluta ovvero a determinate condizioni.

Ormai risultante da un processo di stratificazione normativa, si preclude l'accesso a misure alternative e permessi premio, sulla scorta di una presunzione assoluta di pericolosità sociale degli individui e attraverso una suddivisione in fasce di gravità dei reati. Questi ultimi sono definiti, infatti, ostativi, in ragione delle preclusioni cui potenzialmente danno origine.

Simile disciplina si interseca con quella della collaborazione, poiché essa risulta un elemento centrale, ai fini del superamento di simili ostatività, ma non indefettibile: la recente modifica normativa, ha reso possibile la concessione di benefici penitenziari anche in presenza di altre condizioni.

Proseguendo nella disamina dei diritti che teoricamente sarebbero da garantirsi ai soggetti detenuti, le disposizioni in materia di assistenza sanitaria, di cui la principale corrisponde all'art. 11 o.p.

Con riferimento alla salute fisica, si richiede una parità di trattamento coi soggetti liberi e la presenza di un servizio medico e farmaceutico in ogni centro di detenzione. Inoltre, non appena il soggetto vi fa il suo ingresso, occorre effettuare una visita generale per acquisire “informazioni complete sul suo stato di salute”, cui si aggiunge un colloquio nelle quarantotto ore successive per coloro che si dichiarano tossico o alcol dipendenti. Al fine di allineare le prestazioni sanitarie con quelle esterne nel modo più efficace, il personale sanitario ha l'onere

di visitare quotidianamente gli ammalati e chi lo richieda. Deve, inoltre, segnalare eventuali situazioni che richiedano cure più specialistiche e, qualora sia necessario, è possibile il trasferimento in strutture sanitarie esterne, con eventuale sorveglianza della polizia giudiziaria. In merito, invece, alla salute psichica, essa risulta fondamentale sia nella fase di accertamento della responsabilità del reato, sia nella fase di esecuzione.

In precedenza, ferma la presenza degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e di uno specialista in ogni istituto, vi era la totale assenza di un progetto globale di trattamento. Seppure tematica molto trascurata nelle riforme, col sollevamento di una questione di legittimità costituzionale, la Corte costituzionale arriva a sottolineare, nel 2019¹⁷⁶, l'inadeguatezza degli istituti al tempo presenti. Anche negli anni successivi però continuano le difficoltà nella concretizzazione di un sistema più efficace, sia per l'indisponibilità di posti nelle REMS sia per la disciplina vigente, ancora a rischio di frizione coi principi costituzionali.

Il trattamento è svolto avvalendosi degli strumenti di cui all'art. 15 o.p.¹⁷⁷, tra i quali, l'istruzione, la formazione professionale, progetti di pubblica utilità, religione, attività culturali, ricreative e sportive, opportuni contatti confamiliari e mondo esterno: resta comunque individuale, per cui nella concreta realizzazione esso può essere integrato con altre previsioni. All'inizio dell'esecuzione, secondo l'art. 13 o.p., il Gruppo di Osservazione e Trattamento acquisisce dati giudiziari, biologici, psicologici, sociali e sulla vita dell'interessato, per iniziare un'osservazione scientifica della sua personalità, che poi proseguirà nel corso del trattamento e verrà inserita nella relazione di sintesi. Di base sono tre i profili su cui esso si sofferma, ossia la comprensione dei vissuti e delle intenzioni del soggetto, anche in relazione alle possibilità che offre il sistema penitenziario, e la percezione che lo stesso ha della propria situazione.

Si giunge così alla redazione di un programma di trattamento personalizzato, approvato con decreto dal magistrato di sorveglianza, e la cui attuazione è concretizzata dagli educatori in cooperazione con l'équipe di osservazione.

¹⁷⁶ Con sentenza n. 99/2019, la Corte costituzionale ha finalmente dichiarato illegittimo l'art. 47-ter comma 1-ter o.p. «nella parte in cui non prevede(va) che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter».

¹⁷⁷ Art. 15 o.p. (Elementi del trattamento):

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

La formazione scolastica e professionale copre un ruolo importante in funzione del reinserimento sia sociale sia lavorativo. Con riguardo all'istruzione in senso stretto, l'ordinamento penitenziario ne sancisce la facoltatività, in ragione della quale l'amministrazione penitenziaria deve far sì che ogni struttura sia essere posta nella condizione di permettere al detenuto, che eventualmente lo richieda, di esercitare il diritto ad istruirsi.

L'art. 19 dell'ordinamento penitenziario¹⁷⁸ – rubricato «istruzione» – opera una distinzione tra le scuole di istruzione inferiore, la c.d. “scuola dell'obbligo”, e le scuole di istruzione secondaria: mentre, per le prime, il comma 1 richiede che ne sia curata l'organizzazione, il comma 5, relativamente alle seconde, si limita a prevedere la possibilità che siano istituite. Quindi, superata la soglia dell'obbligo scolastico, il Ministero dell'istruzione attiva i corsi solo su richiesta dell'amministrazione penitenziaria istituendo succursali ad hoc negli istituti di pena, corsi il cui accesso è limitato a chi manifesti una seria aspirazione allo studio e hanno ancora più di un anno da scontare¹⁷⁹, per garantire la continuità dell'istruzione.

Si aggiunge la previsione dell'insegnamento della lingua italiana per favorire l'integrazione in carcere e poi sociale, futura, dei detenuti stranieri.

Secondo l'art. 46 reg. esec. si interdice la possibilità di accedere ai corsi di studio a quanti hanno posto in essere comportamenti di sostanziale inadempimento dei suoi compiti.

In merito, invece, all'università, si richiede siano “agevolati”, tramite la creazione dei cd. poli universitari penitenziari, succursali degli atenei con sede negli istituti di pena.

La formazione professionale trova, invece, disciplina nell'art. 20 o. p.¹⁸⁰, il quale si occupa di tutta la disciplina del lavoro. Essa può essere anche proposta da enti pubblici o privati

¹⁷⁸ Art. 19 o. p. (Istruzione):

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione de corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni.

Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.

Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.

È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

¹⁷⁹ Cfr art. 43, co. 2, d. P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

¹⁸⁰ Art. 20 o. p. (Lavoro):

-
1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.
 2. Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.
 3. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.
 4. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.
 5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicità, provvede a:
 - a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14 bis;
 - b) individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a);
 - c) stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
 6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.
 7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a).
 8. Gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria stipulano apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte di convenzione sono pubblicate a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. I soggetti privati disponibili ad accettare le proposte di convenzione trasmettono al Dipartimento i relativi progetti di intervento unitamente al curriculum dell'ente. I progetti e i curriculum sono pubblicati a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. Della convenzione stipulata è data adeguata pubblicità con le forme previste dal presente comma. Agli operatori privati, che agiscono per conto degli enti menzionati al primo periodo, si applica l'articolo 78.
 9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l'istituto.
 10. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti dall'amministrazione penitenziaria impiegando l'attività lavorativa dei detenuti e degli internati, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere annualmente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo del Ministero della giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati.
 11. I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell'ambito del programma di trattamento.
 12. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a esercitare attività di produzione di beni da destinare all'autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'attività in autoconsumo, anche mediante l'uso di beni e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

direttamente all'interno del carcere e può tradursi in attività in comune ovvero individuali. Costituisce, inoltre, un eventuale motivo di trasferimento, ai sensi dell'art. 42 o. p.¹⁸¹, nonché uno dei criteri sulla base dei quali scegliere l'istituto in cui tradurre il soggetto.

Anche questa proposta formativa è da rendersi aperta a ogni soggetto presente nell'istituto, salvo possibili limitazioni in termini di sicurezza, sanità, giustizia, e da attuarsi di concerto con le altre amministrazioni coinvolte, al fine di agevolare un successivo reinserimento sociale del detenuto.

Con riguardo al lavoro, la sua centralità emerge già dal testo costituzionale, che lo pone a fondamento della Repubblica.

Dall'art. 15 o. p. si evince il suo ruolo fondamentale nella rieducazione, in quanto si afferma al secondo comma che al condannato e all'internato è assicurato il lavoro, salvo impossibilità. Esso è da sempre stato ritenuto obbligatorio, anche se nel tempo ne è cambiata la finalità, in passato ritenuta afflittiva, poi progressivamente incluso tra gli elementi del trattamento e subordinato al consenso del condannato.

Le caratteristiche della disciplina sono però contenute nell'art. 20.

Si prevede che il soggetto sia retribuito in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, abbia riposo settimanale, ferie annuali retribuite e una durata massima stabilita, alla stregua di qualsiasi lavoratore libero. Le uniche forme di discriminazione ammesse sono concesse solo se necessarie a mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena.

A seconda della situazione giuridica del detenuto, è possibile svolgere tre tipologie di lavoro penitenziario: all'interno dell'istituto, extramurario o all'esterno, di pubblica utilità.

13. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.

14. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.

15. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.

¹⁸¹ Art. 42 o. p. (Trasferimenti):

I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.

Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.

Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.

I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

Il primo ricomprende sia attività lavorative svolte alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, dirette e gestite dalla direzione dell'istituto, sia altre regolate direttamente da imprese pubbliche o private. Delle due, la prima tipologia è la più ricorrente, in quanto correlata allo svolgimento di svariate attività della vita carceraria.

Quello extramurario, disciplinato al successivo art. 21 o.p., per quanto concerne le modalità esecutive si avvicina molto al lavoro svolto da una persona libera e dunque assume una forte valenza rieducativa. Esso consiste nel primo contatto del detenuto con il mondo esterno e, quindi, nella prima occasione per valutare l'andamento del suo programma risocializzante. Proprio per simile motivo ne è prevista un'attenta disciplina, con limitazioni circa la possibilità di accesso per i detenuti con riguardo al reato da loro commesso e al tempo di pena già scontato, nonché l'osservazione scientifica della personalità del detenuto. Può, inoltre, essere svolto sia presso imprese pubbliche o private, sia in autonomia: il rapporto lavorativo instaurato dal detenuto implica che si interfacci infatti direttamente col datore di lavoro.

Da ultimo, invece, il lavoro di pubblica utilità consiste in un'ipotesi di lavoro non retribuita svolta a favore della collettività e di forte valenza risocializzante, che può essere svolto presso le amministrazioni dello Stato e degli enti locali, nonché presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulati ai sensi dell'art. 47, co. 1, reg. esec.; il lavoro di pubblica utilità può essere svolto anche all'interno degli istituti penitenziari, purché non abbia ad oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi dell'istituto – il cui compimento deve rientrare nel lavoro inframurario ed essere retribuito. Per avervi accesso, occorre una specifica richiesta da parte dell'interessato, di cui si valuteranno anche le specifiche professionalità e attitudini lavorative, oltre a cui si aggiungono preclusioni di accesso per alcuni detenuti.

Con riguardo, invece alle pratiche di culto, ad esse è riconosciuta una funzione importante ai fini della rieducazione. Se al giorno d'oggi risulta superata la mentalità secondo cui la religiosità del reo sarebbe stata sintomo di un suo inequivocabile ravvedimento, essa figura comunque tra gli elementi del trattamento ex art. 15 o. p., poiché ritenuta rieducativa e risocializzante.

La libertà religiosa trova invece spazio all'art. 26 o. p., declinata nella sua dimensione ternaria di "libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto".

Da ciò discende, dunque, la possibilità che l'art. 58 reg. esec. prevede per detenuti e internati di partecipare ai riti della propria confessione religiosa, purché non siano di interferenza con ordine e sicurezza dell'istituto né siano contrari alla legge. L'istituto sarà inoltre tenuto a fornire

gli spazi adeguati e a prestare attenzione a stilare le tabelle vittuarie secondo i divieti alimentari di ogni religione.

Nell'esercizio di ogni diritto e facoltà correlati al culto si pone il tema dell'attenzione al fenomeno del terrorismo: le dinamiche di proselitismo sono presenti e lecite poiché permane la libertà di propaganda, però affiancate da misure di monitoraggio che si basano sui criteri degli "indicatori di radicalizzazione".

Di fatto, nonostante il legislatore sembri favorire il pluralismo religioso, l'esercizio in concreto di tale diritto è ammesso con una netta disparità tra il trattamento dei detenuti di fede cattolica e quanti professano un altro credo¹⁸²: per i primi, ad esempio, è assicurata la celebrazione dei riti di culto nei centri di detenzione e la presenza di un cappellano, mentre per i secondi certa è la sola possibilità di richiedere assistenza da un loro ministro di culto, più o meno facile a seconda che la loro confessione abbia stipulato o meno un'intesa con lo stato italiano.

Le attività culturali, ricreative e sportive sono disciplinate all'art. 27 o. p., che prevede siano favorite e organizzate negli istituti, anche nell'ambito del trattamento rieducativo.

È l'amministrazione penitenziaria ad avere il compito di promuoverle e gestirle, anche con l'aiuto di organizzazioni esterne, volontari, o degli stessi detenuti, cui possono essere affidate sia in ottica premiale ovvero di responsabilizzazione, sia in virtù di loro precedenti esperienze. Si prevede, dalla l. n. 354/1975, la costituzione di una commissione ad hoc in ogni istituto, con al suo interno il direttore, i funzionari giuridico-pedagogici, gli assistenti sociali, i rappresentanti dei detenuti e un mediatore culturale.

Esse sono attività tradizionalmente ritenute prive di rilevanza nell'ambito dell'esecuzione della pena: in realtà, è stato ampiamente dimostrato il loro contributo positivo al percorso rieducativo del reo.¹⁸³ La più diffusa solitamente corrisponde al teatro.

Sulla scorta di ciò, si prevede per i detenuti il diritto all'informazione, il quale trova estrinsecazione del diritto di accedere ai locali e alle dotazioni della biblioteca, la quale deve essere strutturata in modo tale da garantire il pluralismo culturale e permettere una scelta dei volumi libera da ogni condizionamento, oltre alla possibilità di tenere con sé quotidiani, periodici e libri in vendita all'esterno dell'istituto.

Per quanto concerne i dispositivi elettronici, è possibile detenere un personal computer e avere accesso a internet, previo controllo della polizia penitenziaria.

¹⁸² G.Tabasco, *La riforma penitenziaria tra delega e decreti attuativi*, Pisa, IUS Pisa university press, 2018, p. 113.

¹⁸³ Balducci, Macrillò, Violi, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, 2024, p. 824.

Ogni camera di pernottamento deve essere attrezzata con un televisore, lettori musicali per cd e radio.

I rapporti con la famiglia sono disciplinati all'art. 28 o.p.¹⁸⁴ nel tentativo di una quanto più ampia tutela, poiché mezzo per arginare gli effetti desocializzanti della detenzione e garantire un più efficace reinserimento.

Si includono le dinamiche sia positive sia patologiche, come si può evincere dalla scelta dei termini “mantenere, migliorare o ristabilire”, e le famiglie anche c.d. di fatto.

Oltre alle fondamentali norme in tema di rapporti genitoriali, per cui si prevede il diritto del detenuto figlio alla continuità della relazione col padre e la madre e il diritto/dovere del genitore di assumersi la responsabilità e continuità del proprio ruolo anche in un'ottica di rieducazione personale¹⁸⁵, centrali sono quelle sui vari strumenti disposti dal legislatore per i contatti familiari.

Esse concernono colloqui, corrispondenza telefonica ed epistolare, i permessi, il principio di territorializzazione in tema di assegnazioni e trasferimenti.

Le comunicazioni cominciano a partire dal momento in cui il soggetto fa il suo ingresso nella struttura carceraria e proseguono per tutta la durata della sua permanenza, anche in merito a trasferimenti, gravi malattie ovvero decessi.

3.3. La triste ma non più sorprendente situazione attuale delle carceri italiane

Alla luce del precedente paragrafo, dunque, una domanda sorge spontanea: è sufficiente questa numerosa serie di diritti per far sì che i detenuti, oggi, trascorran il loro periodo inframurario in condizioni di vita accettabili?

A ciò, purtroppo, forniscono triste ma chiara risposta le statistiche degli ultimi anni, ormai autoesplicative.

Effettuando un'analisi dei dati presenti sul sito del Ministero della Giustizia, il tasso di affollamento medio risulta ormai essere del 132,7%¹⁸⁶, con istituti che sfiorano picchi ancora

¹⁸⁴ Art. 28 o.p. (Rapporti con la famiglia):

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

¹⁸⁵ A. Ciavola, sub art. 28, in F. Fiorentin-F. Siracusano, op. cit.

¹⁸⁶ Statistiche presenti nella sezione dedicata del sito del Ministero della giustizia, cfr *Situazione carceraria in Italia detenuti e personale di polizia penitenziaria le carceri e i suicidi: osservazioni e dati*, in giustizia.it, 31 gennaio 2025; v. anche Marco Dalla Stella, *Il Sovraffollamento Carcerario in Italia, Un'analisi dei dati del Ministero della Giustizia*, in sovraffollamentocarcerario.it, aggiornato al 26 febbraio 2025.

maggiori, quali il 150,14% di Sollicciano a Firenze, il 162,39% nella casa di reclusione di Vigevano, e l'apice del 185,09% al Regina Coeli di Napoli.¹⁸⁷

Restando sulla prospettiva del territorio nazionale, a ciò corrispondono più di sessantaduemila detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di nemmeno cinquantaduemila posti. Da questi ultimi sono da sottrarsi oltre quattromila posti inagibili o in manutenzione, per cui risultano oltre quattordicimila i detenuti in più rispetto alla capienza¹⁸⁸.

Di tutti, settemila sono anche malati psichiatrici, ventimila tossicodipendenti, quasi ventimila extracomunitari: più dell'80% assume psicofarmaci e trascorre in carcere ventidue ore su ventiquattro.¹⁸⁹

Si denuncia il numero sempre più crescente anche dei c.d. "eventi critici".¹⁹⁰

I suicidi sono arrivati alla cifra di novanta nel corso di tutto il 2024, compresi alcuni agenti della polizia penitenziaria: un dato che ha superato persino le cifre del 2022, l'anno che al momento deteneva il record, con ottantaquattro persone.¹⁹¹ Con ottimi presupposti per superare il picco già raggiunto nell'anno precedente, dall'inizio del 2025, nell'arco di un mese e mezzo, si è registrato il preoccupante numero di quindici vittime¹⁹².

Oltre al massimo nei suicidi, il 2024 è stato caratterizzato più in generale anche dal maggior numero di decessi, salito a 246.¹⁹³

Altrettanto scioccanti, ma purtroppo non inverosimili, i dati sull'autolesionismo, di cui si sono registrati, in media, 20,3 casi ogni cento detenuti, dato che corrisponde a quasi centinaia di migliaia di episodi.¹⁹⁴ Sempre sul medesimo campione di cento persone, il numero di tentati

¹⁸⁷ Turrini Vita, Conti, Serio, Il Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Osservatorio penitenziario (GNPL), Focus suicidi e decessi in carcere anno 2025 (Aggiornamento al 24 febbraio 2025)*, in garantenazionaleprivatiliberta.it, 24 febbraio 2025.

¹⁸⁸ Anna Luana Tallarita PhD Cav, Presidente OS (Osservatorio Sicurezza), *Situazione carceraria in Italia detenuti e personale di polizia penitenziaria le carceri e i suicidi: osservazioni e dati*, Roma Cafisc, 8 luglio 2024.

¹⁸⁹ Raffaele Nisticò, *Catanzaro. Viaggio al termine della pena: perché il carcere è una fabbrica di suicidi*, 7 ottobre 2024, da catanzaroinforma.it, in ristretti.org

¹⁹⁰ Turrini Vita, Conti, Serio, Il Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, op. cit., in garantenazionaleprivatiliberta.it, 24 febbraio 2025.

¹⁹¹ Raffaele Nisticò, op. cit., 7 ottobre 2024, da catanzaroinforma.it, in ristretti.org; v. anche Turrini Vita, Conti, Serio, Il Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Osservatorio penitenziario (GNPL), Focus suicidi e decessi in carcere anno 2024 (Aggiornamento al 20 dicembre 2024)*, in garantenazionaleprivatiliberta.it, 20 dicembre 2024.

¹⁹² Filippo Fiorini, *Carceri, emergenza senza fine: in un mese e mezzo dieci suicidi*, 13 febbraio 2025, da La Stampa, in ristretti.org; v. anche Patrizia Maciocchi, *Carceri, mobilitazione nazionale il 3 marzo contro il sovraffollamento*, da Il Sole 24 Ore, 27 febbraio 2025, in ristretti.org.

¹⁹³ Redazione Ristretti Orizzonti, statistiche presenti nella pagina dedicata del sito, *Morire di carcere, aggiornamento al 25 febbraio 2025*, dossier Morire di carcere, 25 febbraio 2025, in ristretti.org.

¹⁹⁴ Turrini Vita, Conti, Serio, Il Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, op. cit., in garantenazionaleprivatiliberta.it, 24 febbraio 2025, p. 10.

suicidi è salito a 2,5; a 2,6 le aggressioni ai danni del personale e 7,7 le aggressioni ai danni di altre persone detenute.¹⁹⁵

Risulta, pertanto, evidente come il momento storico attuale rifletta una crisi del sistema penitenziario italiano, senza precedenti.

Se vero è che si era già creduto di aver raggiunto l'apice negli scorsi anni, le evidenze fattuali fanno propendere per una diversa soluzione. Come, difatti, già accennato in altri paragrafi, le riforme successive alla pandemia da Covid-19 hanno avuto vita breve, offrendo una soluzione decisamente temporanea a una situazione critica ben più radicata. Per simile motivo, non è stato necessario attendere tempi eccessivi per rinvenire come i dati sul sovraffollamento siano tornati a livelli persino più gravi dei precedenti.

A un continuo aumento della popolazione carceraria si accompagnano, conseguentemente, un maggiore tasso di sovraffollamento, insufficienza numerica e frustrazione del personale, una sempre più palese indegnità delle condizioni di detenzione e grande sofferenza dei detenuti.

Si originano così inevitabili proteste, atti di autolesionismo, suicidi¹⁹⁶. Difatti, lo stesso rapporto di cui sopra evidenzia simile climax: agli atti del Garante Nazionale, la maggioranza dei soggetti che sono arrivati a togliersi la vita erano in precedenza passati per altri degli eventi critici, punto di partenza che molto spesso culmina nell'estremo gesto.

Il più che proporzionale aumento degli eventi critici ha un chiaro nesso anche con la sempre maggiore diminuzione della sicurezza per lo stesso personale degli istituti di pena.

In questo *mare magnum* di precarietà, cui ormai si sta scegliendo di abituarsi, l'unico punto saldo corrisponde al fatto che continui a sfuggire il presupposto essenziale con cui andrebbe invece approcciata la materia.

Gli istituti di pena intrinsecamente costituiscono i contenitori della marginalità sociale. Ogni soggetto che vi lavora ha quotidianamente a che fare con situazioni estremamente delicate, in cui è particolarmente elevato il rischio di creare danni ancora più grossi: la linea tra disciplina e rieducazione è estremamente sottile.

Per questo stesso motivo, ai fini dell'attuazione di programmi trattamentali effettivi e adeguati alla psiche dei soggetti coinvolti, ha una diretta ripercussione il *quantum* di personale

¹⁹⁵ Turrini Vita, Conti, Serio, Il Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, op. cit., in garantenazionaleprivatiliberta.it, 24 febbraio 2025, p. 9.

¹⁹⁶ Stefano Anastasia, *Il carcere non si salva da solo*, 7 ottobre 2024, garantedetenutilazio.it, in ristretti.org.

disponibile nel singolo istituto. È fatto noto a chi si occupa di simili professioni la complessità estrema dell'essere umano, coi propri vissuti e traumi, e la quantità di tempo e cura che un vero aiuto richiede.

Il problema della sottile linea di margine tra disciplina e rieducazione ha radici profonde, poiché, se da un lato la riforma del 1975 si è poggiata sull'art. 27 della Costituzione, riconoscendolo quale caposaldo dei diritti fondamentali della persona, già gli anni successivi travolsero invece il panorama che si stava venendo a delineare, per via dell'emergenza terrorismo e la crisi dello stato sociale novecentesco.

E non pare oggi sia stato recepito. Difatti, un primo esempio in tal senso è l'abissale divergenza tra l'utopia fornita dalla legge sull'ordinamento penitenziario circa i luoghi della detenzione e le loro reali condizioni.

Degli edifici penitenziari trattano gli artt. 5 e 6 o.p. Già la l. n. 354/1975 si dispone che gli istituti vengano realizzati in modo da accogliere un numero non elevato di detenuti e da garantire lo svolgimento di attività in comune: già solo questa prima prescrizione non ha mai conosciuto attuazione.

Ogni cella singola dovrebbe avere la minima dimensione di 9 mq, con 5 mq aggiuntivi per ogni detenuto da calcolarsi per le multiple.¹⁹⁷

La destinazione da fornirsi agli spazi comuni consiste nello «svolgimento di attività lavorative, formative e ove possibile, culturali, sportive e religiose». Essi devono, inoltre, essere dotati di ampiezza sufficiente, con illuminazione sia naturale sia artificiale, areazione, riscaldamento per tutto il tempo richiesto dalle condizioni climatiche, e consoni servizi igienici.

Con riferimento alle camere di pernottamento l'art. 6 o.p. richiede siano possibilmente singole per gli imputati e i condannati all'ergastolo, a meno che non sia il soggetto a disporre diversamente e fatti salvi i casi in cui circostanze sanitarie o dell'istituto lo impediscano. Il d.lgs. n. 124/2018¹⁹⁸ ha introdotto il dovere di garantire l'acqua calda per le docce e di avere i servizi igienici collocati in uno spazio separato, a tutela della riservatezza; inoltre, ha aggiunto la disposizione di spazi comuni da crearsi in prossimità delle camere detentive, ai fini di una gestione simil-domestica della vita quotidiana condivisa.

¹⁹⁷ Roberta Palmisano, *Scheda sulla capienza degli istituti penitenziari - Recepimento nell'ordinamento interno delle indicazioni CEDU e CPT (2015)*, 2015, Ministero della giustizia, in giustizia.it.

¹⁹⁸ V. d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, «Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r)».

Evidente emerge come una concreta attuazione del disposto imporrebbe un chiaro sforzo all'amministrazione penitenziaria che dovrebbe intervenire sull'intera organizzazione penitenziaria.¹⁹⁹

Un primo esempio di quella che corrisponde all'antitetica situazione di fatto può esserci fornito dall'istituto penitenziario del Regina Coeli, Napoli²⁰⁰. Lì si riportano pensili staccatisi dal muro e collocati a terra dalla popolazione carceraria in modo da avere la possibilità di mangiare da seduti anche all'aperto, ove manca un numero congruo di tavoli o sedie. Ancora, gli ascensori risultano spesso guasti, quando la necessità del loro uso è quotidiana, poiché mezzo per fornire ai detenuti vitto, medicine, sedie a rotelle; ovvero, si denunciano muffa e perdite di acqua.

A Firenze, invece, a sommarsi alle infiltrazioni piovane sono le sempre più frequenti segnalazioni in infermeria di morsicature da cimici dei letti, ormai biglietto da visita del carcere di Sollicciano.

Si aggiunge, poi, a questo quadro di per sé già desolante, la notizia che non sia stato sufficiente il primo grado per accogliere la richiesta di un detenuto di ottenere l'acqua calda nelle celle. È occorso giungere in appello per vedere accordata simile istanza, nonostante sia una condizione espressamente prevista dal regolamento dell'ordinamento penitenziario: secondo l'opinione del magistrato di sorveglianza del primo grado, testualmente riportata nella sentenza, l'acqua calda ai lavandini delle celle non costituirebbe un diritto essenziale da garantirsi al detenuto, bensì una “fornitura che si può pretendere solo in strutture alberghiere”. Per una ancora maggiore correttezza, il regolamento, oltre all'acqua calda e fredda, prevedeva anche il termine di 5 anni per dotare ogni cella di doccia: termine ormai abbondantemente decorso.²⁰¹

Inoltre, un'ulteriore problematica si riscontra nel modo in cui (non) viene riempito in maniera costruttiva il tempo della pena: prevale il timore verso i potenziali comportamenti dei detenuti, se fuori dalla cella. Si giustificano così, dietro il sottile velo delle esigenze di sicurezza, la

¹⁹⁹ Con decreto ministeriale del 12 gennaio 2021 è stata istituita presso il Ministero della Giustizia la Commissione per l'architettura penitenziaria al fine di predisporre un progetto di riqualificazione delle strutture carcerarie. Al termine dei lavori sono stati presentati due progetti. Al contempo con il d.lgs. 6 maggio 2021, n. 59 sono stati stanziati nell'ambito del P.N.R.R., 132,9 milioni di euro per la costruzione ed il miglioramento delle strutture penitenziarie. Il d.lgs. n. 92/2024 all'art. 4-bis ha previsto la nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria al quale è stato attribuito il potere di compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.

²⁰⁰ Stefano Anastasia, op. cit.

²⁰¹ Jacopo Storni, *Sollicciano, il tribunale di Firenze accoglie il ricorso e dà 90 giorni al carcere: «L'acqua calda in cella è un diritto, ripristinatela»*, 12 ottobre 2024, Corriere fiorentino, in [corrierefiorentino.corriere.it](https://www.corrierefiorentino.corriere.it).

generale inerzia e disinteresse che permeano l'ideazione e implementazione delle attività ricreative.

Solitamente si riconduce tale maggior pericolosità alla mancanza di personale della polizia penitenziaria. Invero, è pacifico²⁰² che i soggetti cui viene data facoltà di accesso a maggiori occasioni ricreative siano di fatto i meno rivoltosi.

A dimostrare che, se vi è la volontà tutto è possibile, persino negli istituti di pena più affollati e decadenti, quale San Vittore, sono stati trovati gli spazi adeguati ad attivare corsi e laboratori. Fattuale rimane, oltre all'esigenza di spazi, spesso indisponibili, l'esiguità e insufficienza numerica del personale carcerario, non solo in riferimento alla polizia penitenziaria, bensì anche per quanto riguarda psicologi, sociologi, confessori, sanitari. I numeri del personale giuridico pedagogico sono in lieve aumento rispetto allo scorso anno, ma pur sempre inadeguati per garantire efficaci percorsi di reinserimento ai troppi condannati che hanno da affiancare; risultano in calo, invece, gli agenti di polizia penitenziaria. In aggiunta, dovendo coprire ruoli di per sé difficili, peraltro in un contesto che richiede loro di eseguire un lavoro che va ben oltre le oggettive possibilità, facile è il passo per sfociare in condotte suicide.

Inoltre, il grande beneficio di simili iniziative trova riscontro anche nella percentuale di recidiva tra i detenuti che godono delle misure alternative, decisamente ridotta (19%) rispetto a quella di chi non ne gode (68%)²⁰³.

Perfettamente nel solco di questa situazione si colloca la proposta formulata dall'onorevole Rita Bernardini al congresso straordinario di inizio ottobre 2024: attuare una vera concretizzazione di quanto richiesto dall'art. 11 commi 13 e 14 o.p., enunciante il diritto alla trasparenza sulle condizioni di salubrità delle strutture penitenziarie, che devono essere attestate dalle ASL territoriali competenti per ogni istituto.²⁰⁴

La norma vorrebbe un minimo di due visite all'anno, al fine di accertare "l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti", anche in risposta a eventuali segnalazioni.

²⁰² Elisabetta Laganà, *La conferenza nazionale volontariato giustizia al festival del volontariato di Lucca (a margine dell'intervento di Giovanni Maria Flick)*, Relazione per «La parola da riconquistare - liberazione», a cura del Centro Nazionale del Volontariato e del SEAC, Festival del Volontariato, Lucca, 13 aprile 2013, p. 235.

²⁰³ Giovanni Maria Flick, *Un ponte fra il carcere e la società: il volontariato*, Relazione per «La parola da riconquistare - liberazione», a cura del Centro Nazionale del Volontariato e del SEAC, Festival del Volontariato, Lucca, 13 aprile 2013, p. 225.

²⁰⁴ La giunta e l'Osservatorio carcere, *Il diritto alla trasparenza sull'accertamento delle condizioni di salubrità degli istituti penitenziari attraverso le visite imposte alle ASL dall'art. 11 O.P.*, 26 novembre 2024, Unione delle Camere Penali Italiane.

A seguito di ogni ispezione è prevista la redazione, da parte del direttore, di una relazione accurata.

La Giunta e l'Osservatorio carcere, in risposta a detta proposizione di una campagna di ricerca e conoscenza, hanno esortato l'Unione delle camere penali a spingere perché vi sia un'attiva mobilitazione per riaffermare il diritto all'accesso civico generalizzato sui documenti in possesso della pubblica amministrazione, previsto all'art. 5 del "decreto Trasparenza" (d. lgs. 33/2013): così soprattutto per via del ribadito registrarsi di un "sovraffollamento disumano" in questo contesto di "continui episodi di indicibile violenza sui e tra i detenuti".

In questo quadro di precarietà delle condizioni abitato-sanitarie degli istituti, come appena dimostrato, non rileva la dimensione della città: così come il sovraffollamento, costituiscono problematiche che prescindono da ciò e che è possibile si verifichino dovunque.

Sicuro è, invero, che anch'esse contribuiscano al disagio dei sottoposti a misura detentiva inframuraria, acuito anche dal rapporto turbolento con la polizia penitenziaria.

Difatti, ciò ci introduce al successivo problema un altro triste episodio, risalente al 21 novembre 2024, quando emerge la notizia della sottoposizione ad indagini di quarantasei agenti di polizia penitenziaria del carcere Cerulli di Trapani, di cui undici già agli arresti domiciliari. Viene così alla luce l'ennesima narrazione di trattamenti inumani: svariati atti contro la dignità delle persone, che sono valse loro le accuse di tortura, falso ideologico e abuso di autorità. Il tutto aggravato dal fatto che risulta siano state vessazioni e umiliazioni rivolte prevalentemente contro soggetti fragili e con problemi psichici. Verso altri quattordici agenti sono state disposte altre misure di interdizione cautelare quali la sospensione dal servizio.

Tra le agghiaccianti informazioni venute a galla grazie alle intercettazioni ambientali svolte durante le indagini, la maggioranza concerne la c.d. "zona blu", sezione di isolamento dell'istituto di pena, nonché principale sede di torture e abusi. Gesti quali: il far spogliare i condannati, costretti poi a camminare nudi per i corridoi, le inflizioni di pene corporali e violenze verbali, acqua e urina lanciate loro addosso, celle senza corrente elettrica. Scrive il gip nella sua ordinanza: trattati come "vite di scarto cui [si ritiene] sia giusto negare ogni forma di umanità ed empatia".²⁰⁵

²⁰⁵ Redazione Rainews, *Arrestati 11 agenti penitenziari di Trapani, 14 sospesi: sono accusati di tortura. Accusati di tortura e abuso d'autorità e falso, 46 gli indagati. Le indagini sono partite nel 2021*, 20 novembre 2024, rainews.it.

Pertanto, una notizia che si colloca in linea con le sempre più numerose violenze da parte della polizia penitenziaria denunciate dai detenuti, e spesso mascherate con cause di decesso medico-sanitarie²⁰⁶. Simili episodi sono sintomo di un conflitto ormai esacerbato, quasi fosse un gioco, guardie e ladri, a conferma del fatto che alla progressivamente crescente scarsità di personale e aumento dei detenuti è inevitabile conseguenza un'esasperazione dei rapporti tra le due parti, che risultano così sempre più contrapposte. Tanto che tali decessi non figurano quasi più tra le notizie.

Difatti, enorme problema corrisponde all'opacità che pervade le informazioni su simili statistiche, pertanto non solo in materia di condizioni dei luoghi di detenzione, cui si accennava in precedenza.

Simile discrepanza si rinviene anche solo dal raffronto tra i dati ufficiali, forniti dal Dipartimento amministrazione penitenziaria e dal Garante nazionale, e quelli del portale di Ristretti Orizzonti. I secondi corrispondono a una fonte altrettanto valida e attendibile, se non maggiormente puntuale, poiché originano dalla sommatoria di quanto dichiarato dai familiari, avvocati, dalle fonti ufficiali, i garanti locali, operando un costante controllo incrociato di che permette di aggiornare quotidianamente l'elenco: ben diversa la cadenza con cui si "muovono" i numeri sul sito del Dap.

Il punto è che se si tenta di circoscrivere simili dettagli a una questione meramente matematica, si rischia di cadere nello stesso errore commesso da quanti ritengono poco necessario avere esattezza su simili dati: trascurare l'importanza della trasparenza sul tema.

Difatti, tale disattenzione verso il mondo carcerario è sintomo di un più grave problema: la chiusura dell'esterno nei confronti di quanto avviene all'interno di queste innumerevoli mura, dal momento che probabilmente opinione maggioritaria è che non risulti poi così rilevante per via dei soggetti coinvolti.

Oltre all'imprecisione numerica, vi è poca trasparenza anche nella modalità di raccolta e classificazione dei dati: i vari casi di tentato suicidio cui segue il decesso in ospedale²⁰⁷ nelle

²⁰⁶ Mario Borra, *Lodi. Detenuto morto in carcere per un'emorragia. "Cause naturali, esclusa la violenza"*, Il Giorno, 7 ottobre 2024; e Francesco Li Noce, *Genova. Detenuto denuncia: "Pestato dagli agenti di Polizia penitenziaria"*, *genovatoday.it*, 7 ottobre 2024, in *ristretti.org*.

²⁰⁷ Luigi Manconi, presidente dell'Associazione *A buon diritto- Associazione per le libertà*, 28 maggio 2003, Il Manifesto. "Se un detenuto cerca di uccidersi nella propria cella, ma muore in ospedale, o in ambulanza, il suo non sempre rientra negli atti suicidali carcerari. Inoltre, l'amministrazione penitenziaria tende a declassificare ad eventi involontari fatti volontari. Tra detenuti esiste la pratica del drogarsi inalando il gas delle bombolette per alimenti. Se un detenuto ci muore, è da considerarsi overdose involontaria o suicidio voluto? L'amministrazione lo considera sempre un atto involontario, ma non di rado si tratta di suicidio vero e proprio".

poche ore successive non viene solitamente annoverato tra essi²⁰⁸. Difatti, entrano così in gioco due pratiche categorie, i decessi per cause naturali e per cause da accertare, che espletano la funzione di “svuotatasche” in cui collocare quei numeri, o meglio quei nomi, che, posti altrove, creerebbero maggiore disagio a coloro che scelgono di non farlo.

Esse corrispondono ai casi in cui la causa di morte “non è circostanziata a sufficienza dall’informazione giornalistica, cioè dove l’uso di termini generici come "malore", "arresto cardiocircolatorio", etc., chiarisce ben poco e i casi di overdose, provocata da droghe, da psicofarmaci e alcool, dal gas delle bombolette da camping” ovvero a quelli in cui “le versioni ufficiali presentano zone d’ombra ed incongruenze tali da far nascere il sospetto che mascherino degli episodi di maltrattamenti ad opera di agenti o di violenza da parte altri detenuti”²⁰⁹. Pertanto, vi rientrano situazioni di patologie non diagnosticate né curate per tempo, possibili casi di omicidio, tante dinamiche sconfessate dai familiari e conoscenti, però lasciate sotto la sabbia, poiché troppo onerose da portare a galla. O ancora, fatti che vengono descritti come altro, vere e proprie messinscene di corpi ricollocati di modo che simulino suicidi o tentativi di evasione.

Tutte circostanze in cui è ancora più grave il dolo, poiché si ha la consapevolezza che sia raro vengano smascherate dai diretti interessati: alto è il potenziale prezzo da pagare per il detenuto che denunci violenze, soprattutto in assenza di prove inconfutabili e la cui raccolta viene puntualmente ostacolata, paventando smarrimenti o corruzione della documentazione.

“Per tutti questi motivi nasce il ragionevole sospetto che le denunce depositate in procura rappresentino soltanto la punta di un iceberg, dalle dimensioni difficilmente verificabili”, denuncia Ristretti Orizzonti.²¹⁰

Così come risulta evidente il reale motivo che porta a insabbiare la chiarezza informativa sul tema, ossia il fatto che qualora si riesca nel tentativo di far apparire meno grave la situazione inframuraria, maggiormente limpida rimane la facciata delle istituzioni e non se ne mette in discussione neppure l’operato.

In aggiunta, è più immediato giustificare un’operazione repressiva anche securitaria su una situazione limite, come una rivolta, e lo sforzo che ciò richiede sia sul piano economico sia progettuale risulta minore che un intervento radicale a lungo termine.

²⁰⁸ Alessandro Trocino, *Perché non sapere il numero esatto dei suicidi in carcere fa parte del problema* in *Rassegna penitenziaria*, Il punto del corriere della sera, 12 dicembre 2024.

²⁰⁹ Redazione Ristretti Orizzonti, *Presentazione di “morire di carcere”*, dossier Morire di carcere, in ristretti.org.

²¹⁰ Redazione Ristretti Orizzonti, *Le morti per cause non chiare e per overdose*, dossier Morire di carcere, in ristretti.org.

Simile obiettivo è ancora più semplice da raggiungersi se si mantiene intatta quella tradizionale visione sprezzante sui soggetti detenuti, tanto difficile da sradicare dal sistema italiano. Ancora meno difficile, se li si distanzia quanto più possibile dal concetto di umanità, dimenticandoci del fatto che forse sia proprio all'interno di quelle mura che si colloca la società più nuda e vera. Questo poiché sia innegabile che, proprio in ragione delle delicate circostanze che accompagnano ogni condannato, la popolazione detenuta costituisce una delle parti più importanti del tessuto sociale.

Volendo limitarci anche solo a un piano meramente utilitaristico, se ci si soffermasse un attimo sulle cause che hanno spinto, e continuano a spingere, tanti detenuti a togliersi la vita, ovvero su quelle che realmente si celano sotto la veste dei molti decessi per circostanze un po' nebulose, si potrebbe arrivare a un'effettiva svolta migliorativa in molteplici contesti.

Difatti, pacifico è che un carcere che funziona ha un notevole impatto sociale su tante problematiche. Vi è una stretta correlazione tra la molteplicità di fenomeni che un'efficace sistema rieducativo potrebbe correggere e la complessità di ogni essere umano, per la varietà dei suoi vissuti.

Per questo motivo complesso risulta circoscrivere a poche e prestabilite motivazioni i casi di suicidio.

Essi, nella maggioranza dei casi, si verificano a fine del periodo di detenzione²¹¹, momento cui i detenuti arrivano senza speranza: "si uccide chi conosce il proprio destino e ne teme l'ineluttabilità", scrive l'Associazione *A Buon Diritto - Associazione per le libertà*. Possono essere loro accomunati dalla mancanza totale di prospettive i suicidi di quanti appena arrestati. Questi ultimi, avendo da trascorre mesi in carcere in attesa del processo, non vedono la concreta possibilità di riottenere la rispettabilità persa dopo che è stato addossato loro il marchio del sospetto.

Anche ulteriori eventi della vita detentiva sembrano funzionare da innesco rispetto a una così estrema decisione, quali il trasferimento da un carcere all'altro ovvero anche solo l'annuncio dell'imminente spostamento verso situazioni sconosciute, l'esito negativo di un ricorso alla magistratura di sorveglianza, la revoca di una misura alternativa. O, ancora, possono essere causa notizie più personali quali l'essere lasciati dal partner, pentimento per quello che si è

²¹¹ Raffaele Nisticò, *Catanzaro. Viaggio al termine della pena: perché il carcere è una fabbrica di suicidi*, 7 ottobre 2024, da catanzaroinforma.it, in ristretti.org.

fatto, disperazione per una vita alla deriva, insopportabilità della condizione carceraria. È più raro che sia l'arrivo di una sentenza di condanna.

La realtà è che ognuno, il reale motivo, lo porta chiuso in sé.

E che spesso molti operatori dell'istituto, non pervenendo alle effettive motivazioni retrostanti, trovano più facile giustificazione nello squilibrio mentale del paziente, pertanto trasferito in celle di isolamento ovvero immobilizzato, sotto sedativi. A ciò è da aggiungersi che l'analisi²¹² del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale sottolinea, sulla base delle statistiche concernenti gli eventi critici, la presenza di “fattori indicativi di fragilità o vulnerabilità”: segnali d'allarme, spesso, di fatto, ignorati.

Inoltre, i casi di tentativo di suicidio non è infrequente siano puniti disciplinarmente in base all'art. 77 d.P.R. 230/2000²¹³, che, al punto 1) del primo comma prevede l'infrazione della “negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera”. In questo modo il soggetto non solo è esposto alle possibili sanzioni del Consiglio di disciplina (richiamo,

²¹² Turrini Vita, Conti, Serio, Il Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Osservatorio penitenziario (GNPL), Focus suicidi e decessi in carcere anno 2025 (Aggiornamento al 13 gennaio 2025)*, in garantenazionaleprivatiliberta.it, 13 gennaio 2025.

²¹³ Art. 77, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (Infrazioni disciplinari e sanzioni):

1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:

- 1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;
- 2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
- 3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
- 4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
- 5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
- 6) simulazione di malattia;
- 7) traffico di beni di cui è consentito il possesso;
- 8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
- 9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge;
- 10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
- 11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
- 12) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;
- 13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione;
- 14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
- 15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
- 16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;
- 17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;
- 18) partecipazione a disordini o a sommosse;
- 19) promozione di disordini o di sommosse;
- 20) evasione;
- 21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.

3. La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.

4. Delle sanzioni inflitte all'imputato è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.

esclusione dalle attività, isolamento, etc.), ma perde anche lo sconto di pena per buona condotta, con cui potrebbe accedere all'istituto della liberazione anticipata.

Tutto questo in molti casi avviene nonostante il Codice penale non consideri reato il tentativo di suicidio.

Un *modus operandi* che trova immediato riscontro anche nell'approccio delle testate giornalistiche a simili comunicazioni, spesso liquidate come segue: "Al momento non sono chiari i motivi del tragico gesto. L'uomo non avrebbe dato segni di particolare disagio"²¹⁴.

Vero è che a un obiettivo così grande, quale quello di dare esecuzione alla rieducazione e al reinserimento nel senso più vero del termine, corrisponderebbe un altrettanto impegnativo sforzo per tutta la società e per il quale risulta chiaro che manchino i presupposti.

Pertanto, se cogliere simili occasioni per provare a costruire un tessuto sociale che possa divenire più in grado di prevenire la criminalità e rimarginarne le ferite risulta probabilmente un'utopia, si potrebbe compiere almeno un passo nella direzione di restituire umanità ai detenuti: ricordarsi che sono persone e che, come tali, sono frutto dei contesti in cui sono cresciute.

Concetto che dovrebbe portare con sé il fisiologico riconoscimento dei loro diritti inviolabili e dell'urgenza di intervenire in modo compiuto su quanto già hanno vissuto, per evitare che loro stessi o altri finiscano per (ri)viverlo.

Invece, l'attuale modalità di gestione trova facile spiegazione nel fatto che, togliendo un'idea universalistica di dignità, si riservano i diritti a un numero sempre più ristretto di persone, poiché nel momento in cui si inizia a circoscrivere un fenomeno, inevitabilmente entrano in gioco dei parametri sulla base dei quali selezionare chi possa avervi accesso. E in questa opera di discernimento non c'è spazio per i detenuti, o comunque non per davvero: avendo priorità l'accettabilità sociale in base allo stile di vita e alle scelte di comportamento, risulta facile e immediata la loro esclusione, in quanto soggetti che hanno violato norme penali. Soggetti, non dimentichiamo, il cui reinserimento sociale comporta grossi investimenti di personale, tempo, e cura, vista la complessa realtà in cui sono, probabilmente da tutta la vita, immersi.

Il carcere, vissuto in queste condizioni, rischia di diventare vera e propria fabbrica criminogena. Anche perché spesso ci si scorda che le persone reagiscono a ciò a cui sono sottoposte: se già sono presenti situazioni da districare, rischia di divenire una somma esplosiva.

²¹⁴ Redazione Notizie di Prato, *Ancora un detenuto suicida nel carcere della Dogaia: è il quarto da inizio anno*, 28 ottobre 2024, in [notiziediprato.it](https://www.notiziediprato.it).

3.4. L'effettivo impatto della riforma Cartabia sul problema del sovraffollamento

L'introduzione della riforma Cartabia avviene in un momento storico in cui, oltre al problema del sovraffollamento (ribadito anche dalla prima presidente della Suprema Corte nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024²¹⁵ nonché motivo per il quale, visto anche l'eccezionale numero di decessi, il Presidente della Repubblica ha convocato al Quirinale il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) i centri di detenzione devono fare i conti con altre emergenze, cui già previamente accennato.

In particolare, si allude alla grave insufficienza di personale²¹⁶, alla precarietà e fatiscenza degli edifici di pena, alla crisi che ha colpito anche l'ambito medico-sanitario e alle difficoltà di attuazione e implementazione di concreti percorsi rieducativi che possano realmente essere personalizzati ed efficaci.

La complessa situazione in tema di assistenza sanitaria è specchio del nostro Paese, in cui analogamente si registra un progressivo invecchiamento dell'età media della popolazione, cui consegue una maggiore domanda di salute alla quale il sistema sanitario non riesce a dare attuazione.

La riforma è intervenuta in questo quadro cercando di fornire una soluzione immediata e drastica a una situazione tornata a livelli pari ai precedenti la sentenza Torreggiani.²¹⁷

Con il tentativo di forgiare un sistema sanzionatorio sostitutivo che realmente provveda agli obiettivi deflattivi, si è cercato di arginare anche il numero molto elevato dei liberi sospesi, ormai quasi equivalente alle presenze carcerarie, che vedono giungere la risposta del tribunale di sorveglianza anni dopo il passaggio in giudicato della condanna e il fatto che ne è oggetto.

Ormai a due anni dall'entrata in vigore del d.lgs.150/2022, le statistiche sono le seguenti.

Agli atti del 31 gennaio 2025, il Ministero della Giustizia registra il 49,6% dei detenuti sottoposti a misure alternative alla detenzione, corrispondenti a 47.160 detenuti, mostrando un incremento significativo delle persone in carico agli Uffici dell'esecuzione penale esterna.²¹⁸

²¹⁵ Cfr csm.it.

²¹⁶ Cfr Redazione rivista Penale, Diritto e Procedura, *XIX Rapporto Antigone*, 8 giugno 2023, rapportoantigone.it; con la media di 1 funzionario giuridico pedagogico per 71 detenuti e punte di 1 educatore per 334 persone detenute.

²¹⁷ G. Amarelli, op. cit., 21 maggio 2024, sistemapenale.it.

²¹⁸ Redazione siepe, *Rapporto sullo stato dell'esecuzione delle misure e sanzioni di comunità*, aggiornato al 31 gennaio 2025; elaborazione su dati del sistema informativo dell'esecuzione penale esterna (siepe) riferiti alla data del 31 gennaio 2025, effettuata in data 4 febbraio 2025, scaricabile dal Ministero della Giustizia.

Cifre non altrettanto ottimiste si rilevano in merito all'applicazione delle pene sostitutive, attualmente concesse solo al 5,9 % dei condannati, non considerando i casi di pena pecuniaria.²¹⁹

In particolare, esso corrisponde a 1.148 soggetti in regime di detenzione domiciliare sostitutiva, 19 sottoposti a semilibertà sostitutiva e 4.432 al lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Sicuramente, simile cifra di 5.599 individui risulta comunque incoraggiante soprattutto se raffrontata con le sole 109 pene sostitutive applicate nel 2022, ultimo anno prima della riforma. Andando ancora più indietro sino al 2019 si registra una crescita, nella loro applicazione, non indifferente poiché punto di partenza era lo 0,6%.

Sicuramente, come rilevato in precedenti paragrafi, ciò non ha avuto alcun particolare impatto sul sovraffollamento, che sta toccando picchi di apice senza precedenti.

Non sono, inoltre, da sottovalutarsi neppure le conseguenze sugli eventi critici, poiché agli atti del Garante Nazionale, l'80% dei suicidi in carcere nel 2024 si sono verificati in circuiti e sezioni penitenziarie a celle chiuse o isolate, il 95% circa in istituti con elevati indici di sovraffollamento.²²⁰ Difatti, ha rilevato anche il diretto impatto su di essi della cancellazione della circolare sul regime aperto per la Media Sicurezza: se nel decennio tra 1992 e 2021 vi era una media annua di 56,2 eventi suicidari, essa si è drasticamente innalzata a 80 tra il 2022 e il 2024.²²¹

3.5. Le varie criticità nell'applicazione delle misure sostitutive

Occorre capire per quale motivo le misure sostitutive non siano ancora un istituto nella prassi applicato quanto auspicato si prospettava il legislatore nel momento in cui le ha reintrodotte.

Sicuramente un enorme problema alla base corrisponde al modo in cui vengono concepiti i vari provvedimenti c.d. "svuota carceri": anche solo le stesse misure alternative sono di fondo ritenute più un mezzo per favorire la funzionalità dell'amministrazione carceraria in quanto ente statale.

²¹⁹ Damiano Aliprandi, *Crescono le pene alternative, solo il 32% proviene dal carcere*, Il Dubbio, 14 novembre 2024, in ristretti.org.

²²⁰ Statistiche presenti nella sezione dedicata del sito del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, cfr M. Turrini Vita, I. Conti, M. Serio, il Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Osservatorio penitenziario (GNPL), Focus suicidi e decessi in carcere anno 2025 (Aggiornamento 13 gennaio 2025)*, in garantenazionaleprivatiliberta.it, 13 gennaio 2025.

²²¹ La giunta e l'Osservatorio carcere, *La singolare tesi del dott. Ardita sul carcere*, Unione delle Camere Penali Italiane, in camerepenali.it, Roma, 15 febbraio 2025.

Si perde anche qua la centralità del detenuto in quanto persona da tutelare, in favore delle esigenze politiche per cui sono lo Stato e gli istituti di pena ad avere un interesse alla deflazione. E risulta un grave problema il fatto che si possa arrivare a ritenere l'interesse economico dello stato pari o superiore a quello del rispetto della dignità umana in ogni contesto. Difatti, il primo verrebbe a essere comunque soddisfatto in conseguenza del secondo, qualora dei miglioramenti in favore della popolazione detenuta portassero a una svolta nella attuale situazione.

Chiaramente, ciò può avvenire solo che con maggiore difficoltà fintanto che tale categoria di individui continua a essere concepita come un mero numero da ridurre, piuttosto che persone da sostenere.²²²

Un approccio alla complessiva situazione che si fondi solo ed esclusivamente su una logica economica impedisce sicuramente di concepire interventi legislativi ed allocazione di risorse patrimoniali e umanitarie in una modalità che sia realmente funzionale all'obiettivo di ridurre il sovraffollamento e favorire la rieducazione del condannato.

Oltre a una criticità di fondo nel modo in cui viene approcciata l'intenzionalità di un intervento efficace, altre problematiche risultano, in un certo qual modo, intrinseche all'istituto stesso delle misure sostitutive.

In primis, enorme contributo, in senso sfavorevole a una loro maggiore applicazione, origina sicuramente dal fatto che la loro implementazione è molto risalente nel tempo e non vede alla base una giurisprudenza ormai consolidata sulle questioni più controverse.

Conseguenti complicazioni sono sfociate, infatti, in numerosi contrasti interpretativi e in prassi dubbie e disomogenee.

Come in parte già analizzato nel precedente capitolo, un esempio di ciò consiste nel non essere ancora giunti a una certezza univoca sul come sia da conciliare l'applicazione delle pene sostitutive con quella delle altre misure, siano esse alternative, cautelari ovvero di sicurezza.

Per simili controversie interpretative si sono resi infatti necessari i vari interventi degli uffici giudiziari, dislocati su tutto il territorio nazionale, che hanno pubblicato delle linee guida per un'applicazione quanto più omogenea e agile.

²²² F. Siracusano "Produttività, efficienza ed efficacia della giustizia penale: l'insidiosa logica economica della "riforma Cartabia", in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 1, 2023.

Inoltre, una così ampia discrezionalità del giudice, già oggetto di trattazione nel primo capitolo cui si rinvia per eventuali approfondimenti, rischia di avere un effetto deterrente nel tentativo di massimizzare l'applicazione delle pene sostitutive.

Stante la chiara necessità di porre criteri e vincoli sul loro utilizzo, come in una qualsiasi disciplina che contempli l'onere di conciliare diritti fondamentali dell'individuo e interessi della società, residua comunque un margine di rischio laddove una maggiore discrezionalità nelle mani dell'organo giudicante non sempre costituisce sinonimo di maggior garantismo.

A fronte della possibilità che si crei più spazio per compiere una valutazione delle circostanze più approfondita e personale, è meno difficoltoso trovare motivazioni qualora venga scelto invece di non adottarle. Difatti, risulta più facile e immediato, in questo modo, moderare l'applicazione delle pene sostitutive in ragione di un "giusto" temperamento con le esigenze di sicurezza della collettività.

Contribuisce ulteriormente in tal senso il fatto che l'accesso a simili misure non costituisca un diritto dell'imputato, ma solamente una valutazione che il giudice ha l'onere di compiere, senza alcuna garanzia di una loro successiva applicazione.²²³ Non a caso, viene data comunicazione all'imputato di simile possibilità nel momento in cui il soggetto si trova al di sotto dei limiti di pena e il giudice dà lettura del dispositivo, però tale atto può sortire pochi effetti qualora sia chiamato a decidere se prestare il proprio consenso un imputato che sulla questione ha ricevuto scarsità di informazioni, o ancora questa risulta aggravata da difficoltà linguistiche e una difesa poco funzionale, situazioni che spesso vanno di pari passo.

Questo solo un esempio dei vari motivi per cui costituisce innegabilmente una differenza sostanziale il ritenerle un diritto ovvero una semplice parte della complessiva opera valutativa.

Oltre, infatti, alle linee guida, si sono rivelati necessari alcuni interventi della Corte di Cassazione per ridurre le maglie larghe in cui la normativa permette al giudice di ritagliarsi la propria discrezionalità, nel bilanciamento tra finalità rieducativa e rischio di recidiva.

Sulla scorta di essi si è collocato anche il c.d. Correttivo della riforma, d.lgs. n. 164/2024, che si è mosso in direzione di una più snella applicazione delle stesse, senza però essere riuscito, ad oggi, a risolvere l'emergenza sovraffollamento, nella cui prospettiva l'applicazione delle pene sostitutive resta ampiamente insufficiente.

²²³ Beatrice Cassiani, *Pene sostitutive e discrezionalità del giudice al banco di prova della prassi: una prima pronuncia della Cassazione*, 28 febbraio 2024, in sistemapenale.it.

In questo senso, è stato suggerito che potrebbero disporre future depenalizzazioni, in un momento storico in cui il legislatore cerca di tendere in senso contrario, ostando ulteriormente alla deflazione carceraria, con l'effetto di inibire la svolta positiva potenzialmente in crescita a seguito dell'introduzione delle pene sostitutive.

Ulteriore problema, certo non secondario per importanza, corrisponde alla tentata conversione di simile istituto in pene-programma.

Se negare loro uno spazio di piena autonomia ne ha permessa la sottrazione alla sospensione condizionale, altro effetto però è stato quello di lasciarle in un certo qual modo delle misure subalterne alla pena detentiva.

Sicuramente, da un lato le pene sostitutive costituiscono sicuramente una soluzione efficace per l'obiettivo deflattivo e risocializzante che si propongono, ma al contempo sono esse stesse le prime che, per come strutturate, non tolgono al carcere il primato nel ruolo di sanzione con la maggiore credibilità agli occhi di chi cerca sicurezza nel sistema sanzionatorio.

Difatti, proprio per come è strutturata in sé la scelta tra le pene sostitutive e l'*extrema ratio* della reclusione in un istituto di pena, quest'ultima permane la sanzione di riferimento, sulla cui certezza si innesta una valutazione di opportunità in base alla quale si giunge ad optare per altro.

Essa rimane dunque il "punto di fuga prospettico"²²⁴, poiché oltre ad essere pene sostitutive del carcere, sanzione comunque alla base, esse vi restano subordinate e vi derivano.

Il fatto che costituiscano semplici misure premiali e che non siano caratterizzate da una totale autonomia nella scelta di una loro applicazione è un aspetto che potrebbe anche presentare profili di contrasto col principio di legalità ex art. 25 comma 2 Cost., la riserva di legge²²⁵.

Si rappresenta che conferirvi il carattere di pene del tutto a sé stanti avrebbe permesso l'estensione nei loro confronti della garanzia del *nullum crimen nulla poena sine lege*. Impedire in tal modo che resti una prerogativa circoscritta ai reati, vedrebbe possibile l'introduzione di un trattamento sanzionatorio prestabilito in via generale e astratta dal legislatore, che possa essere predeterminato e rimesso, solo in riferimento ai precisi dettagli, alla valutazione caso per caso del giudice.

²²⁴ Antonella Calcaterra, *UEPE: prime indicazioni operative del Ministero della Giustizia*, 21 novembre 2022, in sistemapenale.it.

²²⁵ V., ex multis, Vassalli (1965), p. 493 ss.; Pagliaro (1973), p. 1040 ss.; Grasso (1972); Palazzo (1993), p. 338 ss.; AA.VV. (2005); Gamberini (2012), p. 113 ss.

Sostanziale è infatti la differenza tra ottenere, quale pena, una sanzione da eseguirsi fuori dal carcere piuttosto che i casi in cui l'esecuzione è disposta in modalità inframuraria.

A conferma di ciò, la sentenza 32/2020 della Corte di Cassazione, con cui si giunge a definire simile dislivello “qualitativamente radicale”, per quelle che sono le conseguenze che si producono con riguardo alla libertà personale del reo. Consapevoli del fatto che essa sia un bene indisponibile, una retroazione in *malam partem* delle norme penali risulta comunque costituzionalmente illegittima, anche se per le disposizioni attinenti al regime penitenziario ciò si contempera con il principio del *tempus regit actum*. Qualora si dia applicazione retroattiva a una legge che comporti una maggiore compressione della libertà personale, in casi in cui permanevano mere limitazioni di altri diritti, si incorre in una violazione di quanto disposto dai padri costituenti all'art. 13 della Carta costituzionale.²²⁶

Pertanto, la Corte ribadisce l'opportunità che per norme sì determinanti, oltre all'irretroattività, valesse anche la riserva di legge, nel suo significato più vero, ossia in un modo che realmente garantisca a tutti i consociati la possibilità di conoscere a priori il disvalore e le conseguenze di determinate condotte, assicurando l'esclusività per il legislatore di definire i fatti penalmente rilevanti e le annesse sanzioni, così da tutelare la separazione dei poteri.

Ulteriori controversie, che sicuramente non ne agevolano l'applicazione, sono sorte anche in merito alla compatibilità col principio devolutivo dell'appello.

Vista l'impossibilità che sia la stessa Corte di appello a valutare d'ufficio l'opportunità di una sostituzione, è l'imputato a doverlo proporre con apposita istanza, poiché essa non costituisce parte delle ipotesi tassativamente previste dalla disciplina. Difatti, il giudice ha potere sostitutivo d'ufficio solo in ipotesi tassativamente definite ex art. 597 comma 5 c.p.p. quale eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello.

Per questo motivo si impone la valutazione di simile possibilità solo in subordine di una richiesta in tal senso nell'atto di gravame, che renda così sottointeso il consenso da parte dell'imputato, anche qui necessario.

Ciò è importante che avvenga entro il limite massimo dell'udienza di discussione, non occorrendo che coincida temporalmente con l'atto di gravame o quello di proposizione dei

²²⁶ Sul punto cfr. Manes e Fr. Mazzacuva (2020); Giugni (2020).

motivi aggiunti ex art. 585 comma 4 c.p.p.²²⁷: in tal senso, la giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia del 30 ottobre 2023.

Il sovraesposto orientamento giurisprudenziale prende le mosse dalla disciplina del giudizio di appello, tradendo una più generale prospettiva interpretativa che sia quanto più possibile conforme al dettato normativo e alle intenzioni del legislatore, mirato alla più ampia applicazione delle pene sostitutive nella prassi giudiziaria. Difatti, chiaro è l'intento di non tagliare fuori dalle stesse tutta la parte degli individui ancora in attesa di sentenza definitiva, il cui processo ha conosciuto origine prima che simile modifica legislativa avesse luogo.

Ci si chiede, di conseguenza, quale sia il reale motivo per cui ciò ancora non si è concretizzato, dal momento che risulta molto agile il procedimento con cui se ne rende possibile la proposizione direttamente in grado di appello, agevolata anche dai termini ampi di una disciplina nettamente orientata sulla logica del *favor rei*.

3.6. Rilievi finali

Nella direzione di trasformare ulteriormente il concetto di pena, risulta evidente come le sanzioni sostitutive costituiscano lo strumento più efficace, nel sistema attuale, per diminuire il critico sovraffollamento carcerario e, conseguentemente, dare concreta attuazione a percorsi di risocializzazione effettivi.

In quest'ottica, opportuno è che ci si muova in direzione di una sempre crescente loro applicazione, che sia affiancata da incisivi interventi migliorativi delle condizioni e delle dinamiche endogene agli istituti di pena.

Solo un'azione in parallelo su entrambi gli aspetti potrebbe apportare un reale contributo.

Si dimostrano pertanto necessari sia una prosecuzione dei provvedimenti chiarificatori, da parte della giurisprudenza, sulla neo-introdotta disciplina, sia una maggiore trasparenza sulle condizioni carcerarie a cui sono sottoposti i detenuti e sulle circostanze molto nebulose che sottostanno al crescente numero di decessi.

Difatti, per come è pensato il sistema processuale che oggi conosciamo, che, come obiettivo, si pone la rieducazione, la legalità e il rispetto della dignità umana, gli istituti di pena dovrebbero restituire alla società persone libere.

²²⁷ Cass., Sez. IV, 23 gennaio 2024, in *C.E.D. Cass.*, n. 285751; Cass., Sez. VI, 29 settembre 2023, n. 46782, in *C.E.D. Cass.*, n. 285564; Cass., Sez. VI, 28 luglio 2023, n. 33027, in *C.E.D. Cass.*, n. 285090.

Al momento prevale l'illusione di provvedere in un certo qual modo, seppure sia evidente che essi restino solo un ambiente in cui in realtà si tende al mero contenimento di suicidi, autolesionismo, rivolte, fughe: episodi che gridano e chiedono giustizia, cambiamento.

Un contesto in cui non è accettabile che le misure alternative, istituti che ormai dovrebbero essere più che collaudati e usati, vengano comunque guardati con circospezione e timore, e ancora di più le misure sostitutive, quando entrambe corrispondono allo strumento primario per risparmiare questo mondo a tante altre persone, e presumibilmente, salvare loro la vita. E anche il mezzo principale per evitare l'effetto criminogeno di quei pochi mesi in carcere in attesa di un'alternativa.

È proprio perché si ha a che fare con dei soggetti deboli che sarebbe da incrementare il tentativo di ripristinare la parità sociale nei loro confronti, sempre nel rispetto dell'esigenza di sicurezza e organizzazione della convivenza carceraria, senza che queste vengano strumentalizzate dal potere legislativo.

I numeri sempre in aumento di decessi e situazioni critiche pretendono consapevolezza sul fatto che non possa esistere pena senza rieducazione. Non vi altro modo per rimarginare la ferita sociale ingenerata da un crimine. E non vi è altro modo per evitare che il soggetto non ricada in errori simili ovvero peggiori.

Il fatto che una pena detentiva soprattutto se notevolmente afflittiva, faciliti la presa di coscienza dell'azione commessa e aiuti il reo a rielaborarne i contenuti, costituisce un preconcetto profondamente errato: con l'esemplarità di una pena, ben alto è il rischio di scadere nella strumentalizzazione dell'individuo. Con la conseguenza, peraltro, probabile di inasprire le dinamiche tra i detenuti e gli operatori carcerari, e di creare un contesto ancora più chiuso e distante dalla società.

Risulta, di contro, fondamentale, anche alla luce delle statistiche fornite in precedenti paragrafi, che si dia modo di mantenere un rapporto e creare un dialogo tra chi è dentro e chi è fuori, perché vedano cancellarsi sempre più il loro senso di dignità e non scadano in una percezione di progressivo distaccamento dal mondo esterno, a cui poi potrebbero essere costretti a tornare.

Non erroneamente, infatti è stato sottolineato che *“la sussidiarietà è l'antidoto più efficace contro ogni forma di assistenzialismo paternalista che umilia il portatore di bisogno, quando si risolva soltanto in una solidarietà non connessa con la sussidiarietà; mentre la sussidiarietà senza la solidarietà rischia di scadere nel particolarismo sociale.”*²²⁸

²²⁸ Giovanni Maria Flick, op. cit., p. 218.

Ciò significa che simile rimedio diviene reale aiuto alla persona che non è in grado di salvarsi da sola nel momento in cui intervengono intermediari che, portandola a riconoscere la responsabilità propria e altrui, ne permettono l'emancipazione.

Dovrebbe essere pertanto chiara a tutti la necessità di un radicale cambiamento nel mondo carcerario e, prima ancora che in esso, nella mentalità con cui si sceglie di approcciare simili tematiche.

Giorgio Lattanzi, nel suo discorso effettuato alla casa circondariale di Rebibbia in data 4 ottobre 2018, afferma che “dignità e persona coincidono: eliminare o comprimere la dignità di un soggetto significa togliere o attenuare la sua qualità di persona umana. Ciò non è consentito a nessuno”, e ciò significa che neppure la detenzione può incidere sul nucleo fondamentale della dignità personale né consentire atti e limitazioni non necessari ai fini detentivi.

Tutta la disciplina processuale e sanzionatoria dovrebbe pertanto fondarsi sul rispetto della dignità della persona, in quanto se ci si fermasse un attimo a riflettere verrebbe evidente come ogni individuo ha un valore intrinseco e innegabile. È facile definirsi d'accordo con una simile affermazione in astratto, perché poi la storia continua a darci dimostrazione quotidiana del fatto che la realtà sia diversa.

Senza una piena comprensione dell'uguaglianza fra ogni individuo e senza conseguentemente riconoscere la necessità di reale tutela dei diritti dei detenuti, non vi è spazio per la carità, poiché si rischia di scadere nel mero guscio vuoto dell'assistenzialismo.

Per affrontare simile crisi strutturale, occorre superare preconcetti stereotipati, modelli antiquati e protocolli spesso seguiti in automatico, avendo perso il reale motivo per cui ci si propone di applicarli. Un collasso sociale che colpisce duramente ogni fronte dei servizi e delle istituzioni, soprattutto nelle parti che si occupano delle fasce più vulnerabili, come il carcere, realtà ormai priva di risorse e incapace di garantire condizioni dignitose. Tutto questo ha l'indubbia conseguenza di alimentare il ricorso a condanne.

In simile panoramica, è agghiacciante rinvenire come la risposta della politica e della società civile corrisponda a un atteggiamento di totale indifferenza.

Vero è che se il sistema penale attuale non venisse coinvolto da un cambiamento, le potenzialità di una nuova impostazione risulterebbero inevitabilmente limitate. Infatti, finché la risposta principale alla criminalità sarà la reclusione, il giudice potrà limitarsi a stabilire la durata di una pena che neutralizzi il reo, senza alternative concrete.

La situazione non cambierebbe se il legislatore riconoscesse l'inadeguatezza della pena detentiva nel favorire la risocializzazione e introducesse sanzioni differenziate per proteggere i diversi beni giuridici, come avviene in altri ordinamenti, ad esempio quello inglese, dove alla pena detentiva e alla pena pecuniaria si affiancano misure alternative come il *community order*.²²⁹

Come afferma Madinier che “*non c'è dignità umana oggettivamente concepita. Il progresso della giustizia consiste precisamente nell'inventare una dignità umana sempre più alta e sempre più ricca*”.

Pertanto, oltre ad affermarla come principio, dallo Stato deve altresì essere garantita e rispettata in concreto una salvaguardia dei diritti, soprattutto nei confronti dei soggetti deboli. Una sua prima realizzazione potrebbe aver luogo tramite la solidarietà e la sussidiarietà orizzontale: fondamentale in questo senso la sinergia tra pubblico, privato e sociale, di cui sono espressione le esperienze del terzo settore e del volontariato.

Difatti, il coinvolgimento del territorio nell'attuazione dei diritti è la migliore soluzione per radicarli e perché vengano assimilati anche sul piano culturale. Flick suggerisce di calare il tema dei diritti fondamentali nella realtà locale, a livello cittadino, dove il carcere può diventare un punto di partenza per un cambiamento. Ottenendo il consenso sociale tali diritti cesserebbero di essere percepiti come forme di assistenzialismo o, peggio, come sprechi di risorse umane ed economiche, da sottoporre a tagli e riduzioni cosicché si possano concentrare le forze su altre tematiche ritenute “più urgenti”.

Qui si colloca, come settore di elezione, proprio il contesto carcerario inteso in senso lato, includendo le misure alternative e ogni altro ambito che coinvolge. Esso corrisponde a uno degli ambiti primi, per ampiezza e complessità, con cui interessare il territorio e la società civile nell'attuazione dei diritti fondamentali.

Certamente, trasformare la pena detentiva in un'occasione di accoglienza costituisce una grande sfida, che, come ogni ambito in cui un intervento efficace risulta molto faticoso, attira poco. Si parla infatti di passare dalla giustizia alla liberazione, attraverso la pari dignità, la solidarietà e la sussidiarietà.

²²⁹ E.A.A. Dei-Cas, *Sentencing inglese e prospettive di un processo bifasico in Italia: potenzialità e insidie di un mutamento a lungo invocato*, in arch. pen., 3 marzo 2022.

In questa prospettiva, infatti, si rende anche opportuno che lo Stato provveda a introdurre doveri reciproci che mobilitino concretamente alla coesione, di modo che col tempo divengano normalità: un passaggio necessario per provare a trasformare pian piano tutte le pericolose situazioni in cui risulta tanto più facile chiudere gli occhi e girarsi dall'altra parte.

Conclusioni

Alla luce dei vari temi trattati nel presente elaborato, nettamente si avverte quanta sia la complessità che si cela dietro a un istituto del diritto processuale penale così oggettivo e astratto quale, a primo impatto, possono risultare le misure sostitutive della detenzione.

Simile percezione corrisponde a mera apparenza, poiché non si può non notare l'innunerevole serie di ambiti e questioni ad esse correlate, ed emerge manifesta la labilità di ogni riforma dell'architettura processuale qualora non accompagnata e sostenuta, nella sua importanza, dal sentire comune.

Difatti, tali interventi legislativi, quale il d.lgs. n. 150/2022, appaiono suscettibili di risentire all'istante di qualsiasi scollamento della compagine sociale per quanto concerne la priorità con cui si percepiscono determinati obiettivi. In tale prospettiva, invero, il sovraffollamento carcerario e l'efficientamento del sistema processuale certo non rientrano nel novero delle questioni realmente urgenti, e non sembra abbiano particolare prospettiva di entrarvi a far parte nel breve termine.

La riforma Cartabia, piuttosto che andare nella direzione di una compressione della pena detentiva, prende atto della tendenziale incompatibilità tra di essa e la finalità rieducativa: si propone, pertanto, di flessibilizzare la risposta carceraria per fare spazio a contenuti risocializzanti, in tutti i casi in cui ciò sia possibile.²³⁰ Potremmo osservare come questo consegua, in maniera molto lineare, alla constatazione che togliere centralità alla detenzione, la quale ancora costituisce la risposta primaria del nostro ordinamento a condotte criminogene, sia precoce e di pressoché impossibile attuazione in questo momento storico: ciò anche in ragione della insufficiente disponibilità di personale e di strutture atte all'accoglienza dei condannati in fase di sostituzione della pena o in esecuzione di misure alternative.

Pertanto, con l'auspicio di un rinnovamento anche culturale, il predetto intervento legislativo si propone di dare occasione alla magistratura di rendersi protagonista di una radicale svolta nel sistema, tramite l'implementazione di dette pene sostitutive.²³¹

²³⁰ A. Palazzo, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, op. cit., p. 13.

²³¹ G. Varraso, *Riforma Cartabia e pene sostitutive: la rottura "definitiva" della sequenza cognizione-esecuzione*, cit. Cfr. anche V. Alberta, S. Amato, E. Losco e M. Straini, *Pene sostitutive delle pene detentive brevi: una riforma culturale*, in G. Spangher (a cura di), *La riforma Cartabia. Codice penale - Codice di procedura penale - Giustizia riparativa*, Pisa, 2022, p. 7 ss.

Questo il punto di partenza, nella innegabile necessità di ripensare tutto l'apparato sanzionatorio se i provvedimenti "svuota-carceri" continuano a risultare di fatto il mezzo per esaudire istanze di tipo politico, piuttosto che essere pensati col reale intento di beneficiare i condannati.

Sicuramente, a un cambiamento in simile ambito conseguirebbero miglioramenti anche nell'interesse dello stato, poiché strettamente connessi, ma ciò si potrebbe verificare solo a condizione che simili situazioni non siano sfruttate come brutali strumenti. Tale approccio ne renderebbe impossibile un'evoluzione in positivo, poiché, trattandosi di contesti estremamente delicati e difficoltosi, affinché vi sia un reale cambiamento, esso deve essere desiderato.

Al contempo, chiaro è che per la coscienza di ognuno sia assai più conveniente dimenticarsi che in carcere non vi sono numeri, bensì persone: figli, madri, amici, fratelli. E che in carcere ci si arriva in qualche modo, ma che vi è anche la possibilità di risparmiarlo a qualcuno, se solo ritenessimo che quel qualcuno sia un individuo per cui valga la pena tentarlo.

Sorge spontanea, a questo punto, una domanda: quando saremo in grado di restituire centralità all'essere umano in quanto tale, e, pertanto, a prescindere dal contesto in cui si colloca o in cui, per un'arbitrarietà di cui non è padrone, si è ritrovato a crescere?

Difatti, in non poche situazioni risulta più facile ignorare le criticità, abbandonandosi alla convinzione che non ci riguardino, qualora non corrispondano a situazioni di cui si è i diretti interessati. Illusione che crolla agilmente non appena si presta attenzione a quanto il tessuto sociale sia intricato e strettamente connesso in ogni suo ambito: dettaglio da cui emerge manifesto l'impatto ad ampio spettro di ogni sistema carcerario e processuale sul resto del proprio territorio.

Antonio Gramsci, nelle *Lettere dal carcere*, osserva che «dei fatti maturano nell'ombra, perché mani non sorvegliate da nessun controllo tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora. E quando i fatti che hanno maturato vengono a sfociare, e avvengono grandi sventure storiche, si crede che siano fatalità come i terremoti. Pochi si domandano allora: se avessi anch'io fatto il mio dovere di uomo, se avessi cercato di far valere la mia voce, il mio parere, la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo?»

La risposta a simile domanda è una sola, chiara nel cuore di ognuno, e centra il punto con estrema precisione: sono ancora troppo pochi coloro che arrivano a porsi detto interrogativo.

Come viene spesso detto che vi è sempre qualcosa da imparare, ancor più vero è il fatto che anche e soprattutto coloro che provengono da situazioni più di limite hanno sempre qualcosa da insegnare agli altri. Dovremmo solo mettere da parte i nostri preconcetti, stereotipi e renderci disponibili ad ascoltare.

O forse, dovremmo solo lasciare loro il tempo di parlare.

Bibliografia

AA.VV., *Il carcere dopo le riforme*, Milano, 1979.

ALBERTA, AMATO, LOSCO E STRAINI, *Pene sostitutive delle pene detentive brevi: una riforma culturale*, in G. Spangher (a cura di), *La riforma Cartabia. Codice penale - Codice di procedura penale - Giustizia riparativa*, Pisa, 2022.

ANASTASIA, *Il carcere non si salva da solo*, 7 ottobre 2024, garantedetenutilazio.it, in ristretti.org.

BALDUCCI, MACRILLÒ, VIOLI, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, 2024.

BARONE, *Liberazione condizionale*, in *Dig. Disc. Pen.*, Vol. VII, Torino, 1993.

BARTOLI, *Non più carcero-centrico l'attuale volto della pena*, in *Dir. pen. proc.*, 2023.

BERNARDI, *Note sparse sulla disciplina della pena pecuniaria e delle altre sanzioni sostitutive nella riforma Cartabia*, in D. Castronuovo D. Negri (a cura di), *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, Jovene, 2023.

BERTOL, LODI, MARI, MAROZZI, *Trattato di tossicologia forense*, Padova, 1994.

BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in lalegislationepenale.eu, 4 giugno 2024.

BIONDI, *L'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale*, in sistemapenale.it, 14 febbraio 2024.

BORRA, Lodi. *Detenuto morto in carcere per un'emorragia. "Cause naturali, esclusa la violenza"*, *Il Giorno*, 7 ottobre 2024.

BRICOLA, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una "nuova" politica criminale*, in AA.VV., *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico. Atti del convegno*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1977.

CALCATERRA, *UEPE: prime indicazioni operative del Ministero della Giustizia*, 21 novembre 2022, in sistemapenale.it.

CAMON, CESARI, DANIELE, DI BITONTO, NEGRI, PAULESU, *Fondamenti di procedura penale*, Cedam, 2023.

CANEPA, MARCHESELLI, MERLO, *Lezioni di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2002.

CANEPA, MERLO, *Manuale di Diritto Penitenziario*, VI edizione, Milano, 2010.

CANEPA, *Personalità e delinquenza*, Milano, Giuffrè, 1974.

CANZIO, *Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura*, in www.sistemapenale.it, 25 agosto 2021.

CAPPELLETTO, LOMBROSO (a cura di), *Carcere e società*, Padova, 1976.

CARBONE, MARCHISELLO, *La riforma penitenziaria nel sistema del doppio binario*, in *Giust. pen.*, 1978, II.

CARTABIA, *Linee programmatiche sulla giustizia*, in altalex.it, 17 marzo 2021.

CASAROLI, *Misure alternative*, in *Digesto Penale*, Torino, 1994, vol. III.

CASSIANI, *Pene sostitutive e discrezionalità del giudice al banco di prova della prassi: una prima pronuncia della Cassazione*, 28 febbraio 2024, in sistemapenale.it.

CASTRONUOVO, DONINI, MANCUSO, VARRASO, *Riforma Cartabia, la nuova giustizia penale*, Cedam editore, 2023; EAD., *Pena pecuniaria e riforma Cartabia. Una prima lettura critica*, in D. Castronuovo-D. Negri (a cura di), *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, cit.; EAD., *La pena pecuniaria nella recente*

riforma della giustizia penale: una valorizzazione da perfezionare, in Riv. it. dir. proc. pen., Speciale, “*Il sistema sanzionatorio tra realtà e prospettive di riforma*”, 2022, n. 1.

CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, Giuffrè, Milano, 1998.

ClAVOLA, *Diritto all'affettività del detenuto dentro il carcere*, in G. Giostra-P. Bronzo (a cura di), *Proposte per l'attuazione della delega penitenziaria*, in Dir. pen. cont., 2017.

Commissione Di Studio Sull'esecuzione Penale Del Consiglio Dell'ordine Degli Avvocati Di Torre Annunziata “Carmine Paturzo”, *La detenzione domiciliare c.d. surrogatoria o in deroga, ex art. 47 ter, comma 1 ter, Legge 26 luglio 1975, n. 354*.

CONSO, GIOSTRA, *Natura giuridica e vicende interruttive dell'affidamento in prova al servizio sociale*, 1979, in antoniocasella.eu.

CONSO, GREVI, BARGIS, *Compendio di procedura penale*, Milano, 2016.

CONSO, *La riforma delle carceri*, in Arch. pen., 1976.

CORSO, *Manuale della esecuzione penitenziaria*, Bologna, 2015.

COSTANTINI, *Prospettive di riforma della detenzione domiciliare tra pena principale e sanzione sostitutiva: verso un reale superamento del paradigma carcerocentrico?*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022.

D'ONOFRIO, SARTORI, *Le misure alternative alla detenzione*, Milano, 2004.

DE FRANCESCO, *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, in lalegislazionepenale.eu, 23 agosto 2021.

DE VITO, *La fisionomia del binomio liberazione condizionale-libertà vigilata nella ricostruzione della corte costituzionale*, Riv. It. dir. proc. pen., 6, 2023; ID., *Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere*, in Questione Giustizia, 2/2023.

DEGL'INNOCENTI, FALDI, *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Milano, 2006.

DEI-CAS, *Sentencing inglese e prospettive di un processo bifasico in Italia: potenzialità e insidie di un mutamento a lungo invocato*, in ach, pen., 3 marzo 2022.

DEL TUFO, *Giustizia riparativa ed effettività nella Proposta della Commissione Lattanzi (24 maggio 2021)*, in Arch. pen., 2021, 2.

DELLA BELLA, *Modifiche all'art. 18 e inserimento degli artt. 18-quater e 18-quinquies ord. penit.* in G. Giostra-P. Bronzo (a cura di), *Proposte per l'attuazione della delega penitenziaria*, Sapienza Università Editrice, 2017.

DELLA CASA, GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, 2015.

DELLA CASA, *La magistratura di sorveglianza: organizzazione competenze procedure*, II ed., Torino, 1998; ID., *Misure alternative alla detenzione*, in Enc. dir., Milano, Annali, III, 2010.

DI GENNARO, BONOMO, BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, commento alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, Giuffrè, Milano, 1984.

DI GENNARO, BREDI, LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e Misure alternative alla detenzione*, commento alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nuova edizione riveduta, Giuffrè, Milano, 1997.

DIDDI, *Le disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi*, in Proc. pen. giust., 2023, n. straord.

DOLCINI, *Le misure alternative oggi*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999.; ID., *Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001; ID., *Sanzioni sostitutive:*

la svolta impressa dalla riforma Cartabia, in *Sist. Pen.*, 2 settembre 2021; ID., *‘Carcere e covid-19: una cronistoria dal decreto ‘cura Italia’ al ‘decreto ristori’*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 1, 2021; ID., *Dalla Riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, in *Sistema Penale*, 30 agosto 2022.

DOLCINI, GATTA, *Carcere, coronavirus, decreto ‘cura Italia’: a mali estremi, timidi rimedi*, in *Sist. pen.*, 20 marzo 2020.

DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Giappichelli, 2017.

NOVI, *Cartabia, una “rivoluzione costituzionale”*, Il Dubbio, 16 marzo 2021.

FASSONE, BASILE, TUCCILLO, *La riforma penitenziaria Commento teorico-pratico alla legge n. 663 del 1986*, Napoli, 1987.

FIANDACA, *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *sistemapenale.it*, 21 giugno 2021.

FILIPPI, SPANGHER, *Diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2016.

FIORENTIN, *L’esecuzione delle pene sostitutive dopo la riforma “Cartabia”*, in *Sist. pen.*, 8 ottobre 2024.

FIORINI, *Carceri, emergenza senza fine: in un mese e mezzo dieci suicidi*, 13 febbraio 2025, da La Stampa, in *ristretti.org*.

FLICK, *Un ponte fra il carcere e la società: il volontariato*, Relazione per «La parola da riconquistare - liberazione», a cura del Centro Nazionale del Volontariato e del SEAC, Festival del Volontariato, Lucca, 13 aprile 2013.

FLORA, *Misure alternative alla pena detentiva*, in *Novissimo Digesto It.*, App., vol. V, Torino, 1980.

FURONE, *Quali spazi per il giudizio di proporzionalità nella fase esecutiva della pena? Riflessioni a margine di Corte cost.*, sent. 21 febbraio 2023 sulla libertà vigilata applicata all’ergastolano liberato condizionalmente, in *Sist. pen.*, 10, 2023.

GALLIANI, *Dalla polifunzionalità alla proporzionalità. La Corte Costituzionale e gli scopi della pena*, in *Sist. pen.*, 9, 2023.

GARGANI, *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, in *lalegislazionepenale.eu*, 20 gennaio 2022; ID., *Le “pene sostitutive” tra finalità rieducative, istanze deflattive e rischio di ineffettività*, in D. Castronuovo D. Negri (a cura di), *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, Jovene, 2023.

GATTA, *Alternative al carcere*, in *Sistema Penale*, 3, 2023.

GIALUZ, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature*, in *Sist. pen.*, 29 gennaio 2024.

GIANFILIPPI, *Emergenza sanitaria in carcere, provvedimenti a tutela di diritti fondamentali delle persone detenute e pareri sui collegamenti con la criminalità organizzata nell’art. 2 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28*, in *Giurisprudenza penale*, 3 maggio 2020.

GIOSTRA, DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario*, Giappichelli, ed. III, 2023.

GOISIS, *La pena pecuniaria nella riforma Cartabia. Luci ed ombre*, in D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano, 2023; ID., *Pena pecuniaria e riforma Cartabia. Una prima lettura critica*, in D. Castronuovo-D. Negri, *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, Jovene, 2023.

GONNELLA, *Coronavirus. Sulle carceri insufficienti le norme previste nel decreto del governo. Sono necessari altri provvedimenti, altrimenti a rischio la salute pubblica*, pubblicato sul sito dell'Associazione Antigone il 18 marzo 2020.

GRASSO, *Misure alternative alla detenzione*, in G. Vassalli (a cura di), *Dizionario di diritto e procedura penale*, Milano, 1986.

GREVI, *Magistratura di sorveglianza e misure alternative alla detenzione nell'ordinamento penitenziario: profili processuali*, in AA.VV., *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico, Atti del convegno*, Milano, 1977; ID. (a cura di), *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma*, Padova, 1988; ID. *L'ordinamento penitenziario tra riforma e emergenza*, Padova, 1994.

La giunta e l'Osservatorio carcere, *Il diritto alla trasparenza sull'accertamento delle condizioni di salubrità degli istituti penitenziari attraverso le visite imposte alle ASL dall'art. 11 O.P.*, 26 novembre 2024, Unione delle Camere Penali Italiane.

LA GRECA, *Sulla natura giuridica dell'affidamento in prova*, in *Foro It.*, 1985, I, 1889.

LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *Arch. pen.*, 2021, 3.

LAGANÀ, *La conferenza nazionale volontariato giustizia al festival del volontariato di Lucca (a margine dell'intervento di Giovanni Maria Flick)*, Relazione per «La parola da riconquistare - liberazione», a cura del Centro Nazionale del Volontariato e del SEAC, Festival del Volontariato, Lucca, 13 aprile 2013.

LAURO, *Liberazione condizionale, libertà vigilata e "caccia agli automatismi": la scelta del legislatore è fatta salva*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 3, 2023.

LI NOCE, *Genova. Detenuto denuncia: "Pestato dagli agenti di Polizia penitenziaria"*, *genovatoday.it*, 7 ottobre 2024, in *ristretti.org*.

MANCONI, presidente dell'Associazione *A buon diritto- Associazione per le libertà*, 28 maggio 2003, *Il Manifesto*.

MANES, MAZZACUVA, *nota alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32/20*, in *camerapenale-bologna.org*, 23 marzo 2020.

MANNA, *Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa*, in *Arch. pen.*, 29 giugno 2021.

MANTOVANI, *Il problema della criminalità*, Padova, 1984; ID., *Il rafforzamento del contrasto alla corruzione*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2019.

MARANDOLA, EUSEBI, PELISSERO, *Entrata in vigore, regime transitorio e differimento della riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, n. 1.

MARINUCCI, in G. Marinucci-E. Dolcini (a cura di), *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Studi dir. Pen.* 1991.

MENGHINI, *Misure alternative: Spagna, Francia, Inghilterra e Germania*, SGEP tavolo 14 allegato 16, in *ristretti.org*.

MENTASTI, *L'applicazione della pena della detenzione domiciliare sostitutiva in appello in un caso di maltrattamenti in famiglia, Corte d'Appello di Napoli, sent. 6 ottobre 2023 (dep. 20 ottobre 2023), Pres. Grassi, rel. Forte*, in *Sistema Penale*, novembre 2023.

MINERVA, *Ordinamento penitenziario 1) Diritto penale*, in *Encl. Giur. Treccani*, Roma, 1991.

MORO, *L'art. 4-bis o.p. riformato dal d.l. 162/2022, conv., con modifiche, dalla l. 199/2022: un passo avanti e due indietro*, in *Sist. Pen.*, 17 maggio 2023.

NEPPI MODONA, *Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria*, in *La Questione Criminale*, 1976.

NISTICÒ, *Catanzaro. Viaggio al termine della pena: perché il carcere è una fabbrica di suicidi*, 7 ottobre 2024, da catanzaroinforma.it, in ristretti.org.

PADOVANI, *Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato a ottenere risultati modesti*, in *Guida dir.*, 2022, n. 41.

PALAUVERA, *Brevi scorci di orizzonte. Disseminazione dei contenuti di facere e occasioni di una loro sistematizzazione da parte del legislatore delegato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, n. 1.

PALAZZO, *Pena e processo nelle proposte della "Commissione Lattanzi"*, in lalegislazionepenale.eu, 7 luglio 2021; ID., *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in sistemapenale.it, 8 settembre 2021; ID., *Le linee portanti della riforma Cartabia*, in R. Bartoli, R. Guerrini (a cura di), *Verso la riforma del sistema sanzionatorio*, Napoli, 2022.

PALIERO, *L'economia della pena (un work in progress)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005; ID., *Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992.

PALMISANO, *Scheda sulla capienza degli istituti penitenziari - Recepimento nell'ordinamento interno delle indicazioni CEDU e CPT (2015)*, 2015, Ministero della giustizia, in giustizia.it.

PERONI, SCALFATI, *Codice dell'esecuzione penitenziaria*, Giuffrè editore, 2006.

PRESUTTI, *Esecuzione penale e alternative penitenziarie*, Padova, 1999; ID., *Una alternativa in crisi di identità ovvero l'affidamento in prova dopo la legge 27 maggio 1998, n. 165*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, n. 1; ID., sub art. 47 ord. penit., in *Ordinamento penitenziario*, a cura di V. Grevi-G. Giostra-F. Della Casa, III ed., a cura di F. Della Casa, Padova, 2006.

PULITANÒ, *Una svolta importante nella politica penale*, in lalegislazionepenale.eu, 15 giugno 2021.

PULITO, *L'ostatività riveduta e (forse) corretta: la recente riforma dell'art. 4-bis ord. penit.*, in *Cass. pen.*, 2024, n. 2.

Redazione Notizie di Prato, *Ancora un detenuto suicida nel carcere della Dogaia: è il quarto da inizio anno*, 28 ottobre 2024, in notiziediiprato.it.

Redazione Rainews, *Arrestati 11 agenti penitenziari di Trapani, 14 sospesi: sono accusati di tortura. Accusati di tortura e abuso d'autorità e falso, 46 gli indagati. Le indagini sono partite nel 2021*, 20 novembre 2024, rainews.it.

Redazione Ristretti Orizzonti, *Presentazione di "morire di carcere" e Le morti per cause non chiare e per overdose*, dossier Morire di carcere, in ristretti.org.

Redazione rivista Penale, Diritto e Procedura, *XIX Rapporto Antigone*, 8 giugno 2023, rapportoantigone.it

Redazione siepe, *Rapporto sullo stato dell'esecuzione delle misure e sanzioni di comunità*, aggiornato al 31 gennaio 2025; elaborazione su dati del sistema informativo dell'esecuzione penale esterna (siepe) riferiti alla data del 31 gennaio 2025 effettuata in data 4 febbraio 2025, scaricabile dal Ministero della Giustizia.

RISPOLI, *Liberazione condizionale e finalità rieducative. Limiti ed estensione del concetto del "sicuro ravvedimento" alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle pene*, in *Riv. Pen.*, 2007, II.

ROBINSON, SHAPLAND, *Reducing recidivism: a task for restorative justice?*, in *The British JC*, 2008.

ROMANO, *La riforma del sistema penale secondo la Commissione Lattanzi*, in www.lalegislazionepenale.eu, 23 giugno 2021.

RUARO, *La magistratura di sorveglianza*, Giuffrè, Milano, 2009; ID., *Le Sezioni Unite esaltano la portata estintiva del probation penitenziario, facendo calare l'oblio sull'intervenuta condanna ai fini di un'eventuale recidiva*, in *Cass. pen.*, 2012, 2464.

RUGGIERI, *Le pene sostitutive: caratteri generali e profili procedurali*, in A. Salerno (a cura di), *L'applicazione della pena e le pene sostitutive dopo la Riforma Cartabia. Irrogazione, esecuzione e sostituzione della pena, alla luce della Riforma Cartabia* (D. lgs. 150/2022), Napoli, 2023.

SHERMAN, STRANG, *Restorative justice: the evidence*, London, 2007.

SIRACUSANO “Produttività, efficienza ed efficacia della giustizia penale: l'insidiosa logica. economica della “riforma Cartabia”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 1, 2023.

SIRACUSANO, FIORENTIN, *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Giuffrè, Milano, 2016.

SPANGHER, BONAFEDE, LATTANZI, *Cartabia: tre concezioni (molto diverse) della riforma del processo penale*, in penaledp.it, 22 luglio 2021.

Stocco, *L'affidamento in prova al servizio sociale*, in G. Flora (a cura di), *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario*, Milano, 1987.

Storni, *Sollicciano, il tribunale di Firenze accoglie il ricorso e dà 90 giorni al carcere: «L'acqua calda in cella è un diritto, ripristinatela»*, 12 ottobre 2024, *Corriere fiorentino*, in corrierefiorentino.corriere.it.

TABASCO, *La riforma penitenziaria tra delega e decreti attuativi*, Pisa, IUS Pisa university press, 2018.

TALLARITA PhD Cav, Presidente OS (Osservatorio Sicurezza), *Situazione carceraria in Italia detenuti e personale di polizia penitenziaria le carceri e i suicidi: osservazioni e dati*, Roma Cafisc, 8 luglio 2024.

TAMPIERI, *Detenzione domiciliare*, in G. Flora (a cura di), *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario*, Giuffrè, 1987.

TRAVAGLIA CICIRIELLO, *La riforma delle sanzioni sostitutive e le potenzialità attuabili del lavoro di pubblica utilità*, in *Leg. pen. (web)*, 21 settembre 2022; ID., *Le pene sostitutive tra aspettative e incertezze*, in D.Castronuovo-D. Negri (a cura di), *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, Napoli, 2023.

TROCINO, *Perché non sapere il numero esatto dei suicidi in carcere fa parte del problema* in *Rassegna penitenziaria*, Il punto del corriere della sera, 12 dicembre 2024.

Uff. Sorv. Spoleto, 27 marzo 2020, all'interno di A. Della Bella, *La magistratura di sorveglianza di fronte al COVID: una rassegna dei provvedimenti adottati per la gestione dell'emergenza sanitaria*, in *Sist. pen.*, 29 aprile 2020.

VICOLI, *Un decisivo passo verso il recupero degli equilibri sistematici: elevata a quattro anni la soglia per la sospensione dell'ordine di esecuzione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, LXIII (2), pp. 500-508, 2018.

VIGANO, *Sentenza pilota della Corte edu sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in *Riv. Dir. Penale e uomo*, 9 gennaio 2013.